

# NOTIZIARIO

Conferenza  
Episcopale  
Italiana



Anno 58  
n. 1 Aprile 2024

# Sommario

---

Anno 58 - Numero 1

30 aprile 2024

SITOGRAFIA - SANTO PADRE E SANTA SEDE	pag. 1
UDIENZA AI DIRIGENTI E AI DIPENDENTI DI TV2000 E RADIO INBLU (29 gennaio 2024)	" 6
UDIENZA AI MEMBRI DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA (25 aprile 2024)	" 8
PROTOCOLLO DI INTESA PER IL CONCORSO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE (9 gennaio 2024)	" 11
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE Roma, 22 - 24 gennaio 2024	
– Introduzione del Cardinale Presidente	" 15
– Comunicato finale	" 22
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE Roma, 18 - 20 marzo 2024	
– Introduzione del Cardinale Presidente	" 26
– Comunicato finale	" 34
MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA CEI IN VISTA DELLA SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025	" 39
MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA CEI PER LA 100 <sup>a</sup> GIORNATA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (14 aprile 2024)	" 41
NOTA DELLA PRESIDENZA CEI PER LA NOMINA DEL NUNZIO APOSTOLICO IN ITALIA	" 44
UNDICESIMO ANNIVERSARIO DELL'ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO (13 marzo 2024)	" 45

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA CEI AI MEMBRI DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA	" 46
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CEI PER LA SANTA PASQUA 2024	" 48
CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE IN ITALIA Regolamento delle Assemblee e Nota esplicativa	" 50
MESSAGGIO DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE PER LA GIORNATA DEL PRIMO MAGGIO (1 maggio 2024)	" 58
LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO SULLA 35 <sup>a</sup> GIORNATA PER L'APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI	" 61
PROPOSTA DI PREGHIERA PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER LE VITTIME DELLE GUERRE E PER LA PACE	" 62
NOTA DELLA SEGRETERIA GENERALE IN ORDINE A VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DELLE PARROCCHIE	" 64
LETTERA DELLA SEGRETERIA GENERALE PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEGLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA PER MOTIVI RELIGIOSI	" 93
PRIME INDICAZIONI SULLA COSTITUZIONE DELLE PARROCCHIE PERSONALI DELL'ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO IN ITALIA	" 94
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE	" 105
DETERMINAZIONE CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SACERDOTI "FIDEI DONUM"	" 127
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FILM CEI	" 130

MODIFICA DEL “REGOLAMENTO APPLICATIVO” DELLE DISPOSIZIONI CIRCA I CONTRIBUTI IN FAVORE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO	" 135
COMUNICATO STAMPA DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE SULLA RICEZIONE DI “FIDUCIA SUPPLICANS”	" 157
FACOLTÀ DI CELEBRARE LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA NELLA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO	" 162
NOTA “GESTIS VERBISQUE” DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE SULLA VALIDITÀ DEI SACRAMENTI	" 164
NOMINE	" 177

# NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

**Anno 58 - Numero 1**

**30 aprile 2024**

## Sitografia - Santo Padre e Santa Sede

---

SANTO PADRE FRANCESCO

Gennaio 2024

Messaggio per la **32<sup>a</sup> Giornata mondiale del malato** (11 febbraio 2024)

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20240110-giornata-malato.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 39, 13/01/2024

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» di modifica e integrazione del Motu Proprio **"sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano"**, del 19 maggio 2020, e le relative "Norme" e "Tutela giurisdizionale"

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_letters/documents/20231127-lettera-apostolica.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/20231127-lettera-apostolica.html)

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 44, 16/01/2024

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» circa **i limiti e le modalità dell'ordinaria amministrazione**

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_letters/documents/20240116-lettera-ap-amministrazione.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/20240116-lettera-ap-amministrazione.html)

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 45, 16/01/2024

Decreto relativo alla **pubblicazione di provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano**

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/17/0053/00114.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 53, 17/01/2024

Messaggio per la **58<sup>a</sup> Giornata mondiale delle comunicazioni sociali**  
<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20240124-messaggio-comunicazioni-sociali.html>  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 78, 24/01/2024

Febbraio 2024

Messaggio per la **Quaresima 2024**  
<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20231203-messaggio-quaresima2024.html>  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 105, 01/02/2024

Messaggio per la **98<sup>a</sup> Giornata missionaria mondiale 2024**  
<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/20240125-giornata-missionaria.html>  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 109, 02/02/2024

Lettera **ai fratelli e alle sorelle ebrei in Israele**  
<https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2024/documents/20240202-lettera-ebrei-in-israele.html>  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 117, 03/02/2024

Messaggio al Segretario Generale del Premio Zayed per la **Fratellanza umana**  
(4 febbraio 2024)  
<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2024/documents/20240204-messaggio-premio-zayed.html>  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 118, 04/02/2024

Chirografo sulla **collaborazione tra i Dicasteri della Curia Romana e la Segreteria Generale del Sinodo**  
<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/02/17/0157/00313.html>  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 157, 17/02/2024

Marzo 2024

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» ***Munus Tribunalis*** con la quale viene modificata la Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae del 21 giugno 2008  
[https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/20240228-motu-proprio-munus-tribunalis.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20240228-motu-proprio-munus-tribunalis.html)  
Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 181, 02/03/2024

Messaggio per la **1<sup>a</sup> Giornata mondiale dei bambini 2024**

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/bambini/documents/20240302\\_messaggio-bambini.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/bambini/documents/20240302_messaggio-bambini.html)

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 182, 02/03/2024

**Lettera all'Em.mo Cardinale Mario Grech**, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2024/documents/20240222-lettera-card-grech.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 213, 14/03/2024

Messaggio per la **61<sup>a</sup> Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni**

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/20240421-messaggio-61-gm-vocazioni.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 228, 19/03/2024

Lettera per il **30<sup>o</sup> anniversario dell'uccisione di Don Giuseppe Diana**

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2024/documents/20240319-lettera-30-don-diana.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 229, 19/03/2024

Chirografo per l'approvazione dello **Statuto e del Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore**

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/20/0234/00501.html>

**RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI**

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/20/0234/00500.html>

**Statuto**

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/20/0234/00502.html>

**Regolamento**

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/20/0234/00503.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 234, 20/03/2024

Messaggio ai giovani nel **5<sup>o</sup> anniversario dell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Christus vivit***

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2024/documents/20240325-messaggio-christus-vivit.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 245, 25/03/2024

**Lettera ai cattolici di Terra Santa**

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2024/documents/20240327-lettera-cattolici-terrasanta.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 253, 27/03/2024

Messaggio Pasquale e Benedizione «**Urbi et Orbi**»

<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/20240331-urbi-et-orbi-pasqua.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 265, 31/03/2024

Aprile 2024

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» su alcune **modifiche relative all'ordinamento giudiziario del Vaticano**

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/20240327-motu-proprio.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20240327-motu-proprio.html)

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 313, 19/04/2024

SEGRETERIA DI STATO

Aprile 2024

Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Presidente **dell'Istituto di Studi Superiori “Giuseppe Toniolo”** in occasione della 100.ma “Giornata per l’Università Cattolica”

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/04/14/0301/00635.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 301, 14/04/2024

DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Aprile 2024

Dichiarazione ***Dignitas infinita*** circa la dignità umana

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/04/08/0284/00588.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 284, 08/04/2024

PONTIFICIO COMITATO PER I CONGRESSI EUCARISTICI INTERNAZIONALI

Marzo 2024

Testo base **“Fraternità per sanare il mondo”** per il 53° Congresso Eucaristico Internazionale (Quito, Ecuador, 8 - 15 settembre 2024)

<http://www.congressieucaristici.va/content/dam/congressieucaristici/FOTO/QUITO%202024/TESTOBASE%20IT.pdf>

Sito del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, 05/03/2024

SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO

Febbraio 2024

Comunicato sulle **date della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi**

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/02/17/0156/00312.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 156, 17/02/2024

Marzo 2024

Documento: **“Come essere Chiesa sinodale in missione?”** Cinque prospettive da approfondire teologicamente in vista della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/14/0212/00453.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 212, 14/03/2024

Documento: **Gruppi di studio** su questioni emerse nella Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi da approfondire in collaborazione con i Dicasteri della Curia romana

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/14/0212/00454.html>

Sala Stampa Santa Sede, Bollettino n. 212, 14/03/2024

Al 30 aprile 2024, tutti i link segnalati sono attivi e raggiungibili attraverso gli indirizzi web riportati.

# Udienza ai dirigenti e ai dipendenti di Tv2000 e Radio InBlu

## (29 gennaio 2024)

---

*Il 29 gennaio 2024, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in udienza i dirigenti, i dipendenti di Tv2000 e Radio InBlu in occasione del 25° anniversario della nascita.*

*Cari fratelli e sorelle, buongiorno!*

Sono contento di accogliervi in occasione del 25° anniversario della nascita di Tv2000 e del circuito InBlu2000. Saluto Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, e Mons. Piero Coccia, Presidente della Fondazione “Comunicazione e Cultura” e di “Rete Blu”, e tutti voi che lavorate in questi *media*.

Sono passati dieci anni dal nostro precedente incontro e molto è cambiato nel panorama mediatico. L’innovazione tecnologica ha trasformato le modalità di produzione dei contenuti, così come la loro fruizione; e ora l’intelligenza artificiale «sta modificando in modo radicale anche l’informazione e la comunicazione e, attraverso di esse, alcune basi della convivenza civile» (*Messaggio per la 58<sup>a</sup> Giornata mondiale delle comunicazioni sociali*).

In questo vortice, che pare trascinare non solo gli operatori del settore ma un po’ tutti noi, ci sono tuttavia alcuni principi che restano fissi, come stelle alle quali guardare per orientarsi e non smarrire la rotta. E ciò riguarda in modo particolare voi, che, insieme al quotidiano “Avvenire” e all’Agenzia Sir, avete un’appartenenza ben precisa: la Conferenza Episcopale Italiana. Questo non è un limite, anzi è espressione di una grande libertà, perché ricorda che la comunicazione e l’informazione hanno sempre le radici nell’umano. E, ancora, sottolinea l’importanza di incarnare la fede nella cultura, in particolare attraverso la testimonianza, narrando storie in cui il buio che è intorno a noi non spenga il lume della speranza. È fondamentale ricordare e vivere questa appartenenza. Per questo vorrei indicarvi tre parole per proseguire sulla strada del vostro lavoro.

La prima è *prossimità*, essere prossimo. Ogni giorno – tramite la televisione o la radio – vi fate vicini a tante persone, che trovano in voi degli amici da cui ricevere informazioni, con cui trascorrere piacevolmente del tempo, o andare alla scoperta di realtà, esperienze e luoghi nuovi. E questa prossimità si estende anche ai territori e alle periferie dove la gente abita. A me piace pensare che la prossimità è una delle qualità di Dio che si è fatto prossimo a noi. Sono tre le cose che fanno vedere Dio: la prossimità: si fa prossimo; la tenerezza: Dio è tenero; la compassione: sempre perdonata. Non dimenticatevi questo: prossimità, compassione e tenerezza. Vi incoraggio a continuare a creare reti, a tessere legami, a raccontare il bello e il buono

delle nostre comunità – con prossimità –, a rendere protagonisti quanti solitamente finiscono a fare le comparse o non vengono nemmeno presi in considerazione. La comunicazione – lo sappiamo – rischia di appiattirsi su alcune logiche dominanti, di piegarsi al potere o addirittura di costruire *fake news*. Non cadete nella tentazione di allinearvi, andate controcorrente, sempre consumando le suole delle scarpe e incontrando la gente. Solo così potete essere “autentici per vocazione”, come dice un vostro slogan. E non dimenticate mai quanti sono ai margini, le persone povere, le persone sole e, più brutto ancora, le persone scartate.

La prima parola era *prossimità*, la seconda che vi lascio è *cuore*, nella pregnanza del suo senso biblico e della tradizione cristiana. In questi ultimi anni l'avete ritrovata spesso nei *Messaggi per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali*. Potrebbe sembrare fuori luogo accostare il cuore al mondo tecnologico, come è ormai quello della comunicazione, invece tutto nasce da lì. Non si può osservare un fatto, non si può intervistare qualcuno, non si può raccontare qualcosa se non a partire dal cuore. Infatti, il comunicare non si risolve nella trasmissione di una teoria o nell'esecuzione di una tecnica, ma è un'arte che ha al centro la «capacità del cuore che rende possibile la prossimità» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 171). Ciò permette di fare spazio all'altro – restringendo un po' quello dell'io –, di liberarci dalle catene dei pregiudizi, di dire la verità senza separarla dalla carità. Mai separare i fatti dal cuore! E poi, avere coraggio. Non è un caso che “coraggio” deriva da *cor*. Chi ha cuore ha anche il coraggio di essere alternativo, senza però diventare polemico o aggressivo; di essere credibile, senza avere la pretesa di imporre il proprio punto di vista; di essere costruttore di ponti. E questo è molto importante: un comunicatore possiamo pensarlo come un ponte, perché il comunicatore necessariamente è un costruttore di ponti.

E la terza parola è *responsabilità*. Ognuno deve fare la propria parte per assicurare che ogni forma di comunicazione sia obiettiva, rispettosa della dignità umana e attenta al bene comune. In questo modo, potremo ricucire le fratture, trasformare l'indifferenza in accoglienza e relazione. Il vostro è uno di quei mestieri che hanno il carattere della vocazione: siete chiamati a essere messaggeri che informano con rispetto, con competenza, contrastando divisioni e discordie. E sempre ricordando che al centro di ogni servizio, di ogni articolo, di ogni programma c'è la persona: non dimenticare questo. È proprio ciò che dà senso alla comunicazione.

Cari amici, dieci anni fa avete avviato una fase di ripensamento e riorganizzazione del vostro lavoro; in questi giorni avete aggiunto un ulteriore tassello con il lancio della vostra “App”. Che anch'essa contribuisca a comunicare con prossimità, cuore e responsabilità. Andate avanti su questa strada, ricordando quello che diceva il vostro Patrono San Francesco di Sales: «Non è per la grandezza delle nostre azioni che noi piaceremo a Dio, ma per l'amore con cui le compiamo» (*Trattenimenti spirituali*).

Vi benedico di cuore. E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

FRANCESCO

© COPYRIGHT - LIBRERIA EDITRICE VATICANA

# Udienza ai membri dell’Azione Cattolica Italiana

## (25 aprile 2024)

---

*Il 25 aprile 2024 Papa Francesco ha ricevuto in udienza, in Piazza San Pietro, i membri dell’Azione Cattolica Italiana, in occasione della XVIII Assemblea Nazionale (Sacrofano, 25 - 28 aprile 2024), sul tema A braccia aperte.*

*Cari amiche e amici dell’Azione Cattolica, buongiorno e benvenuti!*

Grazie per la vostra presenza. Vi saluto con affetto, in particolare il Presidente nazionale e l’Assistente generale. Poco fa, passando in mezzo a voi, ho incrociato sguardi pieni di gioia, pieni di speranza. Grazie per questo abbraccio così intenso e bello, che da qui vuole allargarsi a tutta l’umanità, specialmente a chi soffre. Mai dobbiamo dimenticare le persone che soffrono.

Il titolo che avete scelto per il vostro incontro è infatti “*A braccia aperte*”. L’abbraccio è una delle espressioni più spontanee dell’esperienza umana. La vita dell’uomo si apre con un abbraccio, quello dei genitori, primo gesto di accoglienza, a cui ne seguono tanti altri, che danno senso e valore ai giorni e agli anni, fino all’ultimo, quello del congedo dal cammino terreno. E soprattutto è avvolta dal grande abbraccio di Dio, che ci ama, ci ama per primo e non smette mai di stringerci a sé, specialmente quando ritorniamo dopo esserci perduti, come ci mostra la parabola del Padre misericordioso (cfr *Lc 15,1-3.11-32*). Cosa sarebbe la nostra vita, e come potrebbe realizzarsi la missione della Chiesa senza questi abbracci? Perciò vorrei proporvi, come spunti di riflessione, tre tipi di abbraccio: *l’abbraccio che manca, l’abbraccio che salva e l’abbraccio che cambia la vita*.

Primo: *l’abbraccio che manca*. Lo slancio che oggi esprimete in modo così festoso non è sempre accolto con favore nel nostro mondo: a volte incontra chiusure, a volte incontra resistenze, per cui le braccia si irrigidiscono e le mani si serrano minacciose, divenendo non più veicoli di fraternità, ma di rifiuto, di contrapposizione, anche violenta a volte, un segno di diffidenza nei confronti degli altri, vicini e lontani, fino a portare al conflitto. Quando l’abbraccio si trasforma in un pugno è molto pericoloso. All’origine delle guerre ci sono spesso abbracci mancati o abbracci rifiutati, a cui seguono pregiudizi, incomprensioni, sospetti, fino a vedere l’altro un nemico. E tutto ciò purtroppo, in questi giorni, è sotto i nostri occhi, in troppe parti del mondo! Con la vostra presenza e con il vostro lavoro, invece, voi potete testimoniare a tutti che la via dell’abbraccio è la via della vita.

Il che ci porta al secondo passaggio. Il primo era l’abbraccio che manca, adesso vediamo *l’abbraccio che salva*. Già umanamente abbracciarsi significa esprimere valori positivi e fondamentali come l’affetto, la stima, la fiducia, l’incoraggiamento, la riconciliazione. Ma diventa ancora più vitale quando lo si vive nella dimensione

della fede. Al centro della nostra esistenza, infatti, c'è proprio l'abbraccio misericordioso di Dio che salva, l'abbraccio del Padre buono che si è rivelato in Cristo, e il cui volto è riflesso in ogni suo gesto – di perdono, di guarigione, di liberazione, di servizio (cfr *Gv* 13,1-15) – e il cui svelarsi raggiunge il suo culmine nell'Eucaristia e sulla Croce, quando Cristo offre la sua vita per la salvezza del mondo, per il bene di chiunque lo accolga con cuore sincero, perdonando anche ai suoi crocifissori (cfr *Lc* 23,34). E tutto questo ci è mostrato perché anche noi impariamo a fare lo stesso. Perciò, non perdiamo mai di vista l'abbraccio del Padre che salva, paradigma della vita e cuore del Vangelo, modello di radicalità dell'amore, che si nutre e si ispira al dono gratuito e sempre sovrabbondante di Dio (cfr *Mt* 5,44-48). Fratelli e sorelle, lasciamoci abbracciare da Lui, come bambini (cfr *Mt* 18,2-3; *Mc* 10,13-16), lasciamoci abbracciare da Lui come bambini. Ognuno di noi ha nel cuore qualcosa di bambino che ha bisogno di un abbraccio. Lasciamoci abbracciare dal Signore. Così, nell'abbraccio del Signore impariamo ad abbracciare gli altri.

Andiamo al terzo passo. Primo, l'abbraccio che manca; secondo, l'abbraccio che salva; terzo, *l'abbraccio che cambia la vita*. Un abbraccio può cambiare la vita, mostrare strade nuove, strade di speranza. Sono molti i Santi nella cui esistenza un abbraccio ha segnato una svolta decisiva, come San Francesco, che lasciò tutto per seguire il Signore dopo aver stretto a sé un lebbroso, come lui stesso ricorda nel suo testamento (cfr *FF* 110,1407-1408). E se questo è stato valido per loro, lo è anche per noi. Ad esempio per la vostra vita associativa, che è multiforme e trova il denominatore comune proprio nell'abbraccio della carità (cfr *Col* 3,14; *Rm* 13,10), unico contrassegno essenziale dei discepoli di Cristo (cfr *Lumen gentium*, 42), regola, forma e fine di ogni mezzo di santificazione e di apostolato. Lasciate che sia essa a plasmare ogni vostro sforzo e servizio, perché possiate vivere fedeli alla vostra vocazione e alla vostra storia (cfr Discorso all'Azione Cattolica, 30 aprile 2017).

Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo quanto più saprete stringere a voi e sorreggere ogni fratello bisognoso con braccia misericordiose e compassionevoli, da laici impegnati nelle vicende del mondo e della storia, ricchi di una grande tradizione, formati e competenti in ciò che riguarda le vostre responsabilità, e al tempo stesso umili e ferventi nella vita dello spirito. Così potrete porre segni concreti di cambiamento secondo il Vangelo a livello sociale, culturale, politico ed economico nei contesti in cui operate.

Allora, fratelli e sorelle, la “cultura dell’abbraccio”, attraverso i vostri cammini personali e comunitari, crescerà nella Chiesa e nella società, rinnovando le relazioni familiari ed educative, rinnovando i processi di riconciliazione e di giustizia, rinnovando gli sforzi di comunione e di corresponsabilità, costruendo legami per un futuro di pace (cfr Discorso al Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, 30 aprile 2021).

E in proposito vorrei aggiungere un ultimo pensiero. Vedervi qui tutti insieme - ragazzi, famiglie, uomini e donne, studenti, lavoratori, giovani, adulti e “adul-tissimi” (come chiamate quelli della mia generazione) - mi fa venire in mente il

Sinodo. E penso al Sinodo in corso, che giunge alla sua terza tappa, la più impegnativa e importante, quella profetica. Ora si tratta di tradurre il lavoro delle fasi precedenti in scelte che diano slancio e vita nuova alla missione della Chiesa nel nostro tempo. Ma la cosa più importante di questo Sinodo è la *sinodalità*. Gli argomenti, i temi, sono per portare avanti questa espressione della Chiesa, che è *sinodalità*. Per questo c'è bisogno di uomini e donne sinodali, che sappiano dialogare, interloquire, cercare insieme. C'è bisogno di gente forgiata dallo Spirito, di “*pellegrini di speranza*”, come dice il tema del Giubileo ormai vicino, uomini e donne capaci di tracciare e percorrere sentieri nuovi e impegnativi. Vi invito dunque ad essere “*atleti e portabandiera di sinodalità*” (cfr *ibid.*), nelle diocesi e nelle parrocchie di cui fate parte, per una piena attuazione del cammino fatto fino ad oggi.

Nei mesi scorsi avete vissuto, nelle vostre comunità, momenti di intensa esperienza associativa, con il rinnovo dei responsabili a livello diocesano e parrocchiale, e questa sera inizierà la *XVIII Assemblea nazionale*. Vi auguro di vivere anche queste esperienze non come adempimenti formali, no, ma come momenti di comunione, momenti di corresponsabilità, momenti ecclesiali, in cui contagiarvi a vicenda con abbracci di affetto e di stima fraterna (cfr *Rm 12,10*).

Carissimi, grazie per quello che siete, grazie per quello che fate! La Madonna vi accompagni sempre. Prego per voi. E vi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me, a favore, non contro! Grazie.

Dal Vaticano, 25 aprile 2024

FRANCESCO

© COPYRIGHT - LIBRERIA EDITRICE VATICANA

# Protocollo di intesa per il concorso degli insegnanti di religione (9 gennaio 2024)

---

*Il 9 gennaio 2024, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Maria Zuppi, e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno firmato l'Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall'articolo 1-bis della legge 159/19.*

*A copertura del restante 70 per cento dei posti disponibili, una procedura straordinaria riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Complessivamente si tratta di circa 6400 insegnanti.*

*L'Intesa firmata, che sostituisce integralmente quella sottoscritta il 14 dicembre 2020, ricorda che la procedura concorsuale "è bandita, nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175".*

*Il nuovo concorso si tiene a vent'anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l'insegnamento della religione cattolica.*

*Di seguito il protocollo siglato.*

PROTOCOLLO D'INTESA  
tra  
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
e  
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

**"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
e  
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

VISTA l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'Intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202;

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA l'Intesa del 28 giugno 2012, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, con la quale sono stati aggiornati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTA l'Intesa del 14 dicembre 2020, con la quale sono stati disciplinati i principali aspetti relativi alla procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019;

TENUTO CONTO che l'art. 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, introducendo, in luogo della riserva di posti nell'ambito della procedura ordinaria, una procedura

straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

VISTO l'articolo 20, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha rideterminato la percentuale messa a concorso, tra la procedura ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, e la procedura straordinaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 1-bis, fissandola rispettivamente al 30 e al 70 per cento;

TENUTO CONTO pertanto che, alla luce del nuovo quadro giuridico vigente, è necessario giungere a una nuova Intesa, come previsto dalla legge;

PRESO ATTO che sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria riservata di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del decreto legge n. 126 del 2019, alla quale è destinato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023 - 2024/2025 oggetto dell'autorizzazione a bandire e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, esclusivamente gli insegnanti di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;

TENUTO CONTO, altresì, del giudizio di legittimità costituzionale di cui alla sentenza 15 giugno 2016 n. 187 e della sentenza della Corte di Cassazione 28 gennaio 2021, n. 14815;

VISTA la normativa vigente e ravvisata la necessità di predisporre il bando di concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

#### RAGGIUNGONO L'INTESA SUI SEGUENTI PUNTI

1. La procedura di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è bandita, nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

2. Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di concorsi per l'accesso alle pubbliche Amministrazioni italiane, i concorsi per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché dall'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono quelli di cui al punto 4 dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 giugno 2012. I suddetti titoli e l'elenco delle Facoltà e Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio sono indicati, in relazione alle altre discipline ecclesiastiche, dal decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante.

4. Tra i requisiti di partecipazione al concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è prevista la certificazione dell'idoneità diocesana all'insegnamento della religione cattolica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

5. Sono ammessi a partecipare al concorso ordinario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al quale è destinato il 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 oggetto dell'autorizzazione a bandire, i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 3. Il concorso, che si articola in una prova scritta ed una orale, accerta la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente e dalle intese richiamate in premessa. L'articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell'idoneità diocesana, che è condizione per l'insegnamento della religione cattolica.

6. La presente Intesa sostituisce integralmente l'Intesa sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, propedeutica al bando di concorso per l'assunzione degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Roma, 9 gennaio 2024

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Il Ministro  
PROF. GIUSEPPE VALDITARA

Conferenza Episcopale Italiana  
Il Presidente  
S.EM. CARD. MATTEO MARIA ZUPPI

# Consiglio Episcopale Permanente

## Roma, 22 - 24 gennaio 2024

---

### Introduzione del Cardinale Presidente

*Cari Confratelli,*

negli ultimi giorni la Liturgia della Parola nella Celebrazione Eucaristica ci ha proposto il personaggio di Samuele. Prima che Davide entri in scena e ne diventi protagonista, c'è un dettaglio che ha attirato la mia attenzione. Quando Samuele arriva a Betlemme su incarico di Dio per ungere il figlio di Iesse, gli anziani della città che gli vanno incontro gli chiedono: «È pacifica la tua venuta?» (*1 Sam 16,4*). La domanda potrebbe essere così riformulata: «Sei venuto a portare la pace o la guerra?». Perché questa domanda? Forse perché, qualche pagina prima, la figura di Samuele era associata alla guerra. La gente di Betlemme, quindi, adesso pensa che la sua presenza, in un modo o in un altro, sia un preludio di scia-  
gura. Noi sappiamo che le cose non stanno affatto così. Il mandato di Dio al profe-  
ta è di designare Davide. Ma la percezione della gente è diversa. Mi sono chiesto:  
«Chi siamo noi per la nostra gente?»; «Cosa si aspettano da noi?»; «Cosa possia-  
mo fare noi per loro, come credenti e come pastori?».

### Operatori di pace

La pace è quello di cui l'umanità ha più bisogno oggi. Più volte abbiamo par-  
lato di questo tempo di guerra. Ma dobbiamo farlo, perché è la realtà di oggi e  
proietta la sua ombra sinistra su tutti. Guardando al contesto internazionale, non  
possiamo non esprimere forte preoccupazione per l'escalation di odio e violenza  
che, in Ucraina, in Medio Oriente e in moltissime altre parti del mondo, sta semi-  
nando morte e distruzione. Il rumore delle armi continua ad assordarci; il male  
della guerra si allarga; la società è come assuefatta al dolore e chi parla di pace è  
come se gridasse nel deserto. Questo vuol dire che dobbiamo rassegnarci? Mai!  
Come diceva don Primo Mazzolari, «ognuno di noi è un cielo che può dar pioggia  
o sereno, preparare la guerra o confermare la pace: ognuno di noi è guardiano de-  
gli argini della pace». La costruzione della pace è certamente un dovere dei  
“grandi” della Terra, ma chiama in causa ciascuno di noi. Ognuno deve essere  
operatore di pace, artigiano di pace. Dobbiamo trasformare la sofferenza causata  
dalla guerra nella nostra sofferenza. Chiedere la pace vuol dire fare nostre le la-  
crime di tutti i fratelli e le sorelle che soffrono e che vengono privati del loro fu-  
turo; vuol dire coinvolgersi personalmente perché solo da cuori pacificati può sgor-  
gare il desiderio di pace; vuol dire – come ha chiesto il Papa all'Angelus di dome-  
nica 21 gennaio – sentire «la responsabilità di pregare e di costruire la pace» per i

bambini, per i più piccoli, per i più deboli. L'ansia della pace è un grido che diventa preghiera. Non dobbiamo stancarci di invocare il dono della pace, di educarci alla pace, a partire dalle nostre case, dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità. Le nostre Chiese devono abolire il linguaggio della discordia e della divisione, devono avere parole di pace, chiamando i fedeli a nutrire pensieri e sentimenti di pace. In quest'ottica, l'iniziativa dell'accoglienza dei bambini ucraini, che si sta realizzando grazie alla Caritas italiana, può offrire una parola di pace concreta: può essere un'esperienza davvero evangelica perché rende possibile a tutti la solidarietà, genera legami di fraternità e si prende cura degli ultimi, di chi è piccolo e soffre per la guerra senza nemmeno sapere il perché.

### **Primato, collegialità, sinodalità**

Non lasciamo solo il Santo Padre nel ministero di pace. La sua profezia è un valore unico per l'umanità. E, ancora di più, non possiamo e non vogliamo lasciarlo solo noi, Vescovi italiani, che abbiamo con lui un rapporto non solo di prossimità geografica, ma di speciale vicinanza storica e spirituale. Il Papa e la Chiesa di Roma hanno sempre segnato in profondità il cristianesimo italiano. Tanto che l'art. 4, § 2 dello Statuto della nostra Conferenza ricorda “il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia...”. Questo “qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice”.

Con questo spirito e consci del rapporto privilegiato che lega le nostre Chiese con il Papa, stiamo vivendo da oggi la visita *ad limina*: un momento che rende ancora più manifesta la collegialità quale dimensione necessaria e insostituibile per la Chiesa sinodale. Anche le Conferenze Episcopali, nelle quali ci è dato di vivere la comunione tra noi Vescovi e la missione in seno ad un medesimo territorio, si inseriscono in questo movimento sinodale. Il nostro venire a Roma è, pertanto, un'opportunità per portare *ad limina Petri* la ricchezza, la bellezza, ma anche le fatiche dei nostri vissuti ecclesiali e del nostro camminare insieme. Allo stesso tempo, incontriamo il Vescovo di Roma per condividere con lui le sfide odierne per l'annuncio del Vangelo, accogliendo come consegna la sua parola per tutte le nostre Chiese. E tutto questo in uno stile di grande franchezza, requisito essenziale per una Chiesa che voglia essere tutta sinodale.

### **Battezzati: fratelli e sorelle nel Signore**

In questa prospettiva, tra le sfide dell'annuncio, abbiamo accolto la Dichiarazione del dicastero della Dottrina della Fede, *Fiducia supplicans*. Un documento che si pone nell'orizzonte della misericordia, dello sguardo amorevole della Chiesa su tutti i figli di Dio, senza tuttavia derogare dagli insegnamenti del Magistero. Come viene chiarito nella Presentazione, infatti, non vi è alcuna messa in discussione del significato del Sacramento del matrimonio: «Resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione».

Il card. Betori, in tal senso, ha ben chiarito l'assunto in un intervento su “Avvenire”: «Non si tratta di un ampliamento del concetto di matrimonio ma di un'applicazione concreta della convinzione di fede che l'amore di Dio non ha confini e proprio il suo operare è alla base del superamento delle situazioni difficili in cui versa l'uomo. Le benedizioni... sono “una risorsa pastorale piuttosto che un rischio o un problema”, un gesto che “non pretende di sancire né di legittimare nulla”, in cui “le persone possono sperimentare la vicinanza del Padre”». E ancora: «Pensare in questi termini la verità e il suo annuncio non toglie nulla alla sua integrità, ma rende consapevoli dello stretto nesso tra volontà salvifica di Dio e condizione storica dell'uomo». È il valore pastorale della verità cristiana, che è sempre finalizzata alla salvezza. Dio vuole che tutti siano salvi (*1 Ts 2,4*): è quindi compito della Chiesa interessarsi di tutti e di ciascuno. Non possiamo dimenticare che tutti i battezzati godono della piena dignità dei “figli di Dio” e, come tali, sono nostri fratelli e nostre sorelle.

### **Frammentazione internazionale e coesione europea**

Convinti del significato ecclesiologico e spirituale dell'unità con il Papa, nostro Primate, ne vediamo la necessità in un tempo di frammentazione della comunità internazionale, di nazionalismi ed etnicismi. Siamo in un tempo in cui le organizzazioni sovranazionali faticano a essere punti di riferimento su scala globale, come purtroppo accade per le Nazioni Unite. La stessa Unione Europea necessita di maggiore coesione e capacità di azione in relazione ai conflitti in corso e alla promozione della pace e rispetto ad altri delicati scenari, tra cui le dinamiche demografiche, il cambiamento climatico, la tutela dei diritti fondamentali, la giustizia sociale di fronte alle diffuse povertà, la cooperazione internazionale.

La coesione tra Paesi europei, in questo mondo dinamico e complesso, è un dono per i singoli popoli: il processo verso un'Europa “unita nella diversità” richiede però che le sue fonti ideali e spirituali siano costantemente richiamate, e semmai rinnovate, così da costituire un punto di riferimento per l'attività politica.

L'unità delle genti – lo ricordiamo – è una profezia che scaturisce dal seno della Chiesa. Bisogna, dunque, coltivare l'anima dell'Europa e rifarsi ai suoi fondamenti storici e valoriali, richiamandoli anche in vista dell'imminente rinnovo del Parlamento europeo.

Sono temi appena accennati, ma che meritano ulteriore attenzione e impegno.

### **Portatori di speranza**

Samuele è stato per il popolo d'Israele una figura fondamentale, perché ha segnato la transizione da un regime politico ad un altro. Il Signore ha fatto di lui uno strumento di novità non solo religiosa, ma anche sociale e civile. La fede ci chiede di interessarci della vita delle persone. Se guardiamo alla nostra gente, la pace di cui ho parlato sinora diventa sinonimo di speranza. La domanda dei betlemiti a Samuele è come quella che ci rivolge tanta gente: «Ci sono ancora motivi per sperare per il futuro?»; «Puoi darci ragioni per guardare con fiducia al domani nostro e dei nostri figli?».

## La nostra speranza

Spesso la speranza sembra offuscarsi. Magari è solo una sensazione. Forse un clima dovuto alle conseguenze del Covid, che ha toccato in profondità persone e rapporti. Questo, però, induce allo spaesamento di tante persone. Il Rapporto annuale del Censis sulla situazione sociale del Paese (2023) parla degli italiani come «sonnambuli»: «Il portato antropologico della difficile transizione dalla grammatica trasparente di un mondo che presentava problemi risolvibili con competenza, impegno raziocinio, a un mondo reso opaco dall'incertezza». Spaesamento, muoversi da sonnambuli in un mondo opaco, dove non si vede il futuro. Questo avviene un po' anche nella Chiesa: un senso di declino, evidenziato da tanti indicatori negativi: i numeri decrescenti di vocazioni e praticanti, il diminuito rilievo della Chiesa. Il senso del declino si diffonde tra sacerdoti, cristiani, mentre una Chiesa troppo preoccupata, se non rassegnata, diventa poco attrattiva, soprattutto per i giovani.

Ma non partiamo solo da questo! Il *primum*, in una prospettiva cristiana della storia, è la vocazione ad essere Chiesa in Italia: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia...» (*Mt 6,33*), dice Gesù.

Siamo nell'anno preparatorio al Giubileo. Scrive Papa Francesco per il 2025: «Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante. Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l'urgenza. Per questo ho scelto il motto *Pellegrini di speranza*».

Oggi la Chiesa è chiamata a essere sé stessa con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante: chiamata dal Signore, dalla sete di senso e di fede di tanti, dal disorientamento di molti, dal bisogno dei poveri, dalla solitudine orgogliosa e disperata di parecchi, dalle inquietudini. Non è solo il tempo della secolarizzazione, ma è anche il tempo della Chiesa! È il tempo della Chiesa, della sua forza di relazione, di gratuità. Non del declino, ma della vocazione a essere Chiesa di Dio! La Chiesa, con i suoi limiti, è un grande dono per noi e per l'umanità degli italiani. Lo vediamo: è una realtà che chiama alla speranza. Il Giubileo coinvolgerà i nostri popoli nel cammino di *pellegrini della speranza*.

## Tempo di crisi?

Non facciamoci intimidire da letture solo sociologiche della Chiesa! Ben altre sono le letture della realtà e del mistero della Chiesa! Non facciamoci intimidire da una cultura per cui la fede è al tramonto! È la prepotenza del pessimismo, che pare realismo. Il pessimismo diventa una specie di sicurezza e motiva la pigrizia e l'abitudine. Non facciamoci intimidire da letture della Chiesa che interpretano la nostra azione come politica. Siamo aperti al dialogo, ma non ci lasceremo dire da altri quale sia il contenuto dell'azione caritativa o della missione, che non sono mai di parte, perché l'unica parte della Chiesa è Cristo e la difesa della persona,

della vita, dall'inizio alla fine. Certe letture vogliono dividere Vescovi e cristiani, mentre invece sento tanto viva la comunione tra Vescovi e popolo e questo vale più dei *like* dei social.

Ci sono stati anni difficili anche in passato per le Chiese in Italia. Dopo il Vaticano II, quando la comunità pareva spezzarsi nella contrapposizione tra gruppi, Vescovi e contestazione, la Chiesa praticò con fiducia una comunione inclusiva nell'ascolto mutuo. Iniziò il card. Poletti, Vicario di Roma, grande pastore, con un convegno sulle attese di carità e giustizia a Roma, chiamando in assemblea i romani nel febbraio 1974, proprio cinquant'anni fa. Fu un grande concorso di popolo. Il Vicario pose i cristiani di fronte alla povertà di Roma. Un gesto di sapienza pastorale e un messaggio: invece di dividervi e ignorarvi, parlate (e si tennero affollate assemblee di fedeli in cui tutti potevano prendere la parola), ma soprattutto ascoltate il grido dei poveri e delle periferie! Ci si preparava al Giubileo del 1975, che molti sconsigliavano di indire, considerandolo trionfalistico, ma che Paolo VI volle e fu un grande evento di fede.

Furono i primordi di un coraggioso metodo sinodale, seguito poi nel Convegno nazionale del 1976, il primo, "Evangelizzazione e Promozione Umana", preparato da un documento curato dal segretario CEI, il Servo di Dio Enrico Bartoletti, che enunciava la forte affermazione: «Non sembra, perciò, eccessivo dire che l'Italia è un Paese da evangelizzare». Tale visione ha ispirato anni di programmi, azioni, scelte pastorali, nonostante il senso di crisi e di sconcerto di allora. Ricordo quei momenti difficili, che ho vissuto un poco quand'ero giovane e, oggi, comprendo come illuminati Pastori, a partire da San Paolo VI, non ebbero timore di predicare il Vangelo, di far parlare, di ascoltare, di convocare, consapevoli di essere un unico popolo di Dio, che aveva e ha una missione in Italia. Quei Vescovi ebbero coraggio, perché, in quegli anni, si scriveva che il cristianesimo stava per finire. Nello smarrimento, c'era contrapposizione di ricette per il futuro e forte incomunicabilità. Quei Vescovi, la cui memoria è benedizione, ebbero fiducia nello Spirito che anima, raccoglie, ispira la Chiesa.

Pastori, in comunione con il Papa, sentirono di dover camminare avanti nella comunione, convinti della missione delle Chiese in Italia e della Chiesa italiana nel mondo. Ascoltarono e vollero che i cristiani parlassero. Progressivamente, con San Giovanni Paolo II, il popolo cristiano sentì che c'era futuro per la missione della Chiesa. Non dimentichiamo la storia! Siamo in un tempo in cui si cancellano passato e tradizione, quasi quanto è avvenuto prima di noi sia sbagliato o irrilevante; invece la storia, di cui siamo eredi, ci conforta.

## Forza nella debolezza

Le crisi presentano una Chiesa infragilita. Non ci spaventino fragilità e piccolezza! Non sono solo indici problematici, ma anche la quotidiana realtà in cui la Chiesa da sempre vive. Il profeta Samuele, ascoltando il Signore, va alla ricerca di chi è destinato alla missione regale nella famiglia di Iesse: incontra ben sette suoi figli. Nessuno è il prescelto. «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura: io l'ho scartato perché non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, il Signore guarda al cuore» (*1 Sam 16,7*), disse il Signore

sui candidati migliori. Restava Davide, piccolo, improponibile tanto che l’avevano lasciato con le greggi in campagna: «Alzati e ungilo: è lui!», dice il Signore a Samuele (ivi, 13). Era piccolo, ma con begli occhi e di gentile aspetto. Giovanni Crisostomo riflette su Davide, sulla sua piccolezza e bellezza, in rapporto a re Saul, aggressivo e potente. Davide non considera Saul un nemico, eppure lo è. Crisostomo esalta Davide: la sua forza è la mitezza e la benignità. Scrive, parlando di Davide come modello di mitezza: «Nulla è più potente della benignità». Il genio di Davide è, per Crisostomo, cercare di aver la meglio sulla crudeltà del nemico con mitezza e benignità.

Davide, fragile, diventa l’uomo della parola e della benignità, il cantore e l’uomo della preghiera. Così lo vede Crisostomo. La debolezza di Davide è un appuccio, diverso da quello comune, forte e arrogante, tipico di Saul. Del resto, l’Apostolo Paolo, in una stagione di grande vitalità missionaria e passione evangelizzatrice, afferma: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,9). La debolezza è la nostra forza, ma dobbiamo usarla con intelligenza e libertà. Partire dalla debolezza, partire da Colui che è stato crocifisso, fa sì che la carità, la mitezza, la benignità siano la cifra delle nostre relazioni e delle nostre azioni, in una società in cui invece la cifra dei rapporti è l’interesse o si esprime nella conflittualità.

Papa Benedetto XVI l’ha insegnato nell’enciclica *Deus Caritas est*: «Amore di Dio e amore del prossimo si fondono insieme: nel più piccolo incontriamo Gesù stesso e in Gesù incontriamo Dio». Con la carità, «la forza del cristianesimo – aggiunge il Papa – si espande ben oltre le frontiere della fede cristiana». Nonostante le letture pessimistiche o politiche sulla Chiesa, ben oltre le frontiere del popolo di Dio ci si accorge della forza della carità, della limpidezza attrattiva della predicazione del Vangelo, che è comunicare Gesù, della preghiera rasserenante pure in momenti dolorosi, della disponibilità dei cristiani e dei sacerdoti a tutti senza preclusione. Questa è una realtà viva nella società italiana. Questa visione ci sostiene di fronte ai problemi quotidiani, che non possono essere il nostro orizzonte. Il nostro non è un pessimismo di una vecchia istituzione, ma il sentimento di Nicodemo, che comprende dalla parola di Gesù che vuol dire rinascere dall’alto.

La questione sociale è sempre anche una questione morale e – oserei dire – spirituale. Nella nostra società si assiste a una divaricazione sempre più ampia tra chi è povero e chi è benestante, le disuguaglianze sono aumentate e c’è come una cronicizzazione della povertà. Lo si nota dall’accesso ai beni fondamentali come il cibo, i servizi sanitari e le medicine, l’istruzione soprattutto quella superiore. Il malessere dei poveri, che crea sacche di pericolosa depressione, deriva anche dalla consapevolezza che non c’è più un ascensore sociale che consenta di sognare un miglioramento. Consentire a tutti pari opportunità significa anche operare per eliminare la disuguaglianza di genere: non è ammissibile che le donne mediamente guadagnino meno degli uomini per le medesime mansioni. In generale, esiste nel nostro Paese un problema di riconoscimento della dignità delle persone e del loro lavoro, mal retribuito a causa di contratti precari e di lavoratori sfruttati. Se vogliamo essere profeti di speranza nella nostra terra dobbiamo assumere il peso delle sofferenze degli ultimi, aiutando, nel vicendevole rispetto dei ruoli ma anche nella necessaria collaborazione, anche chi governa a riconoscere le priorità nelle decisioni che riguardano il bene di tutti.

## A sostegno dell'educazione scolastica

Della vicenda di Samuele riprendo ancora un'ultima immagine. Quella di lui ancora giovinetto, che vive presso il santuario di Silo dove riceve un'istruzione religiosa e sicuramente anche umana dal sacerdote Eli. Il Primo libro di Samuele dà ampio rilievo a questo tempo di formazione, che si conclude con questa affermazione: «Samuele crebbe e il Signore fu con lui» (*I Sam 3,19*). Non credo che sottolineeremo mai abbastanza l'importanza di una formazione integrale della persona, sin dalla più tenera età, che tenga conto della storia della nostra cultura segnata dal fattore religioso e apra la mente e il cuore al trascendente. È in questo quadro di riferimento che saluto con piacere la firma lo scorso 9 gennaio dell'accordo tra CEI e Ministero dell'Istruzione e del Merito per il prossimo concorso degli Insegnanti di Religione Cattolica. Questi insegnanti – la stragrande maggioranza dei quali sono laici – comunicano a scuola i valori dell'Umanesimo cristiano. Sono i formatori delle prossime generazioni. A loro il compito ecclesiale e civile di educare alla pace, di educare alla legalità, di educare alla cultura, mostrando come il Cristianesimo ha contribuito a fondare i valori di libertà e rispetto dell'altro, che sono alla base della nostra società. L'attenzione verso le nuove generazioni è un tema cruciale per il futuro della Chiesa e della società. I giovani sono il presente delle nostre comunità. È un tema al centro del Cammino sinodale su cui avremo modo di tornare in futuro.

## Conclusione

Ho voluto aprire questa nostra riunione con alcune riflessioni, perché credo che dallo scambio di opinioni, sentimenti ed esperienze può maturare una visione più aperta alla speranza della nostra realtà. Non ho da insegnare, ma credo che il comune discorso debba partire da un punto, sicuramente per superarlo. Lo scambio è un anello della struttura di comunione della CEI, che andrà rivisitato nel decisivo Cammino sinodale, per un suo migliore funzionamento che consideri anche lo snodo decisivo delle Conferenze regionali e delle Commissioni episcopali.

Di fronte al popolo italiano, alle istituzioni locali o nazionali, alle componenti della vita culturale, sociale e politica, la Chiesa si presenta qual è, senza alterigia, ma consapevole di avere una missione unica. Faccio mie le parole di un sacerdote romano, don Andrea Santoro, ucciso mentre pregava a Trebisonda, in Turchia, nel 2006: «La via più alta della superiorità è quella dell'amore e della giustizia che si china sul diritto e sul bisogno dell'altro, che non si lascia vincere dal male, ma vince il male con il bene, che si apre al perdono perché non vuole giudicare ma salvare, che non ha altro motivo di vanto se non nella gioia e nella vita dell'altro».

Roma, 22 gennaio 2024

Card. Matteo Maria Zuppi  
*Arcivescovo di Bologna*  
*Presidente della CEI*

## Comunicato finale

*La riflessione sulla capacità della Chiesa di incidere nella società, aprendo orizzonti di speranza ed educando alla pace, ha fatto da filo conduttore alla sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente che si è svolta a Roma, dal 22 al 24 gennaio, sotto la guida del Cardinale Presidente Matteo Maria Zuppi.*

*Sostenuti dalle parole del Presidente e dalle continue sollecitazioni di Papa Francesco, i Vescovi hanno ribadito l'urgenza che l'anelito di pace si declini in preghiera, amicizia, volontà di educare alla riconciliazione, perché mai come in questo tempo servono artigiani di pace. E questo a tutti i livelli: internazionale, nazionale, comunitario, ecclesiale, familiare, individuale. L'impegno per la pace diventa un'urgenza, ma anche una responsabilità, in prima istanza per la Chiesa.*

### Parole di speranza per il mondo di oggi

Ringraziando il Presidente per quanto affermato, i Vescovi hanno concordato sulla necessità di offrire parole di speranza rispetto alle grandi questioni che interrognano l'umanità e di indicare modalità concrete per la costruzione del bene comune. Il tutto nella consapevolezza di essere nel mondo non per conquistare spazi, ma una presenza significativa che fa della debolezza la sua forza. Essere deboli - è stato precisato - non vuole dire essere irrilevanti, ma porsi, con mitezza, in modo antitetico rispetto alla cultura dominante della potenza e della sopraffazione.

In quello che il Cardinale Presidente ha definito il “tempo della Chiesa”, l’evangelizzazione è soprattutto testimonianza, impegno sul piano culturale perché il Vangelo - che è la Buona Notizia - possa essere comunicato in modo efficace a tutti. Con una visione e una consapevolezza maturate negli ultimi 50 anni, scanditi da importanti Convegni ecclesiali e da pronunciamenti che hanno fatto la storia della Chiesa in Italia. Tale bagaglio aiuta a leggere con più chiarezza il contesto attuale, lacerato da contraddizioni e da problemi che attanagliano le famiglie, i più poveri, gli ultimi.

Nel dibattito, i Vescovi hanno espresso preoccupazione per il diffondersi di una cultura del conflitto, che ha nel linguaggio violento e nella corsa al riarmo due elementi fondamentali. È invece quanto mai necessario educare alla pace, proponendo percorsi formativi e alternative valide, specialmente alle nuove generazioni, spesso destinatarie di un’attenzione marginale. In tema di formazione, il Consiglio Permanente ha salutato con favore la firma, lo scorso 9 gennaio, dell’Intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in vista del concorso per gli insegnanti di religione, evidenziando come, da una parte, questo traguardo valorizzi quanti operano nella scuola e, dall’altra, apra una riflessione sulle modalità per coinvolgere quanti invece scelgono di non avvalersi di questo insegnamento.

Alla luce di quanto espresso dal Cardinale Presidente nell’*Introduzione* ai lavori, il Consiglio Permanente ha condiviso alcune riflessioni sulla Dichiarazione del Dicastero della Dottrina della Fede, *Fiducia supplicans*. Il documento, ha spiegato il Cardinale, “si pone nell’orizzonte della misericordia, dello sguardo amorevole della Chiesa su tutti i figli di Dio, senza tuttavia derogare dagli insegnamenti

del Magistero”. Come peraltro già sottolineato dalla Dichiarazione stessa che conferma la dottrina tradizionale della Chiesa sul matrimonio e non ammette alcun “tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione”.

### **La fase sapienziale del Cammino sinodale**

I Vescovi hanno scelto il tema principale della 79<sup>a</sup> Assemblea Generale che si terrà dal 20 al 23 maggio 2024: la ricezione della fase sapienziale del Cammino sinodale. Sarà l’occasione per accogliere la restituzione proveniente dalle Chiese locali, attraverso il lavoro delle commissioni del Cammino sinodale, avviarsi verso l’ultima fase, quella profetica, ed elaborare il contributo specifico della Conferenza Episcopale Italiana al Sinodo dei Vescovi.

Nel corso dei lavori, è stata messa in evidenza la connessione tra il percorso nazionale e quello universale. La fase sapienziale, infatti, ben si integra con la domanda affidata dal Sinodo dei Vescovi: “Come essere Chiesa sinodale in missione?”, in quanto i cinque temi indicati come prioritari nelle Linee guida del 2023 (missione, comunicazione, formazione, corresponsabilità e strutture) sono il frutto del biennio della fase narrativa (2021 - 2022, 2022 - 2023), il cui primo anno si è svolto in maniera del tutto aderente al Documento preparatorio del Sinodo. Per questo, il Consiglio Permanente ha stabilito di non aggiungere nuove tracce e nuove domande, ma di proseguire nel percorso di “discernimento” che le Chiese in Italia stanno portando avanti. In quest’ottica, è stato approvato il cronoprogramma che scandirà le tappe fino al 2025. Sono previste, tra l’altro, due Assemblee sinodali – dal 15 al 17 novembre 2024 e dal 31 marzo al 4 aprile 2025 – le cui modalità di lavoro saranno definite nei prossimi mesi. Le proposte e le indicazioni concrete, sia come esortazioni e orientamenti, sia come determinazioni e delibere, verranno trasmesse al Consiglio Episcopale Permanente e all’Assemblea Generale del maggio 2025. Un punto molto importante, è stato sottolineato, sarà la recezione perché dovrà avvenire in forma sinodale con il coinvolgimento di tutte le Chiese locali.

### **Rito di istituzione di catechisti**

Il Consiglio Permanente ha poi condiviso la proposta di una versione italiana del rito di istituzione di catechisti (il ministero è stato istituito da Papa Francesco il 10 maggio 2021, con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio *“Antiquum Ministerium”*), che sarà presentata all’Assemblea di maggio per l’approvazione definitiva. Il testo è frutto dell’interlocuzione con il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che il 9 febbraio 2023 aveva accolto la proposta di un adattamento *ad experimentum* dell’*Editio typica* del Rito di istituzione di catechisti. I Vescovi hanno convenuto sull’opportunità di adeguati cammini di formazione, come previsto dalla Nota *ad experimentum* del 13 luglio 2022, oltre che di prassi comuni nelle diocesi vicine. È stata dunque preparata la traduzione in lingua italiana

del rito liturgico previsto dal Pontificale Romano: l'adattamento tiene in considerazione le indicazioni della Nota CEI e le scelte stilistiche per gli adattamenti italiani degli altri libri liturgici per le Chiese che sono in Italia.

## **Verso il Giubileo**

È stato presentato ai Vescovi il calendario degli appuntamenti del Giubileo predisposti dalla Santa Sede, con le indicazioni relative alle iscrizioni e alla partecipazione. In quest'ottica, è stata ribadita l'importanza del delegato diocesano che ha il compito di interfacciarsi con il Dicastero per l'Evangelizzazione per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e la promozione degli eventi in diocesi e del pellegrinaggio diocesano o regionale. In vista del Giubileo, potranno essere proposte iniziative di preghiera, che insieme al Vescovo vedano protagonista il Popolo di Dio, nell'arco del 2024, un anno che Papa Francesco ha deciso di dedicare proprio alla preghiera. “I prossimi mesi – ha spiegato il Pontefice all’Angelus di domenica 21 gennaio - ci condurranno all’apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentarvi la forza della speranza di Dio. Per questo iniziamo oggi l’Anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l’assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa e del mondo”.

## **Comunicazioni**

*Uffici e Servizi CEI.* È proseguita la riflessione sulla riforma degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

*Settimana Sociale.* Il Segretario Generale, Mons. Giuseppe Baturi, ha dato notizia che sarà Papa Francesco a chiudere la 50<sup>a</sup> Settimana sociale dei cattolici in Italia (Trieste, 3 - 7 luglio 2024). “Il Santo Padre – ha detto Mons. Baturi – sarà con noi domenica 7 luglio per portare un messaggio ai partecipanti all’appuntamento di Trieste e per celebrare la Messa”.

## **Adempimenti**

I Vescovi hanno approvato la pubblicazione del Messaggio per la Giornata del primo maggio (*Lavoro è partecipazione*) curato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

Infine, è stata presentata la proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per l’anno in corso ribadendo la necessità di diffondere la cultura della partecipazione e corresponsabilità nel sostegno alla Chiesa.

## **Nomine**

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:

- Membro della Commissione Episcopale per il laicato: S.E.R. Mons. Antonio D'ANGELO, Arcivescovo coadiutore di L'Aquila;
- Membro della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita: S.E.R. Mons. Michele FUSCO, Vescovo di Sulmona – Valva;
- Membro della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo: S.E.R. Mons. Gaetano CASTELLO, Vescovo ausiliare di Napoli;
- Presidente del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica: S.E.R. Mons. Ivan MAFFEIS, Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve;
- Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC): Don Luigi VITALE (Nola);
- Consulente ecclesiastico nazionale della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana: Don Carlo BELLINI (Carpi);
- Consulente ecclesiastico nazionale dell'Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione (AIART): Don Domenico BENEVENTI (Acerenza);
- Consulente ecclesiastico nazionale dell'Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI): Padre Riccardo LUFRANI, OP;
- Assistente ecclesiastico generale dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI): Don Andrea TURCHINI (Rimini);
- Consulente ecclesiastico nazionale dell'Associazione Professionale Italiana dei Collaboratori Familiari (API-COLF): Don Francesco POLI (Bergamo).

\* \* \*

Inoltre, la Presidenza, nella riunione del 22 gennaio 2024, ha proceduto alle seguenti nomine:

- Membro emerito della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace: S.E.R. Mons. Guerino DI TORA, Vescovo già ausiliare di Roma;
- Membro emerito della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita: S.E.R. Mons. Mario MEINI, Vescovo emerito di Fiesole.

La Presidenza, inoltre, ha dato il benestare alla nomina di Don Valerio BERSANO (Alessandria) a Segretario Nazionale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria, della Pontificia Unione Missionaria.

Roma, 24 gennaio 2024

# Consiglio Episcopale Permanente

## Roma, 18 - 20 marzo 2024

---

### Introduzione del Cardinale Presidente

*Cari Confratelli,*

in preparazione a questa sessione del Consiglio Episcopale Permanente, mi sono chiesto, come sempre, quale fosse la priorità da offrire alla nostra riflessione e condivisione. Ho trovato un'unica e chiara risposta: la pace. I conflitti di cui l'umanità si sta rendendo protagonista in questo primo quarto del XXI secolo ci mostrano la fatica di essere fratelli, abitanti della casa comune. Vediamo anche le conseguenze di "non scelte", di rimandi colpevoli, di occasioni perdute. È la fraternità stessa a essere messa in dubbio, la possibilità di convivere senza dover competere o addirittura eliminare l'altro per poter vivere. E se è messa in discussione la fraternità, lo è sempre anche l'individuo! Possiamo ancora accettare che solo la guerra sia la soluzione dei conflitti? Ripudiarla non significa arrestarne la progressione o dobbiamo aspettare l'irreparabile per capire e scegliere? A Papa Francesco, di cui proprio domani celebreremo gli undici anni dall'inizio del Suo ministero petrino, vogliamo rinnovare l'augurio delle Chiese in Italia e assicurare la nostra preghiera, perché «il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa Chiesa come guida e pastore del Popolo santo di Dio» (*Preghiera universale*, Venerdì Santo). Lo stiamo incontrando durante le visite *ad limina* delle Conferenze Episcopali Regionali, occasione di confronto e mutuo ascolto anche con i Suoi collaboratori. In questo tempo di conflitti, di divisioni, di sentimenti nazionalisti, di odi, di contrapposizioni, il servizio della Chiesa per l'unità brilla come una luce di speranza. E tale servizio, che coinvolge i Vescovi e tutte le comunità, si fa proprio partendo dal ministero del Vescovo di Roma, il Papa. Pace è sicuramente una delle parole chiave del Suo Pontificato: siamo sempre più consapevoli che «per accogliere Dio e la sua pace non si può stare fermi, non si può stare comodi aspettando che le cose migliorino. Bisogna alzarsi, cogliere le occasioni di grazia, andare, rischiare. Bisogna rischiare» (*Omelia*, 1° gennaio 2023). L'impegno personale e di tutte le nostre comunità resta quello di essere "artigiani di pace", tessitori di unione in ogni contesto, pacifici nelle parole e nei comportamenti, ammoniti anche a dire "pazzo" al prossimo, per imparare ad amare il nemico e renderlo di nuovo quello che è: fratello. Ascoltiamo la voce di quanti soffrono, delle vittime, di quanti hanno visto violati i diritti elementari e rischiano che le loro grida si perdano nell'indifferenza o nell'abitudine. In modo concreto e possibile a tutti vorremmo che questa scelta di essere operatori di pace sia anzitutto nella preghiera incessante e commossa, ma che diventi anche solidarietà. Ad esempio, con l'Ucraina, mediante la diffusa accoglienza per le vacanze estive ai bambini orfani o vittime – lo sono tutti – di quella catastrofe che è la guerra. In

questa stessa prospettiva vivremo durante la prossima Assemblea Generale una giornata di preghiera, digiuno e solidarietà. Invitiamo le nostre comunità ad accompagnare già dalle prossime settimane questo nuovo momento di unione e vicinanza verso quanti stanno soffrendo per i conflitti in corso. Allo stesso tempo, rinnoviamo l'appello alla partecipazione alla “Colletta per la Terra Santa” che si raccoglie il Venerdì Santo.

### **La via per una pace giusta e sicura**

Le parole del Santo Padre sulla pace sono tutt'altro che ingenuità. È sofferta e drammatica condivisione di un dolore che non potremo mai misurare. Viviamo un lunghissimo Venerdì Santo, quando si fece e si fa buio su tutta la terra e le tenebre cancellano la vita e ogni luce, a volte sembra anche la speranza e le stesse coscienze. La Chiesa è sempre Maria sotto la croce dei suoi figli: non può abituarsi al buio e crede alla luce anche quando ci sono solo le tenebre. L'empatia e la pietà femminili prevalgono su tutto, su ogni valutazione pur indispensabile relativa ad aggressori e aggrediti, a ragioni e torti. La vita viene prima di tutto. La Chiesa è madre e vive la guerra come una madre per la quale il valore della vita è superiore a ragionamenti o schieramenti lontani da questo. San Giovanni XXIII, un mese prima dell'inizio del Concilio, diceva: «Le madri e i padri di famiglia detestano la guerra: la Chiesa, madre di tutti indistintamente, solleverà una volta ancora la conclamazione che sale dal fondo dei secoli e da Betlemme, e di là sul Calvario, per effondersi in suppli-chevole precetto di pace: pace che previene i conflitti delle armi: pace che nel cuore di ciascun uomo deve avere sue radici e sua garanzia» (*Radiomessaggio*, 11 settembre 1962). In realtà sono le sole ragioni che possono portare alla composizione dei conflitti, a risolvere le cause, facendo trionfare il diritto e il senso di responsabilità sovranazionale. La storia esige di trovare un quadro nuovo, un paradigma differente, coinvolgendo la comunità internazionale per trovare insieme alle parti in causa una pace giusta e sicura. Proprio su questo versante gli Stati e i popoli europei, le stesse istituzioni dell'Unione europea, devono riscoprire la loro vocazione originaria, improntando le relazioni internazionali alla cooperazione attraverso – come affermava Robert Schuman nella Dichiarazione del 9 maggio 1950 – «realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto». Questa Europa vivrà a giugno una grande occasione di partecipazione popolare per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. Facciamo nostro l'appello dei Vescovi europei che, in un recente documento sulle prossime elezioni, affermano: «Il progetto europeo di un'Europa unita nella diversità, forte, democratica, libera, pacifica, prospera e giusta è un progetto che condividiamo e di cui ci sentiamo responsabili. Siamo tutti chiamati a portarlo avanti anche esprimendo il nostro voto e scegliendo responsabilmente i deputati che rappresenteranno i nostri valori e lavoreranno per il bene comune nel prossimo Parlamento europeo».

## L'impegno degli artigiani di pace

Vorrei offrire un'immagine da sfondo a queste considerazioni: quella di Giuseppe e dei suoi fratelli (*Gen 37-50*), una storia di prossimità originaria, di rivalità sino quasi alla morte, di inimicizia che cresce e diventa violenza se non sconfitta e, infine, storia di riconciliazione. Il racconto di Genesi inizia con un dato: «Questa è la discendenza di Giacobbe» (*Gen 37,2*). Le vicende che seguono dipendono da questa premessa: tutti i protagonisti, oltre e prima che fratelli tra di loro, sono figli di un unico patriarca. Dimenticare questa verità rischia di compromettere le relazioni tra pari. Cosa può voler dire questo oggi?

In primo luogo, significa ricordare a noi stessi quella dimensione antropologica che ci accomuna come esseri umani. Fratelli tutti lo siamo già. Dobbiamo esserne consapevoli e imparare ad esserlo! In epoca di diffuso e smemorato individualismo non è poco! Siamo tutti bisognosi di essere riconosciuti nella nostra singolarità, unica e irripetibile. Ma perché questo avvenga c'è bisogno del noi, della comunità, di luoghi di relazione vera tra le persone, di quell'alleanza che diventa amicizia. Tutte le nostre realtà si devono misurare proprio con questo e devono diventare luoghi concreti di fraternità, esperienza di paternità e fratellanza.

In secondo luogo, per noi credenti significa tornare alla semplice fede in quel Dio Padre, che Gesù ci ha rivelato: il Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati (*1 Tm 2,4*), che ha mandato il Figlio non per condannare il mondo, ma perché sia salvato per mezzo di lui (*Gv 3,17*). La storia biblica di Giuseppe è piena di ingenuità e astuzie, sogni e delusioni, innocenza e violenza. È la storia degli uomini. Le tensioni familiari montano sino a quando il piano di eliminare il fratello viene deciso e poi non messo in atto (cfr *Gen 37,18-28*). Facilmente possiamo riconoscere tante situazioni nelle quali si sta pianificando l'eliminazione del fratello. Basta pensare ai conflitti in corso. Per tutti vogliamo rinnovare il nostro appello: pace! Riconosciamo in queste parole il saluto del Signore risorto. È una responsabilità perché questo annuncio possa incarnarsi in tutte le contraddizioni di questa nostra storia. Non possiamo rassegnarci a un aumento incontrollato delle armi, né tanto meno alla guerra come via per la pace. L'Italia – l'Europa no? – «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (*Costituzione*, art. 11).

I fratelli non avevano riconosciuto Giuseppe, pienamente integrato nella classe dirigente egiziana. Erano sospettati di aver approfittato di lui, rubandogli in casa. Giuseppe, per metterli alla prova, volle trattenere schiavo Beniamino. Ma ad un certo punto, dice la Genesi, «non poté più trattenerlo» (*Gen 45,1*). C'è un momento in cui si deve rompere il muro dell'estraneità: «Io sono Giuseppe! È ancora vivo mio padre?» (*Gen 45,3*). I fratelli erano atterriti: nel potente egiziano, che aveva in mano la loro vita, riemergeva il fratello con il quale non sapevano parlare amichevolmente e che volevano uccidere. La chiave è l'invito di Giuseppe: «Avvicinatevi a me» (*Gen 45,4*). Due mondi diversi si avvicinano. Sono fratelli. La prima domanda è: «È ancora vivo mio padre?». Una radice comune: il padre. È da lì che si deve ripartire. C'era stata una terribile carestia. Dalla crisi, si esce riscoprendosi fratelli, altrimenti si diventa concorrenti e nemici. È questo il primo passo di una rinascita. Che bisogno aveva Giuseppe di quei fratelli traditori? Invece fiorisce la fraternità. Giuseppe spiega: «Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a

voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione» (*Gen 45,7*). Anche lui ricomprende la sua vicenda e la sua sofferenza. «Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui» (*Gen 45,15*). La fraternità ritrovata fa rifiorire la conversazione che prima sembrava impossibile. Deve essere questa la nostra incessante intercessione, l'impegno di tanti artigiani di pace che speriamo ispirino degli architetti che costruiscano una pace giusta e sicura.

### **Fraternità e sinodalità scorrono insieme**

Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia sta consentendo di chiarire a noi stessi la bellezza e la precarietà di un processo che viviamo per le strade della nostra società. Quando si sta fermi in casa, si gode di una certa comodità, si pensa di capire tutto ma in realtà non si capisce il mondo e, quindi, neanche se stessi, si finisce per riempirsi di ossessioni e si dimentica cosa ci è chiesto. Le sfide in atto possono essere affrontate solo nella consapevolezza di questo cammino, tra il “già” e il “non ancora”, liberandoci da amarezze, consapevoli della responsabilità e alla ricerca di un senso. Questo – non va mai dimenticato – per i cristiani è una persona: il Crocifisso Risorto. La lettura dei materiali ricevuti dalle diocesi italiane ha rilevato entusiasmo, energia, pazienza, disponibilità, ascolto, ma anche le difficoltà, le disillusioni, la tentazione di accontentarsi di definire, le paure, l'indifferenza, le resistenze ad avviare tale processo. Se da un lato si percepisce una crisi della partecipazione alla vita della comunità, dall'altro si desidera un luogo familiare dove potersi coinvolgere. Nella prima fase del Cammino abbiamo imparato che, quando si mettono in ascolto, i cristiani diventano ospitali, aprono la loro casa per ristorarsi e ristorare alla mensa della Parola e del corpo di Gesù. Con la Costituzione pastorale *Gaudium et spes* i Padri conciliari collocarono la Chiesa nel mondo e in rapporto con il mondo non per occupare spazi, non per gestire poteri, ma come espressione «di solidarietà, di rispetto e d'amore verso l'intera famiglia umana» (GS 3). Queste parole costituiscono una svolta epocale: una Chiesa nel mondo anziché una Chiesa contro il mondo, una Chiesa che si apre al dialogo anziché una Chiesa che si chiude sentendosi assediata. Ascoltando le voci delle diocesi si percepisce una debolezza che sembra investire questioni come il posto dei poveri all'interno della Chiesa e la valorizzazione del loro apporto, il dialogo con la cultura, i rapporti ecumenici e interreligiosi, l'interlocuzione con i mondi dell'economia, delle professioni, della politica, ma anche l'apporto della vita consacrata. In alcuni casi non sono nemmeno menzionati, in molti segnalano la difficoltà o la rarità di esperienze significative, o la frustrazione di un desiderio che non riesce a concretizzarsi quanto si vorrebbe, o anche la constatazione del fatto che “si vorrebbe, ma non si sa da che parte cominciare”. È tempo di tradurre l'ascolto in scelte di governo, chiare, lungimiranti, che permettano al nostro Cammino di avere un'incidenza effettiva e una corresponsabilità che permei la Chiesa ai vari livelli. Ne abbiamo l'opportunità. La sinodalità deve significare modi e forme concrete di vita comune, semplici, vere, esigenti e umanissime, personali e comunitarie, perché la Chiesa sia comunità, servizio, relazione, amore per la Parola e per i poveri, luogo di pace e di incontro. La sinodalità

deve essere accompagnata dalla freschezza della fraternità, vissuta più che interpretata, offerta più che teorizzata, nella vita e non in laboratorio, capace di rivisitare e animare i nostri ambienti. Fraternità non virtuale, simbolica ma reale, con la fatica di riconoscerci nei fratelli così come essi sono, non come li immaginiamo noi. La nostra è una fraternità sempre segnata dal peccato, ma resa pura perché nella creta viene versato il tesoro del suo amore. Fraternità e sinodalità scorrono insieme.

## **Il dibattito non fa paura**

Si parla e si scrive sulla Chiesa, quella in Italia, il suo futuro, le difficoltà, i problemi. Non nascondo che mi appassiono molto di più alle pagine scritte con tanto amore e dono di sé da ogni cristiano e da ogni comunità che cerca, come può, di essere luce in un mondo troppo buio. Un aspetto toccato, a volte con valutazioni opposte, è la diminuita rilevanza e consistenza della Chiesa. Per qualcuno è prova di scelte sbagliate, per altri effetto di scelte non compiute, per altri ancora constatazione angosciata di scelte da compiere. Il dibattito non ci fa paura. Anzi, abbiamo più volte invitato, anche nel Cammino sinodale, a interrogarsi in maniera larga e consapevole sulla missione della Chiesa oggi in Italia, di fronte al futuro complesso e incerto del nostro mondo. E a farlo nel dialogo, tra tanti cristiani, in maniera popolare come è avvenuto e non nelle polemiche digitali, sterili, polarizzate, di convenienza.

Non si può gestire il presente con una cultura del declino, quasi si trattasse solo di mettere insieme forze diminuite, di ridurre spazi e impegno o di agoniche chiamate al combattimento. Riandare nostalgicamente al passato non è fare storia, perché questa ha una robusta connessione con il senso del futuro. Guardare al passato è una tentazione facile con l'avanzare dell'età, forse facile in un Paese anziano come l'Italia o in una Chiesa dove non poche persone sono avanti negli anni. Sì, guardare continuamente con nostalgia al passato è espressione di una senilità ecclesiale, quella che San Giovanni XXIII descriveva in questi termini: «Voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa» (*Discorso, Solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 ottobre 1962*).

È la tentazione della nostalgia di una presunta età dell'oro, quella prima del Concilio per taluni, dopo il Vaticano II per altri. Ma nella Chiesa non c'è mai una mitica età dell'oro. I credenti non possono guardare al passato e lamentarsi del presente della Chiesa o di quello del Paese. La Chiesa viene da una lunga storia, per certi versi ne è segnata, ma – radicata nel presente – guarda al futuro con speranza. Nella lettera per il Giubileo del 2025, il Papa scrive: «Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante. Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un

clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l'urgenza. Per questo ho scelto il motto *Pellegrini di speranza»* (*Lettera a S.E.R. Mons. Rino Fisichella per il Giubileo 2025*, 11 febbraio 2022).

Bisogna ricomporre un clima di fiducia e di speranza nella nostra Chiesa, liberarsi da amarezze e renderle impegno, progetto, esperienza. La Chiesa può e deve essere, vivendo così, un segno di speranza nella società italiana. Questo clima di fiducia dipende da ogni credente e da noi, pastori, insieme, collegialmente, sinodalmente, in comunione piena con il primato di Pietro, da difendere e amare sempre.

Sono illuminanti le parole di Papa Benedetto nell'Enciclica *Spe salvi*: «La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova» (n. 2). Sì, chi ha speranza vive diversamente! Nella debolezza delle nostre risorse, noi vediamo una forza, come insegna l'Apostolo Paolo. La nostra Chiesa in Italia non è invecchiata tanto da non poter generare! Del resto il tema della “sterilità guarita” accompagna non poche pagine della Bibbia. La nostra Chiesa genera e può generare figlie e figli credenti nel Signore. La nostra Chiesa non deve conservare i resti del passato o, al contrario, correre dietro la banalità del pensiero comune (un tempo lo avremmo chiamato conformismo!), ma generare figli e figlie di Dio, con l'umile servizio all'altro e con la costruzione di comunità, di relazione, di interessi comuni. Solo se pieni del suo amore, forti del suo Spirito, lo potremo fare! È quanto Papa Francesco ci volle dire fin dall'inizio del Suo ministero, con l'Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, quando ricordò che la Parola seminata con generosità cresce con forza: «La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi» (n. 22).

### Segnali che preoccupano e interrogano

Se così compreso, il nostro camminare insieme trova riflesso nella società. «La Chiesa “in uscita” – ricorda Papa Francesco nell'*Evangelii Gaudium* - è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano» (n. 24). Per questo, ci sentiamo pienamente coinvolti dalle sorti dei nostri territori.

In tal senso, suscita preoccupazione la tenuta del sistema Paese, in particolare di quelle aree che ormai da tempo fanno i conti con la crisi economica e sociale, con lo spopolamento e con la carenza di servizi. Non venga meno un quadro istituzionale che possa favorire uno sviluppo unitario, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà e coesione sociale. Su questo versante, la nostra attenzione è stata costante e resterà vigile, nella consapevolezza che «il Paese non crescerà, se non insieme», come peraltro già ricordato in passato (cfr «La Chiesa italiana e le prospettive del Paese», 1981).

Nella stessa misura ci interpellano i segnali che giungono, in modo inedito, dal mondo giovanile. Non dimentichiamo che ha sofferto più di altre generazioni le conseguenze psicologiche e sociali della pandemia e mostra ora diversi sintomi di un disagio esistenziale segnato da un futuro avvolto nell'incertezza e da un presente avaro di punti di riferimento. La Chiesa in Italia avverte questa fatica dei ragazzi e

dei giovani e desidera farsi carico della loro attesa di sentirsi ascoltati e capiti nelle istanze, nei sogni e nelle sofferenze che esprimono in forme non sempre lineari ma che vanno accolte come segnali per ritrovare il filo di un dialogo. La loro è una presenza in continuo cambiamento che esprime domande profonde e una ricerca di autenticità e di spiritualità cui occorre offrire una risposta credibile, non vittimista ma vicina, non precaria ma stabile, sapendo andare oltre incomprensioni, pregiudizi e schemi interpretativi non più attuali. Di tutto ciò parleremo in queste giornate, sollecitati da una recente ricerca dell'Istituto Toniolo.

Pensiamo, poi, agli anziani: negli ultimi anni la loro condizione è diventata una vera e propria emergenza. L'Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e questo ha diverse conseguenze: l'avanzare dell'età è spesso inversamente proporzionale alla capacità di svolgere le attività quotidiane in autonomia, tanto da rendersi necessario un supporto esterno. Per gli anziani e le loro famiglie questo significa iniziare un iter faticoso e complesso per capire a quali servizi si può accedere e a chi ci si debba rivolgere per ricevere risposte a tanti interrogativi. La pandemia ha portato alla luce la situazione di scarsa assistenza e di solitudine in cui vivono milioni di anziani. Serve un nuovo *welfare*, che sostenga questa grande fascia della popolazione, soprattutto quella non autosufficiente. In quest'ottica, è necessario continuare a lavorare – società civile, enti ecclesiali e Istituzioni – per concretizzare la riforma delineata con la Legge Delega del marzo 2023 e a non tradire le attese di persone, famiglie e operatori.

Guardiamo, infine, con apprensione alla tematica del fine vita. Ogni sofferente, che sia in condizioni di cronicità o al termine della sua esistenza terrena, deve sempre essere accompagnato da cure, farmacologiche e di prossimità umana, che possano alleviare il suo dolore fisico e interiore. Le cure palliative, disciplinate da una buona legge ma ancora disattesa, devono essere incrementate e rese nella disponibilità di tutti senza alcuna discrezionalità di approccio su base regionale, perché rappresentano un modo concreto per assicurare dignità fino alla fine oltre che un'espressione alta di amore per il prossimo. La piena applicazione della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, inoltre, è ulteriore garanzia di dignità e di alleanza per proteggere la persona nella sua sofferenza e fragilità.

\*\*\*

Giovanni XXIII, che si ispirava a Giuseppe, di cui portava il nome assieme a quello di Angelo, amava presentarsi come lui: «*Ego sum Ioseph, frater vester*», dice all'inizio del Suo pontificato. Per dire che il legame della fraternità era il più forte e che andava perseguito mettendo al centro quello che unisce. Parlando del Papa e della fraternità nel notissimo *Discorso alla luna*, aggiungeva: «La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato Padre per la volontà di Nostro Signore, ma tutt'insieme: paternità e fraternità e grazia di Dio, tutto, tutto! Continuiamo, dunque, a volerci bene, a volerci bene così, a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello - se c'è - qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente: *Fratres sumus!*» (11 ottobre 1962).

Affidiamo le nostre riflessioni e il lavoro di questi giorni alla protezione della Vergine Maria e del suo sposo, Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custode

che ci insegna l'essenzialità del servizio, che avremo modo di festeggiare domani.  
Per loro intercessione invochiamo il dono della pace.

Roma, 18 marzo 2024

Card. Matteo Maria Zuppi  
*Arcivescovo di Bologna*  
*Presidente della CEI*

## Comunicato finale

*La pace – da invocare, da costruire, da promuovere – è stata il leitmotiv della sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente che si è svolta a Roma, dal 18 al 20 marzo, sotto la guida del Cardinale Presidente Matteo Maria Zuppi. In apertura dei lavori, i Vescovi hanno ribadito la loro vicinanza e solidarietà a Papa Francesco, sottolineando la necessità di un impegno per la pace a 360°, fatto di preghiera, formazione e gesti concreti. Di fronte ad una cultura che sembra essere assuefatta alla guerra, a un aumento incontrollato delle armi e a un sistema economico che beneficia della corsa agli armamenti, occorre riprendere il dialogo tra Chiesa e mondo attraverso cammini educativi che offrano alternative alle logiche ora dominanti. In quest’ottica, l’esperienza dell’obiezione di coscienza e il patrimonio di azioni sperimentate nel passato possono costituire una base da cui ripartire per tornare a educare alla pace e dare prospettive di futuro, specialmente ai giovani.*

*Secondo i Vescovi, è urgente lavorare a più livelli per essere costruttori di fraternità, favorendo il dialogo – con una particolare cura di quello ecumenico e interreligioso – con la società e con le Istituzioni, mantenendo alta l’attenzione su scelte legislative non in linea con il Magistero e con i principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione, richiamato dal Card. Zuppi e ancora oggi fondamentale: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».*

*In questo orizzonte, durante la prossima Assemblea Generale i Vescovi vivranno un momento di preghiera, digiuno e solidarietà per invocare la pace e il conforto per quanti soffrono a causa dei conflitti in corso. Fin d’ora alle diocesi è stato chiesto di accompagnare questa nuova iniziativa di unione e vicinanza. È stato inoltre rilanciato l’invito a partecipare alla “Colletta per la Terra Santa” che si raccoglie il Venerdì Santo.*

### Nel cuore delle comunità cristiane

L’impegno per la pace – è stato sottolineato – deve prendere avvio all’interno delle comunità cristiane, cercando di ricostruirne il tessuto ecclesiale laddove appare ferito. Il Cammino sinodale sta infatti mostrando l’importanza di fare sintesi tra le diverse sensibilità: anche se non tutti si sentono coinvolti, ormai tutti percepiscono l’importanza di questo tempo ecclesiale, voluto da Papa Francesco per la Chiesa universale e dunque anche per le Chiese in Italia. I collegamenti online delle ultime settimane con i referenti diocesani delle singole Regioni ecclesiastiche hanno evidenziato un grande coinvolgimento in alcune diocesi, qualche stanchezza oltre che una creatività che continua a essere intensa. Circa la metà delle diocesi sta riflettendo, in questa fase sapienziale, sulla formazione – in particolare sull’iniziazione cristiana – e sulla corresponsabilità; altre si concentrano sulla comunicazione e sulle strutture; tutte hanno recepito l’orizzonte missionario come stile nel quale affrontare ogni riforma ecclesiale.

Il Consiglio Permanente si è poi confrontato sull'articolazione tra il Cammino sinodale e il Sinodo dei Vescovi, in base alle ultime comunicazioni della Segreteria Generale, ha confermato il cronoprogramma e ha approvato il regolamento delle Assemblee sinodali che si terranno a Roma: la prima, dal 15 al 17 novembre 2024, e la seconda dal 31 marzo al 4 aprile 2025. Mentre infatti si va concludendo la fase sapienziale, ovvero di discernimento su quanto emerso nel biennio dedicato all'ascolto, si inizia a delineare quanto avverrà nella fase profetica.

### **Ripensare l'iniziazione cristiana**

In linea con le istanze del Cammino sinodale, i Vescovi hanno approfondito la questione dell'iniziazione cristiana, con un focus sulla figura dei padrini e delle madrine. Nella società attuale, se il riferimento ai Sacramenti appare ancora molto diffuso, talvolta risulta svuotato di significato, un fatto convenzionale riconosciuto come elemento della tradizione, ma che non consente più di dare per scontata la fede. Secondo i Vescovi, è dunque urgente un ripensamento dei cammini tradizionali che permetta di intrecciare sempre di più la consegna delle forme pratiche della fede con la trasmissione delle esperienze elementari della vita. In tale orizzonte, sarà possibile anche riscoprire e valorizzare il ruolo di padrini e madrine, passando dalla concezione di "sponsor" per un giorno a testimoni autentici nella crescita globale delle persone che ricevono il Sacramento. La loro figura, che deve accompagnare le diverse età, dovrà anche contribuire all'azione generativa ed educativa dei genitori, in sinergia con la comunità ecclesiale.

I Vescovi hanno rilevato la necessità di approfondire ulteriormente il tema per costruire una grammatica comune così da evitare l'attuale diversificazione della prassi pastorale delle Chiese locali, che in alcuni casi hanno sospeso la figura dei padrini e delle madrine a causa di un fraintendimento socioculturale.

### **Le provocazioni del mondo giovanile**

Insieme ai percorsi di iniziazione cristiana, andrebbe ripensato anche il rapporto con le nuove generazioni, a torto considerate "lontane" da Dio, ma ugualmente portatrici di un bisogno di relazione religiosa e di spiritualità, assai esigente, che carica di responsabilità l'intera comunità ecclesiale. Dei giovani, delle loro attese, della loro visione di Chiesa, i Vescovi hanno discusso a partire dagli spunti offerti dalla Dottoressa Paola Bignardi che ha presentato i risultati dell'*Indagine in merito a giovani e fede oggi*, curata dall'Istituto Toniolo.

Nel contesto attuale – è stato evidenziato – è in atto una trasformazione molto rilevante nella modalità del credere. I giovani esprimono, anche con la loro protesta silenziosa nei confronti della comunità cristiana, il desiderio di un modo nuovo di comprendere l'umano e una domanda di interpretazione della fede dentro questa condizione umana. È in gioco lo stile con cui la Chiesa intende la vita cristiana e la propone. Accogliere queste provocazioni – ha osservato Bignardi – significa per la Chiesa ripensare non solo l'impianto formativo (sebbene questo sia necessario), ma la propria autorappresentazione in rapporto al Vangelo.

## Sfide e preoccupazioni del tempo presente

Con lo sguardo fisso sull'attualità, i Vescovi si sono poi confrontati su alcune sfide che chiedono lungimiranza e coraggio. Nella certezza che, come ha ricordato il Cardinale Presidente, «il Paese non crescerà, se non insieme», hanno rinnovato l'appello per uno sviluppo unitario, che metta in circolo in modo virtuoso la solidarietà e la sussidiarietà, promuovendo la crescita e non alimentando le disegualanze. Da parte sua la Chiesa in Italia, fedele al Vangelo e nel solco del percorso compiuto finora, continuerà a contribuire all'unità, accompagnando le comunità e non lasciandosi spaventare dalle contingenze del tempo presente. In questo senso, il Cammino sinodale si presenta come una grande occasione anche per ravvivare l'entusiasmo nella Chiesa e la fiducia in essa.

È da leggere in questa prospettiva il mandato affidato alla Caritas Italiana di studiare un progetto di microcredito sociale da realizzare in occasione del Giubileo. L'iniziativa dovrebbe prevedere l'istituzione di un fondo che permetterà di sostenere quanti hanno difficoltà ad accedere al credito ordinario. Il progetto – che ha come elemento innovativo l'accompagnamento della persona – non dovrebbe esaurirsi tuttavia nell'intervento economico a favore dei singoli, ma coinvolgere e impegnare le Chiese locali nella loro pluralità di soggetti, con l'ulteriore obiettivo di far crescere la rete delle Caritas locali e delle Fondazioni antiusura diocesane.

L'attenzione alla persona è emersa poi nel dibattito sulle preoccupazioni segnalate nell'Introduzione ai lavori. In modo particolare, i Vescovi hanno concordato con il Presidente sulla necessità di incrementare le cure palliative, regolamentate da un'ottima legge che però non trova ancora la sua piena attuazione, tanto che vi accede meno della metà degli ammalati. Nonostante esse assicurino dignità, supportino il paziente e i familiari nella malattia, la loro applicazione resta in larga parte disattesa. Dinanzi ad una certa deriva eutanasica e alla fuga in avanti di alcune Regioni desiderose di colmare un vuoto legislativo in tema di fine vita, è fondamentale ribadire – è stato detto – che la vita è sacra, sempre e in qualunque condizione, e che su di essa non si può giocare a ribasso.

## Comunicazioni

*Settimana Sociale.* È stata condivisa la bozza del programma della 50<sup>a</sup> Settimana sociale dei cattolici in Italia, che si svolgerà a Trieste dal 3 al 7 luglio 2024 sul tema: “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. Mentre è già in atto un processo di partecipazione che vede coinvolte le Chiese in Italia e le realtà ecclesiali che danno il loro apporto all’edificazione del “noi comunitario”, sono in fase di definizione i dettagli dell’organizzazione. Come annunciato a gennaio dal Segretario Generale della CEI, Mons. Giuseppe Baturi, è previsto l’intervento di Papa Francesco domenica 7 luglio, a conclusione dell’evento. I partecipanti non saranno più solo delegati diocesani, né solo rappresentanti di associazioni e movimenti, ma cattolici attivi nella vita sociale del Paese. L’obiettivo è quello di riflettere sul tema della democrazia per recuperarne il senso e rileggerla alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, approfondendo i fondamenti antropologici, le trasfor-

mazioni che la partecipazione sta vivendo, le idee e le procedure che possono rigenerarla, a partire da una presenza nella società civile più efficace. Per questo, ampio spazio sarà riservato ai tavoli di discernimento e di confronto, con una metodologia grazie alla quale possano emergere delle proposte condivise.

*Consiglio dei giovani del Mediterraneo.* È stato presentato un aggiornamento circa le attività del Consiglio dei giovani del Mediterraneo, un’opera-segno nata a seguito dell’Incontro di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo (Firenze, 23 - 27 febbraio 2022). Fortemente voluto e sostenuto dalla CEI, il progetto mira a curare la dimensione spirituale, a rafforzare l’azione pastorale davanti alle sfide odiere e a costruire relazioni fraterne. Nell’ambito del lavoro del Consiglio, il 3 e il 4 aprile è previsto, a Bruxelles, l’incontro del Direttivo, accompagnato da Mons. Baturi, con Mons. Mariano Crociata, Presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea, e con la Dottoressa Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo. Il 16 aprile, a Fiesole, poi, sarà inaugurata la sede del Consiglio. È in fase di costruzione anche il portale web del Consiglio dei giovani del Mediterraneo, dove saranno resi disponibili contenuti relativi ai percorsi tematici affrontati, un’area per la formazione permanente, informazioni e notizie.

## **Adempimenti**

Il Consiglio Permanente ha approvato il programma dell’Assemblea Generale che si svolgerà a Roma dal 20 al 23 maggio sul tema “Cammino sinodale: verso la fase profetica”, e alcune modifiche al “Regolamento applicativo” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*. Approvate anche le modifiche allo Statuto dell’associazione Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), volute con l’obiettivo di agevolare nuove forme di convocazione e riunione dei soci attraverso l’impiego delle tecnologie, aggiornare e semplificare il funzionamento degli organi statutari.

Nel corso dei lavori sono state presentate le proposte di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per l’anno in corso, la cui approvazione spetterà all’Assemblea Generale; di modifica della “Delibera n. 62: Disposizioni circa taluni aspetti della gestione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero” e delle disposizioni relative all’art. 4 bis della “Delibera n. 58” (“Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi) circa la percentuale riguardante la remunerazione dei presbiteri *fidei donum*.

Il Consiglio ha infine approvato il Calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2024 - 2025.

## **Nomine**

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:

- Membro della Commissione Episcopale per la liturgia: S.E.R. Mons. Andrea ANDREOZZI, Vescovo di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola;
- Membro della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace: S.E.R. Mons. Alessandro GIRAUDO, Vescovo ausiliare di Torino;
- Vice Consulente ecclesiastico nazionale dell'Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI): Don Gianluca BUSI (Bologna).

Roma, 20 marzo 2024

# Messaggio della Presidenza CEI in vista della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nell'anno scolastico 2024 - 2025

---

*Cari studenti e cari genitori,*

nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni al primo anno dei diversi ordini e gradi di scuola. In questa occasione, dovrà essere effettuata anche la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica (IRC). Vi invitiamo a considerarla una preziosa opportunità formativa, che arricchisce il percorso scolastico promuovendo la conoscenza delle radici e dei valori cristiani della cultura italiana.

Sono trascorsi quasi quarant'anni da quando, con l'Accordo di revisione del Concordato del 1984 e la successiva Legge di ratifica del 1985, l'insegnamento della religione ha assunto il profilo attuale: quello di una disciplina scolastica aperta, aggiornata dal punto di vista pedagogico e didattico, adeguata all'oggi, attenta ai bisogni educativi delle persone e condotta nel rispetto più assoluto della libertà di coscienza di ognuno. Un valido momento di studio e di dialogo, fatto proprio ogni anno dalla stragrande maggioranza di studenti e di famiglie.

L'ampia partecipazione attesta la qualità formativa di tale insegnamento e, allo stesso tempo, richiama a una responsabilità e a un'attenzione da parte di tutti; la relazione che si instaura fra insegnanti e alunni fa sì che si possano intercettare tematiche culturali ed esistenziali altrimenti non trattate a scuola. In un momento come l'attuale in cui si moltiplicano, da parte dei ragazzi, le domande di ascolto e di vicinanza, l'"alleanza educativa" tra Chiesa e scuola su cui si fonda l'IRC si rivela una risorsa assai preziosa.

A renderla possibile ed efficace sono in primo luogo i docenti di religione, di cui riconosciamo la preparazione e la disponibilità e ai quali vogliamo esprimere gratitudine e sostegno.

Un pensiero particolare va ai giovani chiamati per la prima volta a scegliere personalmente l'insegnamento della religione cattolica.

Cari ragazzi, ci rivolgiamo a voi attingendo alle parole rivolte da Papa Francesco a migliaia di vostri coetanei l'estate scorsa durante la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Voi, cari studenti, "pellegrini del sapere", cosa volete vedere realizzato nella vostra vita e nel mondo? Quali cambiamenti, quali trasformazioni? E in che modo l'esperienza che fate a scuola può contribuirvi? Cercate e rischiate!

Abbiate il coraggio di sostituire le paure con i sogni! Noi abbiamo fiducia in voi. Possa l'IRC, con il contributo di tutti, sostenere le vostre famiglie nel compito educativo e accompagnare ciascuno di voi nell'avventura della scuola e della vita.

Roma, 16 gennaio 2024

LA PRESIDENZA  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

# Messaggio della Presidenza CEI per la 100<sup>a</sup> Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (14 aprile 2024)

---

## *Domanda di futuro. I giovani tra disincanto e desiderio*

In questi ultimi anni un susseguirsi di eventi sta modificando in profondità la percezione della realtà e dell’esperienza umana, soprattutto in rapporto al futuro. Guardando in particolare al mondo giovanile si registra una situazione di grande incertezza che oscilla tra paure e slanci, smarrimento e ricerca di sicurezze, senso di solitudine e rincorsa ad abitare i social media. Il tema “Domanda di futuro. I giovani tra disincanto e desiderio” scelto per celebrare, domenica 14 aprile, la centesima giornata dedicata all’Università Cattolica del Sacro Cuore, coglie bene questa situazione e ci offre la possibilità di sviluppare alcune considerazioni utili a comprendere la missione dell’Ateneo dei cattolici italiani in un contesto di cambiamenti che si rivelano sempre più epocali.

Dobbiamo prendere sul serio la *domanda di futuro* che oggi non è solo dei giovani, ma certamente essi la sentono in modo più urgente e, per alcuni versi, drammatico. Ci troviamo ad affrontare scenari imprevedibili, determinati dai cambiamenti climatici, dai devastanti conflitti in corso, dai precari equilibri internazionali, dalle criticità economiche. A questi macro-fattori si aggiungono le situazioni personali e contingenti percepite in modo più diretto dai giovani come la mancanza di lavoro, la fragilità dei legami affettivi, i rapidi cambiamenti sociali determinati dalle innovazioni tecnologiche, la crisi demografica che fa dell’Italia un Paese in progressivo e rapido invecchiamento.

Tra *disincanto e desiderio* è l’orizzonte entro cui si muove la vita dei giovani oggi. C’è tutta la disillusione rispetto a un futuro che non offre certezze e finisce per scoraggiare e demotivare. Nello stesso tempo, però, resta forte la ricerca del senso da dare alla propria esistenza, del posto da assumere nel mondo e delle strade da percorrere per non sentirsi vecchi prima del tempo. I giovani sono il termometro di una società in deficit di speranza e incapace di vivere il presente come piattaforma reale e concreta per costruire il futuro. Tutto sembra consumarsi nel vissuto quotidiano senza più considerare il futuro, troppo fluido e confuso, mentre dovremmo costruirlo assieme valutando in tale prospettiva le scelte di oggi.

Il mondo universitario risente di questo scenario anche a causa degli strascichi, non del tutto assorbiti, lasciati dalla pandemia. I giovani cercano luoghi che siano in grado di alimentare i loro desideri, che sappiano dare concretezza ai loro sogni e che non soffochino la loro speranza. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è nata

sulle macerie di una guerra mondiale e in un quadro sociale e politico di grande incertezza. L'Ateneo ha preso forma grazie alla intraprendenza di P. Agostino Gemelli e della Beata Armida Barelli, in una stagione certamente non più facile dell'attuale e da oltre cento anni con la sua proposta formativa, originale e integrale, vuole essere uno spazio fecondo e creativo per dare ai giovani non tanto aspettative per il futuro quanto certezze per un presente da protagonisti e da veri artefici di un domani che sia più sostenibile, fraterno e pacifico per tutta l'umanità. Sono però necessarie alcune condizioni per non rendere evanescente il futuro e per radicarlo piuttosto in un vissuto ricco di senso e di solide prospettive umane e spirituali.

La prima condizione è legata alla natura ecclesiale dell'Ateneo che, lungi dall'essere un mero fattore nominale, esprime il convergere di una comunità ben più ampia di quella tipicamente accademica. L'Università Cattolica è nata e cresciuta grazie al contributo materiale e spirituale dei cattolici italiani. La sua matrice popolare, anche se oggi non si registra la mobilitazione del passato, si manifesta nel suo essere comunità educante di respiro nazionale e nel suo essere sotto molteplici aspetti a servizio della comunità ecclesiale, sia curando la formazione delle nuove generazioni sia offrendo un rilevante apporto culturale alla presenza dei cattolici nel Paese. L'attuale cammino di ripensamento sinodale della vita e della missione della Chiesa potrà certamente ricevere un prezioso contributo da questa presenza culturale e formativa a servizio della comunità ecclesiale e della società in Italia.

La seconda dimensione è legata alle sfide poste dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Gli sviluppi dell'intelligenza artificiale interpellano la comunità scientifica e la società civile sotto diversi profili. È certamente doveroso valorizzare le tante opportunità offerte sapendo, allo stesso tempo, valutare le implicazioni etiche, culturali, sociali ed economiche. Ricerca scientifica, valutazione etica, processi formativi, implicazioni socioculturali richiedono, pertanto, una visione d'insieme e un approccio transdisciplinare. Sono le caratteristiche proprie di una comunità accademica plasmata da un approccio davvero unitario e universale, come quello che scaturisce da un sentire autenticamente cattolico, aperto cioè alla totalità e attento a tutti i valori in gioco.

Una terza condizione è costituita dall'urgenza che i giovani non solo ritrovino fiducia e speranza, ma siano davvero consapevoli e protagonisti di un cambiamento non meno epocale nelle valutazioni e nelle scelte rispetto a quanto sta accadendo in ambiti decisivi per il presente e il futuro dell'umanità. Compito di un Ateneo cattolico, alla luce delle indicazioni offerte dal Magistero di Papa Francesco, è quello di aiutare i giovani: a essere artefici di uno sviluppo davvero sostenibile e attento alle necessità di tutti, soprattutto i più poveri ed emarginati; a essere protagonisti di una cultura della fratellanza che sappia valorizzare le differenze e disarmare con la solidarietà la violenza che sta distruggendo relazioni e convivenze tra popoli; a ridisegnare il volto dell'umano sfigurato da visioni e modelli che snaturano il senso degli affetti, la dimensione trascendente della vita umana, la domanda di verità e di bene che abita il cuore di ogni donna e di ogni uomo.

Accompagniamo, quindi, con l'affetto e la preghiera la missione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nella consapevolezza che, come ha detto Papa Francesco, «è forse quell'umanesimo chiaro, quell'umanesimo che fa capire che l'uomo ha dei valori e che vanno rispettati: questa è forse la cosa più bella e più grande delle vostre università» (Udienza per il centenario della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, 19 gennaio 2024).

Roma, 28 gennaio 2024  
*Memoria di San Tommaso d'Aquino*

LA PRESIDENZA  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

# Nota della Presidenza CEI per la nomina del Nunzio Apostolico in Italia

---

*Il Santo Padre, in data 11 marzo 2024, ha nominato Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, S.E.R. Monsignor Petar Rajič, Arcivescovo titolare di Sarsenterum.*

*Pubblichiamo di seguito la nota della Presidenza della CEI.*

Ringraziamo Papa Francesco per l'attenzione continua e costante verso le Chiese in Italia. La nomina del Nunzio Apostolico è espressione del particolare vincolo di comunione che si rinnova tra la Sede Apostolica e le comunità ecclesiali.

In questo momento desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Cardinale Emil Paul Tscherig per il servizio svolto, in questi sette anni, a favore delle nostre Chiese. È stato un tempo intenso, contraddistinto da profondi cambiamenti che stanno interessando i territori e condizionato anche dalla pandemia. Abbiamo davvero avuto modo di sperimentare la sua preziosa azione e il suo consiglio nel rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità con la Sede Apostolica e nel tessere le relazioni con le Autorità dello Stato.

Con gli stessi sentimenti, accogliamo oggi Monsignor Petar Rajič ringrazian-dolo sin d'ora per il ministero che svolgerà tra di noi. Affidiamo la sua missione ai nostri Patroni San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

Roma, 11 marzo 2024

LA PRESIDENZA  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

# Undicesimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco (13 marzo 2024)

---

*Messaggio di auguri inviato a Papa Francesco in occasione dell'undicesimo anniversario della sua elezione al soglio pontificio.*

*Buonasera, gioia, Vangelo, misericordia, amore,  
famiglia, giovani, fratellanza, Creato, riforma, Chiesa*

*Beatissimo Padre,*

quelle sopra sono undici parole con cui vogliamo rileggere i Suoi undici anni di pontificato e rivolgerLe gli auguri delle Chiese in Italia.

*Buonasera* è il primo saluto rivolto al mondo intero, segno di immediatezza e familiarità.

*Gioia* è invito costante a testimoniare con il sorriso la radicalità della fede.

*Vangelo* è incontro, ancora oggi e sempre, con il Signore che si dona.

*Misericordia* è esperienza continua del perdono di Dio.

*Amore* è il punto di congiunzione del nostro rapporto con Dio e con gli altri.

*Famiglia* è il luogo dove s'impara ad amare e a uscire da se stessi.

*Giovani*: non una categoria, ma il presente della nostra storia.

*Fratellanza* è la via da seguire per un futuro di pace e convivenza.

*Creato* è la nostra Casa comune da salvaguardare contro le logiche predatorie.

*Riforma* è la conversione missionaria cui siamo tutti chiamati.

*Chiesa* è la comunità dei discepoli missionari che vivono il Vangelo.

*Beatissimo Padre,*

ogni anniversario è occasione preziosa per testimoniare l'affetto verso le persone care, ma anche il momento in cui esprimere la propria gratitudine per i doni ricevuti nel tempo. Nel fare memoria di quel 13 marzo 2013 rinnoviamo dunque l'impegno ad annunciare il Vangelo in questa nostra storia. Siamo convinti che questo sia il regalo più bello che possiamo donarLe: *Evangelii gaudium*, la gioia del Vangelo!

Vogliamo essere, con la Sua paterna guida, sempre più una Chiesa sinodale che cammina “in compagnia del Risorto, preoccupata non di salvaguardare se stessa e i propri interessi, ma di servire il Vangelo in stile di gratuità e di cura, coltivando la libertà e la creatività proprie di chi testimonia la lieta notizia dell'amore di Dio rimanendo radicato in ciò che è essenziale”.

RinnovandoLe la gioia della nostra disponibilità, Le assicuriamo la preghiera delle Chiese che sono in Italia.

Auguri, Santità.

Roma, 13 marzo 2024

LA PRESIDENZA  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

# Messaggio della Presidenza CEI ai membri dell’Azione Cattolica Italiana

---

*Pubblichiamo il messaggio della Presidenza della CEI inviato ai membri dell’Azione Cattolica Italiana, in occasione della XVIII Assemblea Nazionale (Sacrofano, 25 - 28 aprile 2024), sul tema A braccia aperte.*

*Cari fratelli e sorelle dell’Azione Cattolica,*

il vostro appuntamento triennale per l’Assemblea nazionale elettiva vede anche noi, Pastori delle Chiese in Italia, coinvolti in un percorso che non riguarda solo l’Associazione, ma il futuro stesso di un cammino ecclesiale. Il numero che accompagna l’Assemblea – XVIII – indica, nell’anagrafica, l’ingresso nella maggiore età: tempo opportuno per fare memoria e rendere grazie dei doni ricevuti in questi anni e in quelli che li hanno preceduti. L’Azione Cattolica ha, infatti, una storia ricca che va accolta nel presente per poter progettare un avvenire che sia ancora frutto di adesione, partecipazione e testimonianza. Per questo, guardiamo all’Associazione con grande interesse: voi associati siete in prima linea nel realizzare nelle parrocchie e nel sociale il magistero della Chiesa. «Grazie per aver assunto decisamente la *Evangelii gaudium* come magna carta», affermava Papa Francesco il 27 aprile 2017 al congresso del Forum internazionale dell’Azione Cattolica (FIAC).

Vi chiediamo di riflettere: l’Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* è concretamente la magna charta del cammino associativo? In che modo l’Azione Cattolica sta mettendo alla base della vita di ciascuno e dei gruppi i principi costitutivi della *Evangelii gaudium*? Quali frutti evangelici potete annoverare nella vostra vita in questo tempo di incertezza? Come, nel quotidiano, siete portatori di speranza evangelica?

Contiamo sul vostro contributo nella Chiesa e nel mondo, ci fidiamo del vostro costante impegno nel testimoniare in ogni ambiente Gesù Cristo e il Vangelo, attraverso i valori da voi incarnati. Le nostre Chiese vi riconoscono come persone responsabili, perciò continuate a curare la vita spirituale, perché vi aiuta a incontrare costantemente il Signore e, nello stesso tempo, ad amare tutti, anche i non credenti. Impegnatevi nella società e nella storia a livello personale e associativo.

Crediamo che la vostra vita si svolga tra la contemplazione e l’azione e, perciò, vi invitiamo ad essere autentici testimoni di Cristo nella ferialità. Come battezzati siete chiamati con la vostra esistenza ad annunciare Gesù sulle strade del mondo, nei crocicchi, nelle periferie, nei luoghi di marginalità, nel lavoro, nello studio, nel tempo di svago, nelle relazioni amicali e familiari... ovunque!

L’incontro nazionale certamente prevede un’analisi della situazione reale dell’Associazione. Ciò consentirà di verificare il cammino della vita spirituale dei soci, la loro formazione umana, la consapevolezza di appartenere alla Chiesa, la

capacità di incarnare ovunque i valori evangelici, di essere persone in relazione per non cadere nell'individualismo, di non trascurare la vita fraterna e la cura del Creato, di approfondire la cultura a tutti i livelli. Una verifica, in tal senso, può aprire nuovi varchi per un progetto associativo cristiano veramente umano e divino.

Attendiamo da voi la testimonianza cristiana nell'ambito sociale e politico, ora tanto urgente. Ripercorrendo la storia dell'Azione Cattolica in Italia, molte conquiste sociali sono state ottenute proprio grazie ai vostri padri e alle vostre madri. Numerosi soci hanno lasciato una traccia umana e cristiana ancora valida per il nostro tempo. Basta ricordare la bellezza della vita del Beato Pier Giorgio Frassati per capire che oggi bisogna coltivare la passione evangelica in ciascuno. «Ogni giorno di più – scriveva quasi cent'anni fa – comprendo quale grazia sia l'essere cattolici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare... Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo la Verità» (*Lettere*, 1925).

La mediocrità non appartiene alla nostra fede. Frassati lascia questo messaggio forte: il Vangelo è vita in ciascuno di noi. Bisogna vivere la forza del lieto annuncio quotidianamente. «La sua vocazione di laico cristiano – ricordava San Giovanni Paolo II – si realizzava nei suoi molteplici impegni associativi e politici, in una società in fermento, indifferente e talora ostile alla Chiesa. (...) Nell'Azione Cattolica egli visse la vocazione cristiana con letizia e fierezza e s'impegnò ad amare Gesù e a scorgere in lui i fratelli che incontrava nel suo sentiero o che cercava nei luoghi della sofferenza, dell'emarginazione e dell'abbandono per far sentire loro il calore della sua umana solidarietà e il conforto soprannaturale della fede in Cristo» (*Omelia*, Beatificazione di Pier Giorgio Frassati, 20 maggio 1990).

Guardate alla sua testimonianza, mentre percorriamo la strada della sinodalità nelle nostre comunità. Siamo consapevoli del supporto che date al Cammino sinodale delle Chiese in Italia e di questo vi siamo grati, così come per la cura con cui accompagnate la formazione di un laicato maturo e responsabile, capace di assumere le sfide ecclesiali e sociali del nostro tempo. Riecheggiano, però, le parole del Beato Frassati: vivere, non vivacchiare! Nella fede accogliete il bisogno di relazioni, che appartiene al vostro vissuto associativo. È necessario l'incontro costante tra di voi e con gli altri, per ascoltare anche i loro silenzi. In tale circolarità si compia questo momento assembleare.

Vi accompagniamo con la nostra benedizione, certi che la vostra fede, l'impegno a vivere i valori evangelici nel quotidiano a livello personale e sociale, la cura della vita ecclesiale e fraterna e del Creato, la vostra gioia possano seminare ovunque semi di speranza.

Con queste intenzioni invochiamo lo Spirito Santo sulla vostra Assemblea.

Roma, 7 aprile 2024  
*Domenica della Divina Misericordia*

LA PRESIDENZA  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

# Messaggio del Presidente e del Segretario Generale della CEI per la Santa Pasqua 2024

---

*Messaggio di auguri a firma del Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente, e di S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, per la Santa Pasqua, domenica 31 marzo 2024.*

*Come sono belli sui monti  
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,  
che dice a Sion: "Regna il tuo Dio". (Is 52,7)*

Stiamo sperimentando delle tenebre profondissime che avvolgono migliaia di persone, in tanti luoghi nel mondo, in particolare in Ucraina e in Terra Santa. Quanta desolazione! Non possiamo abituarci alla guerra, ai combattimenti che non risparmiano deboli e innocenti, soprattutto i bambini: dovremmo sempre guardare attraverso le loro lacrime, attraverso il pianto dei più piccoli. È da lì che capiamo tutto l'orrore e la violenza della guerra, dell'ingiustizia e quanto questo sia inaccettabile.

Dimoriamo in un tempo triste, in cui la morte occupa le pagine dei giornali. Pensiamo alle violenze sulle donne, alla cattiveria frutto di prepotenze che segnano anche gli ambiti più delicati dell'esistenza, come quelli familiari e affettivi. Il rapporto tra uomo e donna sembra quasi avvelenato dall'istinto del possesso e dall'evacuazione della morte. Ma il Risorto porta nel mondo la bellezza di una vita nuova, la creatività paziente della nuova creatura. Una novità, la più grande. Il mondo, oggi così deturpato, può essere ricostruito e trasformato da uomini e donne che vivono le più grandi ragioni di vita e di speranza.

Vorremmo che l'annuncio della pace corresse di terra in terra, di popolo in popolo. Vorremmo che arrivasse presto la fine dei conflitti e che si aprisse il tempo della fraternità. Il profeta Isaia ci aiuta a guardare avanti con speranza cristiana e a lavorare ogni giorno per costruire la pace. Per noi cristiani si tratta di impegnarci a preparare la venuta del Regno, a far sì che il Signore sia riconosciuto e amato. Nel mistero pasquale il Signore si è già rivelato nella sua gloria manifestando l'amore infinito del Padre per ogni creatura. Possa il mistero della Pasqua raggiungere tutti noi e insegnarci ad amare senza confini, a porre segni concreti di vita là dove c'è la morte, a trasformare in luoghi di pace le terre oggi segnate dall'inimicizia.

Allora, auguri di tanta luce. Pasqua è la luce che vince le tenebre: nessuno è spettatore, ma tutti attori. Nella Pasqua non c'è una via di mezzo: o si è con Gesù e si resta con l'amore, con la luce, con una forza che sconfigge quelle terribili tenebre oppure si diventa complici del male... Questa è la Pasqua di Gesù che apre la via del cielo e fa risorgere, oltre il limite della morte. Scegliamo questa luce, viviamo di questa luce. La via che conduce alla vita piena e alla verità completa è una Presenza che viene e cammina al nostro fianco. L'augurio è che tutti possano incontrare questo misterioso Viandante, l'unico capace di dare un senso alla nostra esistenza, di bruciare il cuore e aprire gli occhi. Perché il Risorto illumina gli occhi del cuore.

Buona Pasqua!

Roma, 30 marzo 2024

Card. Matteo Maria Zuppi  
*Arcivescovo di Bologna*  
*Presidente della CEI*

S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi  
*Arcivescovo di Cagliari*  
*Segretario Generale della CEI*

# Cammino sinodale delle Chiese in Italia

## Regolamento delle Assemblee e Nota esplicativa

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione primaverile del 18 - 20 marzo 2024, ha approvato il Regolamento delle Assemblee sinodali che si terranno a Roma: la prima dal 15 al 17 novembre 2024 e la seconda dal 31 marzo al 4 aprile 2025. Mentre si va concludendo la fase sapienziale, ovvero di discernimento su quanto emerso nel biennio dedicato all'ascolto, si inizia a delineare quanto avverrà nella fase profetica. Le Assemblee sinodali saranno infatti due momenti fondamentali da cui scaturirà quella visione di insieme che, dopo l'Assemblea Generale di maggio 2025, sarà riconsegnata alle Chiese particolari, dando il via alla fase di ricezione. Il Regolamento stabilisce la composizione delle Assemblee, le funzioni e il metodo di lavoro.*

*Di seguito il Regolamento e la Nota esplicativa.*

# Regolamento delle Assemblee del Cammino sinodale

## ART. 1

### *L'assemblea del Cammino sinodale: convocazione e composizione*

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta della Presidenza del Cammino sinodale e previa delibera del Consiglio Episcopale Permanente, convoca la Prima e la Seconda Assemblea del Cammino sinodale stabilendo il relativo ordine del giorno e il metodo di lavoro.

Le Assemblee avranno luogo rispettivamente il 15-17 novembre 2024 e il 31 marzo - 4 aprile 2025.

Fanno parte dell'Assemblea del Cammino sinodale i Membri della CEI, i Referenti diocesani del Cammino sinodale e i componenti del Comitato del Cammino sinodale.

Il numero dei Referenti diocesani per ogni diocesi andrà da un minimo di due ad un massimo di cinque, in proporzione al numero di abitanti della diocesi stessa, secondo quanto stabilito dalla Presidenza della CEI.

Sono invitati anche tutti i Direttori degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della CEI.

La Presidenza della CEI stabilisce altri eventuali invitati.

I membri dell'Assemblea sono tenuti a parteciparvi e, qualora ne fossero impediti per giuste cause, ne dovranno dare comunicazione alla Segreteria dell'Assemblea.

I membri assenti non possono essere rappresentati da altri.

## ART. 2

### *L'assemblea del Cammino sinodale: funzioni*

L'Assemblea del Cammino sinodale è un evento ecclesiale dove i partecipanti, nutriti dall'ascolto quotidiano della Parola di Dio e dalla celebrazione dell'Eucaristia, sorgente e paradigma della sinodalità, sono chiamati al dialogo e al confronto sui passi da compiere per dare attuazione al Cammino sinodale.

L'Assemblea esprime le proprie proposte attraverso l'approvazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dei documenti assembleari, in particolare dello *Strumento di lavoro del Cammino sinodale* (Prima Assemblea sinodale) e delle *Propositiones* (Seconda Assemblea sinodale).

I documenti assembleari sono offerti al discernimento dei Vescovi che, a norma di diritto e, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della CEI, singolarmente o nel Consiglio Episcopale Permanente o nell'Assemblea Generale, potranno conferire, nel loro insieme o in alcune parti, forza vincolante.

Sono oggetto della discussione sinodale tesi o posizioni in accordo con la costante dottrina della Chiesa e il Magistero Pontificio e che riguardano materie disciplinari di competenza dei singoli Vescovi o della Conferenza Episcopale Italiana.

Per la validità delle sessioni dell'Assemblea è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

**ART. 3**  
*La Presidenza dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Cammino sinodale, che può anche delegare un altro Vescovo componente della stessa Presidenza del Cammino sinodale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- aprire e chiudere le sedute;
- far rispettare l'ordine del giorno stabilito dalla Presidenza della CEI;
- concedere e revocare il diritto di parola ai membri dell'Assemblea e agli invitati in considerazione del tempo a disposizione;
- verificare il convergere di una maggioranza qualificata sui documenti assembleari.

Colui che presiede l'Assemblea può affidare la funzione di Moderatore dei lavori di una o più sessioni dell'Assemblea a uno dei membri della Presidenza del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

**ART. 4**  
*La Segreteria dell'Assemblea*

Il Segretario del Comitato del Cammino sinodale è il Segretario dell'Assemblea. Egli si avvale dell'opera di più collaboratori.

Compete alla Segreteria provvedere a tutto quanto necessario perché l'Assemblea possa svolgere le sue attività, compreso:

- comunicare le convocazioni;
- registrare le notifiche di assenza;
- verificare i presenti e il loro numero ai fini della validità delle sessioni dandone comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea;
- predisporre gli spazi e la documentazione necessaria;
- dare informazioni circa gli aspetti procedurali delle singole sessioni;
- verbalizzare le sedute.

**ART. 5**  
*Commissione per la redazione dei documenti sinodali*

La Commissione per la redazione dei documenti sinodali ha il compito di predisporre i documenti che vengono sottoposti al vaglio dell'Assemblea e, quindi, di emendarli secondo le osservazioni emerse nel dibattito.

Fanno parte della Commissione il Presidente del Comitato del Cammino sinodale, che la presiede; i tre Vescovi designati dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI alla Presidenza del Comitato del Cammino sinodale; il Segretario Generale della CEI; il Segretario del Comitato Nazionale del Cammino sinodale; i Coordinatori delle Commissioni del Comitato del Cammino sinodale; il Direttore

dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI e il Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI.

Compete alla Presidenza CEI la nomina di ulteriori membri della Commissione.

#### ART. 6 *Metodo di lavoro*

Le sessioni dell’Assemblea si aprono con l’invocazione dello Spirito Santo (“Adsumus”) e la preghiera dei Salmi della Liturgia delle Ore.

Il Presidente introduce quindi i lavori, espone il programma e l’ordine del giorno.

I relatori, individuati dalla Presidenza del Cammino sinodale, presentano le proposte e i documenti elaborati dagli organismi competenti.

Finita la relazione su un argomento e aperta la discussione, il Presidente dell’Assemblea dà la parola, secondo l’ordine di prenotazione, a coloro che hanno fatto richiesta su apposita scheda.

Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tre minuti e riferirsi al tema posto in discussione.

È opportuno che l’intervento orale sia accompagnato da un testo scritto, da consegnare alla Segreteria. Si possono presentare interventi anche solo per iscritto.

Quando l’estensione del testo o l’argomento in esame lo richiede, il Presidente può proporre la discussione prima sulla sua globalità e poi sulle singole parti.

Il confronto potrà avvenire anche in gruppi di studio separati.

Esaurito il dibattito, il Presidente dell’Assemblea può dichiarare chiusa la discussione.

#### ART. 7 *Rapporti con i mezzi di informazione*

La Presidenza della CEI, per il tramite dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, cura direttamente il rapporto con gli operatori dell’informazione e della comunicazione.

Tutti i partecipanti alle sessioni dell’Assemblea sinodale sono tenuti alla doverosa riservatezza.

#### ART. 8 *Esame dei reclami*

Compete ad un collegio arbitrale, composto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario Generale della CEI e dal Direttore dell’Ufficio problemi giuridici della CEI, dirimere eventuali questioni procedurali, presentate per iscritto e motivate, durante i lavori dell’Assemblea.

ART. 9  
*Mozioni d'ordine*

Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l'ordine del giorno prestabilito.

Eventuali mozioni d'ordine, sottoscritte da almeno cinquanta membri, sono presentate al Presidente dell'Assemblea per la decisione del caso.

ART. 10  
*Approvazione dei documenti sinodali*

I documenti sinodali potranno essere approvati a maggioranza qualificata dall'Assemblea per singole parti o/e nel loro complesso, secondo quanto deciso dalla Presidenza dell'Assemblea.

I testi che non raggiungono la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti si ritengono non approvati.

ART. 11  
*Strumento di Lavoro*

I documenti approvati a seguito dei lavori della Prima Assemblea del Cammino sinodale, verranno indirizzati alla Presidenza del Cammino sinodale che, d'intesa con la Presidenza della CEI, sentite le Commissioni del Comitato per i capitoli di competenza, provvederà ad elaborare lo *Strumento di lavoro del Cammino sinodale*, perché venga sottoposto al Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 16 del Regolamento del Cammino sinodale.

ART. 12  
*Documento di sintesi*

Le *Propositiones* approvate dalla Seconda Assemblea del Cammino sinodale, a cura della Presidenza del Cammino sinodale d'intesa con la Presidenza CEI, verranno sottoposte al Consiglio Episcopale Permanente e all'Assemblea Generale della CEI per le determinazioni di competenza, a norma dell'art. 16 del Regolamento del Cammino sinodale.

ART. 13  
*Invio dei documenti*

I documenti per le sedute dell'Assemblea sinodale sono inviati, a cura della Segreteria, solo in forma digitale.

La convocazione e l'ordine del giorno sono inviate ai membri dell'Assemblea, in forma digitale, quattro settimane prima dell'Assemblea stessa; inoltre vengono pubblicate sul sito internet <https://camminosinodale.chiesacattolica.it>.

#### ART. 14

#### *Verbale della sessione e pubblicazione degli atti*

Di ogni sessione dell’Assemblea sinodale deve essere redatto il verbale a cura della Segreteria.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario e trasmesso alla Presidenza del Cammino sinodale e all’Archivio centrale della CEI.

Compete alla Segreteria del Cammino sinodale trasmettere i Documenti approvati dall’Assemblea alla Presidenza del Cammino sinodale e all’Archivio centrale della CEI.

La pubblicazione degli Atti e dei documenti sinodali è di competenza della Presidenza della CEI.

#### ART. 15

#### *Rimando al Regolamento del Cammino sinodale e al Codice di Diritto Canonico*

Il presente Regolamento delle Assemblee sinodali è redatto a norma dell’art. 17 del Regolamento del Cammino sinodale.

Per tutto quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda al Codice di Diritto Canonico, il quale, in caso di disposizioni contrastanti, prevale.

## Nota esplicativa

Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia con la celebrazione delle due Assemblee approda all'ultima fase del suo processo che, nei passaggi precedenti, ha visto il coinvolgimento anzitutto delle Chiese locali in un percorso di consultazione, di ascolto e di discernimento da parte dell'intero Popolo di Dio. Ciò che è stato vissuto in questi anni ha rappresentato di fatto un effettivo scambio di doni che le Chiese diocesane nel loro insieme, attraverso il coordinamento e la promozione operati dal Comitato del Cammino sinodale, hanno potuto realizzare. Proprio questa circolarità ha permesso di far emergere alcune questioni nodali sulle quali operare un discernimento capace di orientare verso la forma di una Chiesa sinodale e missionaria. È in tale sviluppo che si colloca l'evento ecclesiale delle Assemblee che, per un verso, rappresenta l'approdo cui giunge il cammino delle Chiese particolari e, per un altro, inaugura il tempo della recezione di ciò che è andato maturando, attraverso una sua riconsegna alle singole Chiese diocesane dalle quali lo stesso processo aveva mosso i primi passi. Come afferma il Regolamento, le Assemblee del Cammino sinodale sono «un evento ecclesiale dove i partecipanti, nutriti dall'ascolto quotidiano della Parola di Dio e dalla celebrazione dell'Eucaristia, sorgente e paradigma della sinodalità, sono chiamati al dialogo e al confronto sui passi da compiere per dare attuazione al Cammino sinodale» (art. 2).

La cornice interpretativa più adeguata a esplicitare il senso e la funzione di queste Assemblee sinodali resta senza dubbio quella di un'ecclesiologia di comunione, in virtù della quale il «noi» ecclesiale del Popolo di Dio emerge come il luogo in cui il mistero della comunione divina si rende presente in un soggetto collettivo che vive nella storia e nella trama delle sue relazioni. «La vita sinodale testimonia una Chiesa costituita da soggetti liberi e diversi, tra loro uniti in comunione, che si manifesta in forma dinamica come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla pietra angolare che è Cristo e sulle colonne che sono gli Apostoli, viene edificato come tante pietre vive in una “casa spirituale” (cfr *I Pt* 2,5), “dimora di Dio nello Spirito” (*Ef* 2,22)» (Commissione Teologica Internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 55). In questa logica comunionale i carismi e i doni propri di ciascuno fanno crescere il corpo ecclesiale a servizio di una sempre più profonda comprensione di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» e nell'esercizio comune della missione.

Questa visione ecclesiologica conduce a promuovere il dispiegarsi della comunione sinodale tra “tutti”, “alcuni” e “uno”, coniugando l'aspetto comunitario che include “tutto” il Popolo di Dio, la dimensione degli “alcuni” (diversi per ogni livello di vita ecclesiale) e il ministero dell’“uno” (il pastore). In un certo senso tale dinamica spiega pure la dialettica – tipicamente sinodale – esistente tra l'ascolto di tutti nella Chiesa e di tutte le Chiese e le Assemblee rappresentative delle stesse, cui prendono parte solo alcuni insieme ai pastori. In questo modo la sinodalità risulta dalla reciproca implicazione tra la *communio fidelium*, la *communio episcoporum* e la *communio ecclesiarum*: a più livelli e in forme diverse

l'intreccio di queste espressioni di comunione genera il processo sinodale che si realizza nella complementarietà dei soggetti personali e collettivi coinvolti.

Chi prenderà parte a queste Assemblee? Le figure menzionate nel Regolamento – vale a dire «i Membri della CEI, i referenti diocesani del Cammino sinodale e i componenti del Comitato del Cammino sinodale» (art. 1) – di fatto riflettono la composizione delle comunità ecclesiali, presiedute dai Vescovi, al cui ministero sono associati i presbiteri e i diaconi, e arricchite dai carismi e dalle vocazioni degli altri battezzati e battezzate, tanto laici e laiche quanto consacrati e consacrate attraverso la professione dei consigli evangelici. Si tratta, pertanto, di Assemblee sinodali nelle quali i membri insigniti del *munus episcopale* esprimono quella struttura intermedia di collegialità propria di una Conferenza Episcopale, nella quale «i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa» (LG 23), ma a servizio dell'attuazione della sinodalità. A costoro si associano tutti gli altri membri convocati, testimoni dell'intero Cammino sinodale e portatori di un carisma o di una competenza necessari al lavoro delle Assemblee stesse.

La natura ecclesiale di queste Assemblee si rende esplicita non solo attraverso la loro composizione, ma anche mediante il processo attivato, che condurrà prima alla redazione dello *Strumento di lavoro del Cammino sinodale* e poi a quella delle *Propositiones*, in modo da poter offrire questi documenti assembleari al discernimento dei Vescovi perché siano loro a conferire forza vincolante all'intero *corpus* documentale o ad alcune sue parti.

# Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace per la Giornata del primo maggio (1 maggio 2024)

---

## *Il lavoro per la partecipazione e la democrazia*

### **Lavorare è fare “con” e “per”**

«Il Padre mio opera sempre e anch’io opero» (*Gv 5,17*). Queste parole di Cristo aiutano a vedere che con il lavoro si esprime «una linea particolare della somiglianza dell’uomo con Dio, Creatore e Padre» (*Laborem exercens*, 26). Ognuno partecipa con il proprio lavoro alla grande opera divina del prendersi cura dell’umanità e del Creato. Lavorare quindi non è solo un “fare qualcosa”, ma è sempre agire “con” e “per” gli altri, quasi nutriti da una radice di gratuità che libera il lavoro dall’alienazione ed edifica comunità: «È alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione di questo dono ed il costituirsi di questa solidarietà interumana» (*Centesimus annus*, 41).

In questa stessa prospettiva, l’articolo 1 della Costituzione italiana assume una luce che merita di essere evidenziata: la “cosa pubblica” è frutto del lavoro di uomini e di donne che hanno contribuito e continuano ogni giorno a costruire un Paese democratico. È particolarmente significativo che le Chiese in Italia siano incamminate verso la 50<sup>a</sup> Settimana sociale dei cattolici in Italia (Trieste, 3 - 7 luglio), sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. Senza l’esercizio di questo diritto, senza che sia assicurata la possibilità che tutti possano esercitarlo, non si può realizzare il sogno della democrazia.

### **Il “noi” del bene comune: la priorità del lavoro**

Come ricorda Papa Francesco in *Fratelli tutti*, per una migliore politica «il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare - perché promuove il bene del popolo - è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze» (n. 162). Le politiche del lavoro da assumere a ogni livello della pubblica amministrazione devono tener presente che «non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro» (ivi). Occorre aprirsi a politiche sociali concepite non solo a vantaggio dei poveri, ma progettate insieme a loro, con dei “pensatori” che permettano alla democrazia di non atrofizzarsi ma di includere davvero tutti (cfr *Fratelli tutti*, 169). Investire in progettualità, in formazione e innovazione, aprendosi anche alle tecnologie che la

transizione ecologica sta prospettando, significa creare condizioni di equità sociale. È necessario inoltre guardare agli scenari di cambiamento che l'intelligenza artificiale sta aprendo nel mondo del lavoro, in modo da guidare responsabilmente questa trasformazione ineludibile.

### **Prenderci cura del lavoro è atto di carità politica e di democrazia**

“A ciascuno il suo” è questione elementare di giustizia: a chiunque lavora spetta il riconoscimento della sua altissima dignità. Senza tale riconoscimento, non c’è democrazia economica sostanziale. Per questo, è determinante assumere responsabilmente il “sogno” della partecipazione, per la crescita democratica del Paese.

- Le istituzioni devono assicurare condizioni di lavoro dignitoso per tutti, affinché sia riconosciuta la dignità di ogni persona, si permetta alle famiglie di formarsi e di vivere serenamente, si creino le condizioni perché tutti i territori nazionali godano delle medesime possibilità di sviluppo, soprattutto le aree dove persistono elevati tassi di disoccupazione e di emigrazione. Tra le condizioni di lavoro quelle che prevengono situazioni di insicurezza si rivelano ancora le più urgenti da attenzionare, dato l’elevato numero di incidenti che non accenna a diminuire. Inoltre, quando la persona perde il suo lavoro o ha bisogno di riqualificare le sue competenze, occorre attivare tutte le risorse affinché sia scongiurato ogni rischio di esclusione sociale, soprattutto di chi appartiene ai nuclei familiari economicamente più fragili, perché non dipenda esclusivamente dai pur necessari sussidi statali.
- Un lavoro dignitoso esige anche un giusto salario e un adeguato sistema previdenziale, che sono i concreti segnali di giustizia di tutto il sistema socioeconomico (cfr *Laborem exercens*, 19). Bisogna colmare i divari economici fra le generazioni e i generi, senza dimenticare le gravi questioni del precariato e dello sfruttamento dei lavoratori immigrati. Fino a quando non saranno riconosciuti i diritti di tutti i lavoratori, non si potrà parlare di una democrazia compiuta nel nostro Paese. A questo compito di giustizia sono chiamati anche gli imprenditori, che hanno la specifica responsabilità di generare occupazione e di assicurare contratti equi e condizioni di impiego sicuro e dignitoso.
- I lavoratori, consapevoli dei propri doveri, si sentano corresponsabili del buon andamento dell’attività produttiva e della crescita del Paese, partecipando con tutti gli strumenti propri della democrazia ad assicurare, non solo per sé ma anche per la collettività e per le future generazioni, migliori condizioni di vita. La dimensione partecipativa è garantita anche dalle associazioni dei lavoratori, dai movimenti di solidarietà *degli* uomini del lavoro e *con* gli uomini del lavoro che, perseguiendo il fine della salvaguardia dei diritti di tutti, devono contribuire all’inclusione di ciascuno, a partire dai più fragili, soprattutto nelle aziende.

- Le Chiese in Italia, impegnate nel Cammino sinodale, continuano nell'ascolto dei lavoratori e nel discernimento sulle questioni sociali più urgenti: ogni comunità è chiamata a manifestare vicinanza e attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori il cui contributo al bene comune non è adeguatamente riconosciuto, come anche a tenere vivo il senso della partecipazione. In questa prospettiva, gli Uffici diocesani di pastorale sociale e gli operatori, quali i cappellani del lavoro, promuovano e mettano a disposizione adeguati strumenti formativi. Ciascuno deve essere segno di speranza, soprattutto nei territori che rischiano di essere abbandonati e lasciati senza prospettive di lavoro in futuro, oltre che mettersi in ascolto di quei fratelli e sorelle che chiedono inclusione nella vita democratica del nostro Paese.

Roma, 24 gennaio 2024

LA COMMISSIONE EPISCOPALE  
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,  
LA GIUSTIZIA E LA PACE

# Lettera del Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo sulla 35<sup>a</sup> Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

---

*Di seguito la lettera di S.E.R. Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo e Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo, riguardante la 35<sup>a</sup> Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, inviata ai Vescovi il 10 gennaio 2024 (prot. n. 10/2024).*

*Cari fratelli Arcivescovi e Vescovi,*

siamo ormai prossimi al 17 gennaio, giornata dedicata all'approfondimento e allo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Quest'anno non possiamo vivere questo appuntamento senza tenere presente la situazione in Terra Santa e, soprattutto, il barbaro attentato di Hamas del 7 ottobre.

In questo ultimo mese, in accordo con la Presidenza, ho tenuto un costante dialogo con l'Assemblea dei Rabbini d'Italia. Insieme abbiamo deciso che la giornata mantenesse il tema precedentemente stabilito (La speranza), con i messaggi già scritti e pubblicati, ma lo aggiornasse considerando i gravi eventi successi.

Pertanto, in accordo con la Segreteria Generale, invito ogni Chiesa locale a organizzare le iniziative e le preghiere alla luce di questa attenzione: “La speranza contro ogni antisemitismo”. Non si tratta di stravolgere quanto già eventualmente programmato, ma di svolgerlo secondo questa declinazione.

Colgo l'occasione per salutarvi di cuore e augurarvi buon anno,

+ Derio OLIVERO  
Vescovo di Pinerolo  
Presidente  
della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo

# Proposta di preghiera per la celebrazione eucaristica per le vittime delle guerre e per la pace

---

*La CEI ha aderito, come negli scorsi anni, alla proposta del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) di celebrare una Santa Messa per l'attuale Sinodo e per le vittime delle guerre che imperversano in Ucraina e in Terra Santa, stabilendo come data della celebrazione venerdì 1 marzo 2024.*

*Di seguito il testo della preghiera dei fedeli predisposto dall'Ufficio Liturgico Nazionale e inviato ai Vescovi con lettera del 13 febbraio 2024 (prot. n. 232/2024).*

## CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER IL SINODO E PER LE VITTIME DELLE GUERRE CHE IMPERVERSANO IN UCRAINA E IN TERRA SANTA

### PREGHIERA DEI FEDELI

1 MARZO 2024

*Il Presidente introduce la preghiera dei fedeli dicendo:*

Fratelli e sorelle,  
Cristo Gesù è pietra d'angolo,  
e, al tempo stesso, pietra d'inciampo  
che ci invita a ricentrare la nostra vita sulla sua Parola per produrre frutti abbondanti  
di comunione. Innalziamo la nostra unanime preghiera al Padre  
insieme al proposito di camminare nella pace tra fratelli.

**R/. Donaci, o Padre, la tua pace.**

*Il diacono:*

Preghiamo per la Santa Chiesa.

*Dopo una pausa di silenzio un lettore prosegue:*

Sia docile all'azione dello Spirito  
e, percorrendo il cammino sinodale,  
possa crescere nella comunione e nella partecipazione  
per compiere la missione a lei affidata. Preghiamo. R./

*Il diacono:*

Preghiamo per la Chiesa in Italia e per tutte le Chiese che sono in Europa.

*Dopo una pausa di silenzio un lettore prosegue:*

Insegnino a costruire legami di pace e di verità  
attraverso l'insegnamento autentico del Vangelo  
per essere un solo corpo e un solo spirito. Preghiamo. R./

*Il diacono:*

Preghiamo per i governanti delle Nazioni.

*Dopo una pausa di silenzio un lettore prosegue:*

Promuovano il bene comune a partire dai compiti loro affidati  
affinché si estinguano le contese e le divisioni  
a favore di una reale comunione tra i popoli della terra. Preghiamo. R./

*Il diacono:*

Preghiamo per i popoli dell'Ucraina, della Terra Santa e di tutte le terre martoriatae  
dalla guerra.

*Dopo una pausa di silenzio un lettore prosegue:*

Non perdano mai la speranza in te, o Signore,  
ma, alimentanti dal tuo amore e dalla tua presenza,  
disprezzino l'odio e favoriscano la giustizia. Preghiamo. R./

*Il diacono:*

Preghiamo per quanti hanno perso la vita a causa della guerra.

*Dopo una pausa di silenzio un lettore prosegue:*

Accogli le loro lacrime e il loro sacrificio  
perché, sorretti da questa certezza,  
possano godere del tuo perdono e della luce radiosa del tuo volto. Preghiamo. R./

*Il diacono:*

Preghiamo per tutti noi riuniti attorno alla mensa dell'Eucarestia.

*Dopo una pausa di silenzio un lettore prosegue:*

Spinti dal desiderio di seguirti,  
possiamo camminare insieme  
nutrendo la fraternità e coltivando germi di pace. Preghiamo. R

*Il Presidente conclude dicendo:*

O Padre,

che ci chiami a seminare la pace e a coltivare la comunione:  
dà ascolto alle nostre invocazioni e alle nostre suppliche  
e fa' che nella tua vigna crescano frutti buoni per la speranza del mondo.  
Per Cristo nostro Signore.

**R/. Amen.**

## Nota della Segreteria Generale in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie

---

*All'esito dei lavori della Commissione paritetica italo-vaticana istituita per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici in materia di edilizia di culto e di riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici predispose la circolare n. 26/1998, recante in allegato la circolare del Ministero dell'Interno n. 111 del 20 aprile 1998. L'indicata circolare del Comitato, con l'accusa modulistica, e la richiamata circolare del Ministero dell'Interno offrivano opportune istruzioni per le vicende relative al riconoscimento nell'ordinamento statuale della nascita e del mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico.*

*Tenuto conto del tempo trascorso e delle esigenze che nel frattempo sono andate sempre più evidenziandosi sull'intero territorio nazionale, il Consiglio per gli Affari Giuridici, con il supporto dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, ha approfondito le procedure riguardanti la soppressione e il mutamento sostanziale delle parrocchie, coordinandosi con i competenti Uffici ministeriali.*

*La fruttuosa collaborazione con il Ministero dell'Interno ha consentito di elaborare la "Nota in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie", con i relativi modelli, e l'allegata circolare prot. 436 in data 20 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con la relativa modulistica, inviati ai Vescovi con lettera del 21 febbraio 2024 (prot. n. 590/2024).*

*Nota e allegati sono disponibili in versione elettronica sul sito dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici al seguente link: <https://giuridico.chiesacattolica.it/nota-in-ordine-a-vicende-estintive-e-modificative-delle-parrocchie/>.*

*Si riportano di seguito:*

- la Nota in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie;
- i modelli allegati alla Nota;
- la circolare del Ministero dell'Interno prot. 436 e la modulistica allegata.

## NOTA

### IN ORDINE A VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DELLE PARROCCHIE

#### Principali norme di riferimento

Can. 121:

*<<Se gli insiemi sia di persone sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti>>*

Can. 123:

*<<Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri>>*

Can. 515 § 2:

*“Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il Consiglio presbiterale”.*

Art. 19, 1° comma, l. 222/1985:

*<<Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica [ora con decreto del Ministero dell'Interno, in forza dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 e dello “Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici”], udito il parere del Consiglio di Stato>> [l'art. 17, n. 26, l. 127/1997 ha abrogato le disposizioni legislative che prevedono l'obbligo del parere del Consiglio di Stato].*

Art. 20 l. 222/1985:

*“La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.*

*L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministero dell'Interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.*

*Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico (...)".*

## **Le indicazioni pastorali e canoniche**

L'Istruzione *“La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”* a cura della Congregazione per il Clero, 20.07.2020, nel paragrafo VII.a dedicato a *“Come procedere all'erezione di un raggruppamento di parrocchie”* descrive alcuni strumenti previsti dal diritto canonico in ordine ai quali appare opportuno rendere alcune indicazioni operative al fine di consentire che gli stessi possano esplicare i loro effetti nell'ordinamento civile senza criticità giuridiche.

Gli strumenti esaminati dall'Istruzione sui quali appare opportuno soffermarsi sono:

- 1) l'incorporazione, mediante la quale una parrocchia confluisce in un'altra, venendo da essa assorbita, e perdendo la sua originaria individualità e personalità giuridica;
- 2) la fusione vera e propria, che dà vita a una nuova e unica parrocchia, con la conseguente estinzione delle parrocchie preesistenti e della loro personalità giuridica;
- 3) la divisione (o scissione) di una comunità parrocchiale in più parrocchie autonome, che vengono create ex novo;
- 4) la soppressione di parrocchie, che confluirà in una delle ipotesi precedenti.

## **La natura della fusione, della scissione e della soppressione di parrocchie**

Sia l'incorporazione che la fusione propria realizzano una vicenda giuridica caratterizzata dalla continuità, nel senso che la parrocchia incorporante nella fusione per incorporazione subentra in tutte le posizioni giuridiche della parrocchia incorporata, così come la nuova parrocchia creata a seguito della fusione propria subentra in tutte le posizioni giuridiche delle parrocchie estinte.

Senza entrare nella difficile qualificazione giuridica di tale vicenda – e cioè se la stessa sia riconducibile ad una successione universale o ad una mera modifica dell'assetto organizzativo dell'ente – si deve evidenziare che la connotazione della continuità delle posizioni giuridiche soggettive determina alcune immediate implicazioni e precisamente:

- a) non è necessario – essendo anzi non opportuno – indicare i rapporti obbligatori (ad esempio i rapporti di lavoro e i rapporti con i fornitori) e i diritti reali (ad esempio i beni mobili o immobili di proprietà) riferibili alla parrocchia incorporata o estinta, in quanto gli effetti della fusione operano automaticamente, sicché tutti i rapporti obbligatori sono assunti ex lege dalla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria, così come la proprietà di tutti i beni mobili

- e immobili si trasferisce *ex lege* in favore della parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria;
- b) dalla continuità tra gli enti, che continuano ad esistere nell'ordinamento giuridico con un nuovo assetto organizzativo, consegue che non sono esercitabili prelazioni agrarie, urbane o storico-artistiche, non si applicano norme urbanistiche sulla commerciabilità degli immobili, non serve certificato destinazione urbanistica per terreni, le procure non cessano, ecc.;
  - c) non è possibile realizzare una fusione propria o impropria senza che l'intero complesso dei rapporti giuridici e patrimoniali si trasferisca alla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria; ne deriva la preclusione a realizzare fusioni nelle quali alcuni rapporti giuridici o alcuni beni della parrocchia incorporata o estinta siano devoluti ad un ente diverso dalla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria: tale particolare devoluzione, quindi, fuoriesce dagli effetti tipici della fusione, sicché, per la sua realizzazione, occorrerebbe adoperare altri strumenti giuridici (ad esempio atto di cessione a titolo oneroso o gratuito).

Anche la divisione (o scissione) realizza una vicenda giuridica caratterizzata dalla continuità, in quanto i rapporti giuridici preesistenti proseguono in capo all'ente al quale sono assegnate secondo quanto stabilito in sede di provvedimento di scissione. Con simmetria rispetto alla fusione, la scissione può realizzarsi mediante assegnazione dell'intero patrimonio della parrocchia scissa a uno o più parrocchie di nuova costituzione con estinzione della parrocchia scissa (cd. scissione propria) oppure mediante assegnazione di parte del patrimonio della parrocchia scissa a uno o più parrocchie di nuova costituzione senza estinzione della parrocchia scissa (cd. scissione parziale o impropria).

Differentemente dalla fusione e dalla scissione, la soppressione della parrocchia determina la cessazione dei rapporti giuridici alla stessa imputabili. Con il provvedimento di soppressione, quindi, l'autorità ecclesiastica dovrà provvedere alla devoluzione dei beni in favore di uno o più enti ecclesiastici, anche non parrocchie, nel rispetto delle relative norme canoniche. Dal punto di vista dell'ordinamento civile, realizzando la devoluzione conseguente alla soppressione una successione a titolo particolare, tutti i precedenti rapporti giuridici si estinguono, salvo che oggetto della devoluzione non sia un singolo bene o una singola posizione giuridica attiva o passiva ma un complesso organizzato di beni (ad esempio una azienda).

Considerato che la parrocchia è innanzitutto una comunità di fedeli (can. 515) che - come regola generale - ha carattere territoriale (can. 518), nel provvedimento di soppressione di una parrocchia dovrà necessariamente essere indicata l'assegnazione del territorio della parrocchia soppressa a una o più parrocchie, seppure trattasi di assegnazione che rileva esclusivamente dal punto di vista pastorale senza riflessi nell'ordinamento civile (quindi, ad esempio, non interferisce sulla devoluzione dei beni che sono allocati sulla parte di territorio oggetto della assegnazione).

## Il decreto canonico

Nella richiamata Istruzione *“La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”* a cura della Congregazione per il Clero sono analiticamente descritte le procedure canoniche che devono essere seguite dal Vescovo, con puntuale indicazione delle cause che possono legittimare tale provvedimento, in particolare sottolineandosi:

- a) il Vescovo deve necessariamente consultare in merito il Consiglio presbiterale, nel rispetto della normativa canonica e in nome della doverosa corresponsabilità ecclesiale, condivisa a diverso titolo tra il Vescovo e i membri di tale Consiglio [46];
- b) il Vescovo dovrà emettere per ogni parrocchia che intenda eventualmente sopprimere un decreto specifico, corredata dalle motivazioni pertinenti [47];
- c) la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell’assetto urbanistico del territorio) [48];
- d) come condizione di legittimità dei provvedimenti di soppressione di parrocchie per unione estintiva occorre che i motivi a cui ci si riferisce siano direttamente e organicamente connessi con la comunità parrocchiale interessata e non con considerazioni generali, teoriche e *“di principio”* [48];
- e) ogni decisione deve essere adottata mediante formale decreto, redatto in forma scritta [49];
- f) è da considerare non conforme alla normativa canonica emanare un unico provvedimento, volto a produrre una riorganizzazione di carattere generale riguardante l’intera diocesi, una parte di essa o un insieme di parrocchie, attuata tramite un unico atto normativo, decreto generale o legge particolare [49];
- g) nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al *“bene delle anime”* [50];
- h) nell’atto con cui si sopprime una parrocchia, infine, il Vescovo dovrà provvedere anche alla devoluzione dei suoi beni nel rispetto delle relative norme canoniche [50];
- i) a meno che non vi siano gravi ragioni contrarie, sentito il Consiglio presbiterale, occorrerà garantire che la chiesa della parrocchia soppressa continui a essere aperta per i fedeli [51].

Il decreto avente ad oggetto la fusione/scissione/soppressione potrà avere la pubblicità secondo la consuetudine diocesana, le cui modalità potranno essere eventualmente specificate nel decreto stesso.

È opportuno precisare che l'atto di fusione o di scissione è adottato con decreto assoggettato esclusivamente alla normativa canonica: il riferimento alle norme civili, quindi, ha rilievo esclusivamente al fine di dare efficacia al decreto stesso nell'ordinamento civile, non imponendo quest'ultimo ordinamento ulteriori condizioni di forma o di sostanza. Tuttavia, al fine di evitare disallineamenti tra l'ordinamento canonico e quello civile, è opportuno stabilire che il decreto di fusione/scissione/soppressione entri in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

In allegato sono offerti alcuni modelli di decreti, che ovviamente possono essere adattati e personalizzati in considerazione della specificità delle singole vicende.

### **L'efficacia civile**

Dal punto di vista dell'ordinamento civile, l'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222, regola l'efficacia civile sia della soppressione in senso proprio di un ente ecclesiastico, che dell'estinzione per altre cause, nel cui ambito vanno comprese anche le vicende relative alla fusione e alla scissione.

Secondo l'art. 19, 1° comma, l. 222/1985, ogni mutamento nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. L'art. 17, n. 26, l. 127/1997 ha abrogato le disposizioni legislative che prevedono l'obbligo del parere del Consiglio di Stato.

La procedura amministrativa è descritta nella Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno prot. 436 in data 20 febbraio 2024, la cui modulistica è stata elaborata di concerto con la Conferenza Episcopale Italiana.

Nel caso in cui le parrocchie coinvolte dalla fusione/scissione/soppressione siano proprietarie di cespiti, occorrerà provvedere alle formalità di trascrizione e voltura relative ai trasferimenti di intestazione degli immobili, essendo sufficienti per tale incombente la copia del decreto ministeriale e gli estremi della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Per "copia" è ormai pacifico che si intenda una copia semplice e non autentica, ed è stato chiarito che sia necessario e sufficiente il decreto ministeriale senza che lo stesso venga depositato in atti di un notaio. È stato poi anche precisato che, contrariamente a quella che risulta essere la procedura ordinaria, in questa fattispecie non serve l'indicazione degli immobili, ma nella nota di trascrizione va indicato solo il soggetto contro (incorporato) e il soggetto a favore (istituto incorporante o nuovo istituto), come anche precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 300843/87.

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione/scissione si ritiene sia assoggettata a tassazione ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014).

La comunicazione di cui all'art. 59 del D.Lgs. 42/2004 è obbligatoria per gli immobili di interesse storico-artistico. Non sussiste il diritto di prelazione da parte dello Stato previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 42/2004.

## Allegato 1 – Modello decreto soppressione

[1 – mod. decreto soppressione]

DIOCESI DI .....

Il Vescovo .....

in relazione

alla parrocchia ....., sita in .....

valutate

.....  
[la soppressione di parrocchie è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....  
[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, il parroco della parrocchia e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze della comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

- 1) la soppressione della parrocchia .....
- 2) il territorio della parrocchia soppressa e la cura pastorale della comunità dei fedeli ivi costituita faranno capo alla parrocchia .....
- 3) la destinazione degli oneri riferibili alla parrocchia soppressa è stata previamente regolata ai sensi del can. 123, disponendosi che gli oneri residui sono così destinati.....;

- 4) i beni e i diritti patrimoniali della parrocchia soppressa sono, nel rispetto delle relative norme canoniche (cann. 120-123), così devoluti: .....
- 5) la chiesa della parrocchia soppressa perde le prerogative di chiesa parrocchiale e continua a essere aperta per i fedeli nel rispetto delle seguenti disposizioni .....
- 6) i registri parrocchiali della parrocchia soppressa sono conservati nella parrocchia ..... che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo .....

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

## Allegato 2 – Modello decreto trasformazione

[2 – mod. decreto trasformazione]

DIOCESI DI .....

Il Vescovo .....

in relazione

alla parrocchia ....., sita in .....

valutate

.....  
[la trasformazione di parrocchie in ente chiesa è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....  
[nei casi di trasformazione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”; sia attestata la funzione pastorale dell’ente che la stessa sia aperta al culto e non sia annessa ad altro ente ecclesiastico, se trattasi di chiesa ex conventuale e che abbia mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura]

sentiti

il consiglio presbiterale, e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

1) la trasformazione dell’ente parrocchia ..... in ente chiesa con la denominazione di.....

- 2) l'ente chiesa ..... subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli offerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alla parrocchia .....
- 3) il territorio della parrocchia soppressa e la cura pastorale della comunità dei fedeli ivi costituita faranno capo alla parrocchia .....
- 4) i registri parrocchiali della ex-parrocchia ....., adesso ente chiesa ..... sono conservati nella parrocchia ..... che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo .....

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

### Allegato 3 – Modello decreto fusione per incorporazione

[3 – mod. decreto fusione per incorporazione]

DIOCESI DI .....

Il Vescovo .....,

in relazione

alla parrocchia ....., sita in .....,

e alla parrocchia ....., sita in .....,

valutate

.....  
[la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....  
[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, i parroci delle parrocchie e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

- 1) la fusione della parrocchia ..... mediante incorporazione nella parrocchia .....
- 2) la parrocchia .... [incorporante] subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli offerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alla parrocchia incorporata;
- 3) la chiesa della parrocchia incorporata continua a essere aperta per i fedeli;

4) i registri parrocchiali della parrocchia incorporata sono conservati nella parrocchia ..... che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo .....

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

Allegato 4 – Modello decreto fusione per incorporazione  
e nuova denominazione

[4 – mod. decreto fusione per incorporazione e nuova denominazione]

DIOCESI DI .....

Il Vescovo .....

in relazione

alla parrocchia ....., sita in .....,

e alla parrocchia ....., sita in .....,

valutate

.....  
[la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....  
[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, i parroci delle parrocchie e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

- 1) la fusione della parrocchia ..... mediante incorporazione nella parrocchia ..... che assumerà la nuova denominazione.....
- 2) la parrocchia .... [incorporante] subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli ollerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alla parrocchia incorporata;
- 3) la chiesa della parrocchia incorporata continua a essere aperta per i fedeli;

4) i registri parrocchiali della parrocchia incorporata sono conservati nella parrocchia ..... che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo .....

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

## Allegato 5 – Modello decreto fusione propria

[5 – mod. decreto fusione propria]

DIOCESI DI .....

Il Vescovo .....

in relazione

alla parrocchia ....., sita in .....

e alla parrocchia ....., sita in .....

valutate

.....  
[la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....  
[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, i parroci delle parrocchie e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

1) la fusione mediante soppressione della parrocchia ..... e della parrocchia ..... con contestuale eruzione di nuova parrocchia denominata ....., con sede in .....

2) la parrocchia “.....” subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli oponenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alle parrocchie soppresse;

- 3) parroco della parrocchia ..... è .....
- 4) le chiese della parrocchia soppressa continuano a essere aperte per i fedeli;
- 5) i registri parrocchiali delle parrocchie sopprese ..... e ..... sono conservati nella parrocchia ..... che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo .....

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

Allegato 6 – Circolare Ministero Interno prot. 436

Ministero dell'Interno – Dip. LCI – D.C. degli affari dei culti – AOO CULTI – 0644708430014 – Protocollo 000436 20/02/2024 – ACC



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, 20 FEB 2024

AI PREFETTI

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA CONFERENZA EPISCOPALE  
ITALIANA

ROMA

OGGETTO: Procedimenti per il riconoscimento civile di modificazioni, accorpamenti e soppressioni di Parrocchie. Indicazioni e modulistica di riferimento elaborata di concerto con la Conferenza episcopale italiana.

La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si occupa del corretto esercizio del diritto di libertà religiosa, contemplato dall'art. 19 della Costituzione. Tale diritto si declina in concreto attraverso un costante e fruttuoso rapporto di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, secondo i criteri dettati dalla stessa Carta costituzionale agli artt. 7 e 8, nel rispetto del principio di laicità espresso dalla Consulta fin dalla sentenza n. 203 del 1989 non in termini di indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, quanto invece come garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Nell'ambito dei rapporti bilaterali tra Stato e confessioni religiose assume un ruolo centrale la disciplina per il riconoscimento da parte dell'ordinamento statuale degli enti ecclesiastici cattolici e degli enti di culto di altre confessioni: la materia per la sua importanza è espressamente presa in considerazione dalla legislazione di attuazione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, nonché nelle leggi di recepimento delle intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la normativa di riferimento si rinvie nella legge 20 maggio 1985, n. 222, che prevede che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche anche per l'ordinamento giuridico statuale ("agli effetti civili"), attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Interno che ne autorizza quindi l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura ove l'ente ha sede. L'istanza di avvio del relativo procedimento va presentata infatti presso la competente Prefettura, che ne cura l'istruttoria in ambito locale, raccogliendo e valutando la documentazione fornita all'uopo dall'autorità ecclesiastica, in particolare dalle Cancellerie vescovili. Allo stesso modo, ogni vicenda significativa che investa l'ente ecclesiastico, in termini di modificazione sostanziale, fusione o estinzione, deve essere recepita attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della citata legge n. 222/85. In questo senso, la Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n. 111, resta in materia un utile e pratico strumento per le Prefetture, ove verificare tutti gli elementi richiesti nelle diverse fattispecie.

La prassi degli ultimi anni ha registrato un notevole incremento dei procedimenti di riordino e razionalizzazione di enti ecclesiastici già esistenti, in particolare delle Parrocchie, attraverso opportune azioni di accorpamenti, fusioni o estinzioni, secondo le diverse circostanze. Le scelte nel merito in ordine agli enti parrocchiali competono unicamente alla libera determinazione dell'autorità ecclesiastica, che deve tuttavia richiedere il riconoscimento "agli effetti civili" di tali modificazioni, di modo che la situazione che risulti dai registri delle persone giuridiche presso le Prefetture corrisponda al reale stato di fatto.

In questo senso, il legale rappresentante dell'ente (parroco o amministratore parrocchiale) è tenuto a presentare apposita istanza in Prefettura evidenziando tutte le modifiche che eventualmente intercorrano nell'organizzazione e nella struttura della Parrocchia. La relativa istanza deve essere peraltro sempre corredata dal decreto del Vescovo diocesano che dispone la modificazione nel singolo caso concreto. E' importante evidenziare come il provvedimento vescovile deve sempre espressamente disporre anche in ordine alla successione patrimoniale dei beni implicati nella vicenda.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Per venire incontro alle esigenze sempre maggiori manifestate dal territorio su questa tematica, che può comportare una indubbia complessità in particolare nelle fattispecie che si presentano per la prima volta in alcuni ambiti territoriali, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto e l'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana, in un rapporto di reciproca collaborazione, hanno intrapreso un comune percorso di analisi e approfondimento degli aspetti con implicazioni di maggiore complessità, che si vengono a presentare nei processi di riorganizzazione, fusione e soppressione di Parrocchie. In questo senso, è stata predisposta la apposita allegata modulistica che, pur nel rispetto del principio di libertà delle forme, rappresenta un valido e utile riferimento per gli operatori e per gli utenti.

Il comune intendimento, maturato d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, è quello per cui la modulistica elaborata possa offrire un supporto tecnico adeguato per rispondere efficacemente ad una esigenza sempre più sentita a seguito delle crescenti richieste dei territori su questi temi.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Laura Lega

## Allegato 6b – Circolare Ministero Interno prot. 436 – modulistica allegata

Ministero dell'Interno – Dip. LCI – D.C. degli affari dei culti – AOO CULTI – 0644/0643/0014 – Protocollo 0000436 20/02/2024 – ACC

*Mod. 1 – Soppressione Parrocchia*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (1)

ALLA PREFETTURA DI

(2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione

del Fondo edifici di culto

Ufficio I – Culto cattolico

Pec: [direzione.culti@pecdici.interno.it](mailto:direzione.culti@pecdici.interno.it)

OGGETTO: Soppressione della Parrocchia

(3)

in \_\_\_\_\_ (4) Prov. \_\_\_\_\_ (5)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alla soppressione della Parrocchia in oggetto.

\_\_\_\_\_ (6),

li \_\_\_\_\_ (7)

Firma (8)

Allegato:

- Decreto canonico che dispone la soppressione della Parrocchia (9).

*Mod. 1 – Soppressione Parrocchia*

**Mod. 01 - SOPPRESSIONE DI PARROCCHIA**

NOTE PER LA COMPIAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia
- (6) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (7) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (8) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (9) Il decreto canonico deve indicare:
  - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia soppressa
  - b) quale/i ente/i succede/succedono in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia soppressa (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia è priva di patrimonio)

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione della Parrocchia nel registro delle persone giuridiche.

Mod. 2 - *Mutamento in Ente Chiesa*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (1)

ALLA PREFETTURA DI

\_\_\_\_\_ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione

del Fondo edifici di culto

Ufficio I – Culto cattolico

Pec: [direzione.culti@pecdlci.interno.it](mailto:direzione.culti@pecdlci.interno.it)

Applicare marca  
da bollo da €.  
16,00

OGGETTO: Mutamento della Parrocchia

\_\_\_\_\_ (3)

in \_\_\_\_\_ (4) Prov. \_\_\_\_\_ (5)

in ente Chiesa con la denominazione di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (6)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alla modifica del modo di esistenza dell'ente in oggetto.

\_\_\_\_\_ (7),

li \_\_\_\_\_ (8)

Firma (9)

+ Nihil Obstat (10)

Allegati:

- Decreto canonico che dispone il mutamento (11).
- Dichiarazione dell'Ordinario diocesano che attesti la funzione pastorale dell'ente, che la chiesa è aperta al culto e non è annessa ad altro ente ecclesiastico, se trattasi di chiesa ex conventuale e che ha sufficienti mezzi per la manutenzione e l'officiatura.
- Prospetti economici degli ultimi tre anni (12).

*Mod. 2 - Mutamento in Ente Chiesa*

**Mod. 02 – MUTAMENTO DELLA PARROCCHIA IN ENTE CHIESA**

NOTE PER LA COMPIILAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia
- (6) Indicare la denominazione esatta che assume il nuovo ente Chiesa
- (7) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (8) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (9) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (10) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (11) Il decreto canonico deve indicare:
  - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia
  - b) che l'ente Chiesa succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia è priva di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente)
- (12) I prospetti economici devono contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite per ciascuno degli ultimi tre anni o dell'eventuale diverso minor periodo di esistenza dell'ente

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione della Parrocchia nel registro delle persone giuridiche.

Mod. 3 - *Fusione per incorporazione*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (1)

ALLA PREFETTURA DI

\_\_\_\_\_ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione

del Fondo edifici di culto

Ufficio I – Culto cattolico

Pec: [direzione.culti@pecdlci.interno.it](mailto:direzione.culti@pecdlci.interno.it)

Applicare marca  
da bollo da €.  
16,00

OGGETTO: Fusione per incorporazione della Parrocchia

\_\_\_\_\_ (3)

in \_\_\_\_\_ (4) Prov. \_\_\_\_\_ (5)

nella Parrocchia

\_\_\_\_\_ (6)

in \_\_\_\_\_ (7) Prov. \_\_\_\_\_ (8)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alle modificazioni di cui all'oggetto.

\_\_\_\_\_ (9),

li \_\_\_\_\_ (10)

Firma (11)

+ Nihil Obstat (12)

Allegati:

- Decreto canonico che dispone il mutamento (13).

*Mod. 3 - Fusione per incorporazione*

**Mod. 03 – FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PARROCCHIE**

**NOTE PER LA COMPIILAZIONE:**

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia incorporante è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporata
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (6) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporante
- (7) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (8) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (9) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (10) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (11) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia incorporante; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (12) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (13) Il decreto canonico deve indicare:
  - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia incorporata
  - b) che la Parrocchia incorporante succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia incorporata (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia incorporata è priva di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente)

**AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:**

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di ciascuna delle Parrocchie coinvolte nella fusione.

Mod. 04 - Fusione e nuova denominazione

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (1)

ALLA PREFETTURA DI

\_\_\_\_\_ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione  
del Fondo edifici di culto  
Ufficio I – Culto cattolico  
Pec: [direzione.culti@pecdlci.interno.it](mailto:direzione.culti@pecdlci.interno.it)

Applicare marca  
da bollo da €.  
16,00

OGGETTO: Fusione per incorporazione della Parrocchia

\_\_\_\_\_ (3)

in \_\_\_\_\_ (4) Prov. \_\_\_\_\_ (5)

nella Parrocchia

\_\_\_\_\_ (6)

in \_\_\_\_\_ (7) Prov. \_\_\_\_\_ (8)

che assume la nuova denominazione di Parrocchia

\_\_\_\_\_ (9)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alle modificazioni di cui all'oggetto.

\_\_\_\_\_ (10),

li \_\_\_\_\_ (11)

Firma (12)

+ Nihil Obstat (13)

Allegati:

- Decreto canonico che dispone il mutamento (14).

*Mod. 04 - Fusione e nuova denominazione*

**Mod. 04 – FUSIONE PER INCORPORAZIONE PARROCCHIE E CAMBIO DENOMINAZIONE**

**NOTE PER LA COMPILAZIONE:**

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia incorporante è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporata
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (6) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporante
- (7) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (8) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (9) Indicare la nuova denominazione che assume la Parrocchia incorporante e seguito dell'incorporazione
- (10) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (11) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (12) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia incorporante. Ove presente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (13) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (14) Il decreto canonico deve indicare:
  - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia incorporata
  - b) che la Parrocchia incorporante succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia incorporata (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia incorporata è priva di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente).

**AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:**

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di ciascuna delle Parrocchie coinvolte nella fusione.

Mod. 5 – Soppressioni e nuova erezione

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (1)

ALLA PREFETTURA DI \_\_\_\_\_ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione  
del Fondo edifici di culto  
Ufficio I – Culto cattolico  
Pec: [direzione.culti@pecdlci.interno.it](mailto:direzione.culti@pecdlci.interno.it)

Applicare marca  
da bollo da €.  
16,00

OGGETTO: Soppressione della Parrocchia

\_\_\_\_\_ (3)

in \_\_\_\_\_ (4) Prov. \_\_\_\_\_ (5)

e soppressione della Parrocchia

\_\_\_\_\_ (6)

in \_\_\_\_\_ (7) Prov. \_\_\_\_\_ (8)

ed erezione della nuova Parrocchia

\_\_\_\_\_ (9)

in \_\_\_\_\_ (10) Prov. \_\_\_\_\_ (11)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alle modificazioni di cui all'oggetto.

\_\_\_\_\_ (12),

li \_\_\_\_\_ (13)

Firma (14)

+ Nihil Obstat (15)

Allegati:

- Decreto/i canonico/i che dispone/dispongono le soppressioni e la nuova erezione (15).

*Mod. 5 – Soppressioni e nuova eruzione*

**Mod. 05 – SOPPRESSIONE DI PARROCCHIE E CONTESTUALE EREZIONE DI NUOVA PARROCCHIA**

**NOTE PER LA COMPILAZIONE:**

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove le Parrocchie coinvolte sono iscritte nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della prima Parrocchia soppressa
- (4) Indicare il Comune sede della prima Parrocchia soppressa
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della prima Parrocchia soppressa
- (6) Indicare la denominazione esatta della seconda Parrocchia soppressa
- (7) Indicare il Comune sede della seconda Parrocchia soppressa
- (8) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della seconda Parrocchia soppressa
- (9) Indicare la denominazione esatta della nuova Parrocchia eretta
- (10) Indicare il Comune sede della nuova Parrocchia eretta
- (11) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della nuova Parrocchia eretta
- (12) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (13) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (14) Sottoscrizione del legale rappresentante della nuova Parrocchia eretta; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (15) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (16) Il/I decreto/i canonico/i deve/devono indicare:
  - a) la soppressione della prima Parrocchia;
  - b) la soppressione della seconda Parrocchia;
  - c) l'erezione della nuova Parrocchia;
  - d) la ridefinizione dei confini della circoscrizione parrocchiale;
  - e) che la nuova Parrocchia eretta succede in tutti i rapporti attivi e passivi alle Parrocchie sopprese (oppure specificare in alternativa che le Parrocchie sopprese sono prive di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente).

**AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:**

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di ciascuna delle Parrocchie sopprese.

# Lettera della Segreteria Generale per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale degli stranieri residenti in Italia per motivi religiosi

---

*La Segreteria Generale della CEI, con lettera del 2 aprile 2024 (prot. n. 881/2024), ha inviato ai Vescovi una comunicazione relativa all’importo del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per gli stranieri residenti in Italia per motivi religiosi.*

*Eminenza Reverendissima, Eccellenza Reverendissima,*

con riferimento all’obbligo contributivo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per gli stranieri residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, mi premuro comunicare che il Governo italiano è intervenuto con il recente Decreto Legge, 29 marzo 2024, n. 39 ed ha rivisto l’importo del contributo minimo annuo, modificando quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Il richiamato provvedimento normativo nell’art. 9, comma 7, ha ora stabilito che l’importo del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per gli stranieri residenti in Italia titolari di un permesso di soggiorno per motivi religiosi è pari a 700,00 euro. L’iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed il versamento può essere effettuato presso i competenti uffici delle ASL.

La misura richiamata, come noto, non è dovuta per gli stranieri che percepiscono un reddito di lavoro o reddito fiscale ad esso equiparato (come la remunerazione per il sostentamento del clero) in quanto per questi si applica la disciplina di iscrizione al Servizio sanitario nazionale al pari dei cittadini italiani in merito all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale (cfr Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 1).

Profitto volentieri della circostanza per porgerLe il mio fraterno saluto.

Roma, 2 aprile 2024

LA SEGRETERIA GENERALE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

# Prime indicazioni sulla costituzione delle parrocchie personali dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia

---

*A seguito dell’erezione da parte del Santo Padre dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia (cfr Notiziario CEI, 4-2019, pag. 213), la Segreteria Generale della CEI, d’intesa con l’Esarcato, ha avviato le procedure amministrative per rendere operativo l’esercizio delle attività liturgiche e pastorali per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino e concordato alcune primissime indicazioni in vista della formale erezione delle parrocchie dell’Esarcato.*

*Con riferimento all’affidamento di chiese e immobili di proprietà di enti ecclesiastici alle parrocchie personali dell’Esarcato sono state concordate alcune indicazioni per la relativa disciplina (allegato A) e per la regolamentazione del servizio pastorale dei presbiteri dell’Esarcato nelle diocesi si è provveduto ad elaborare uno schema di convenzione (allegato B).*

*Le indicazioni e i relativi allegati, predisposti dall’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, sono stati inviati ai Vescovi con lettera del 12 gennaio 2024 (prot. n. 53/2024).*

*Si riportano di seguito:*

- le indicazioni sulla costituzione delle parrocchie personali dell’Esarcato;*
- le indicazioni sui negozi giuridici di affidamento di chiese e immobili di proprietà di enti ecclesiastici;*
- lo schema di convenzione.*

## **Costituzione delle parrocchie personali dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia**

### **Prime indicazioni**

1. L’11 luglio 2019 con la bolla *Christo Salvatori* è stata annunciata l’erezione dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. La disciplina e le norme proprie dell’Esarcato sono state definite con il *Rescritto ex audience sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia* del 28 agosto 2023.

L’Esarcato è stato creato con l’obiettivo di venire incontro alle necessità pastorali dei fedeli cattolici ucraini ascritti alla Chiesa *sui iuris* greco-cattolica residenti o aventi il domicilio in Italia.

A norma dei canoni del codice delle Chiese orientali l’Esarcato è persona giuridica canonica pubblica e segue la normativa propria delle Eparchie e, a nome del Romano Pontefice, è retto dall’Esarca.

La giurisdizione sui fedeli dell’Esarcato è dell’Esarca, che nell’esercizio del suo ministero è tenuto a mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i Vescovi delle diocesi italiane in cui l’Esarcato è presente.

L’Esarca è membro di diritto della CEI (art. 6 Statuto CEI), partecipa all’Assemblea con diritto di voto e segue la normativa propria dei Gerarchi del luogo.

Il presbiterio dell’Esarcato è composto dai presbiteri incardinati nell’Esarcato.

I chierici dell’Esarcato devono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero, potendo favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte.

2. A far data dalla erezione dell’Esarcato, la Segreteria Generale della CEI ha coordinato l’attuazione e l’avvio delle attività pastorali e del ministero dell’Esarca.

A motivo del diritto particolare canonico che in Italia definisce la struttura e l’organizzazione delle diocesi di concerto con il Ministero dell’Interno sono state definite talune problematiche propedeutiche al percorso giuridico-amministrativo di costituzione delle parrocchie dell’Esarcato.

3. A norma del Rescritto (art. 4) l’Esarca erige le parrocchie personali nel territorio delle diocesi italiane avendo acquisito il parere dei Vescovi del luogo.

L’Esarcato provvede alla erezione della parrocchia secondo le norme previste dal diritto particolare canonico e questa acquisirà la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto secondo la procedura propria degli enti ecclesiastici della Chiesa latina (cfr IMA, nn. 98 e 99), con conseguente obbligo di

iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura del luogo in cui ha sede la parrocchia personale.

La sede della parrocchia personale dell’Esarcato potrà essere fissata in uno degli immobili concessi dalla parrocchia latina o da altro ente ecclesiastico. È opportuno che la sede dell’ente parrocchia personale dell’Esarcato non coincida con la sede di altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto della Chiesa latina.

Compete al Vescovo diocesano/eparchiale autorizzare la concessione di luoghi di culto o di immobili ad uso pastorale (chiese sussidiarie, canoniche, luoghi pastorali) sentito il Consiglio presbiterale e il Consiglio affari economici diocesano e acquisito il parere del parroco del luogo e del Consiglio affari economici della parrocchia.

A seguito dell’autorizzazione del Vescovo diocesano/eparchiale la concessione dei luoghi di culto e degli immobili ad uso pastorale alla parrocchia personale dell’Esarcato avviene mediante accordo scritto tra il parroco della parrocchia latina e il parroco della parrocchia dell’Esarcato (cfr Allegato A).

4. Le convenzioni ancora in uso riguardanti i presbiteri incardinati nell’Esarcato cesseranno alla loro scadenza naturale e non potranno essere più riproposte. I presbiteri dell’Esarcato, in una prospettiva di mutuo aiuto (art. 6 del Rescritto), possono collaborare ad attività ed iniziative pastorali organizzate nel territorio della diocesi italiana di riferimento. Tale collaborazione potrà essere formalizzata mediante convenzione da adattare secondo le circostanze del caso (cfr Allegato B).

### Negozi giuridici ad affidamento di Chiese e immobili di proprietà di enti ecclesiastici

Per la concessione di immobili (ad esempio: edifici di culto, canoniche, luoghi pastorali) in favore di parrocchie dell'Esarcato da parte di enti ecclesiastici della Chiesa Latina, appare preferibile adoperare un modello contrattuale nell'ambito dei contratti costitutivi di diritti reali di godimento (usufrutto, uso e superficie) rispetto ai contratti costitutivi di diritti personali di godimento (locazione, comodato, convenzione e altri contratti atipici), sulla base dei seguenti rilievi:

- maggiore tutela del proprietario/concedente in riferimento alla responsabilità nei confronti dei terzi per danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) e per rovina di edificio (art. 2053 cod. civ.): poiché la responsabilità implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato/concesso in comodato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione/comodato;
- maggiore stabilità e affidamento in favore del concessionario in ordine alla durata della concessione e ampiezza della tutela del diritto del concessionario nei confronti dei terzi; i termini più lunghi e certi consentono una migliore programmazione sia al beneficiario che al proprietario che ha certezza sul termine durante il quale non avrà da un lato la disponibilità e dall'altro le spese relative ad un certo bene specifico;
- accessibilità diretta da parte del proprietario superficiario ai contributi in materia di edilizia di culto e beni culturali: le *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto* stabiliscono che i contributi finanziari sono erogati alle diocesi per interventi a favore di enti ecclesiastici con finalità di religione e di culto soggetti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano, quali diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite, a seconda delle tipologie di intervento (art. 2) e che i beni destinatari dei contributi devono essere di proprietà degli enti beneficiari dell'intervento (art. 4);
- maggiore autonomia decisionale e capacità amministrativa in capo all'usufruttuario, rispetto al conduttore/comodatario, in relazione alle pratiche edilizie e urbanistiche e, correlativamente, minore responsabilità del nudo proprietario rispetto al locatore/comodante in relazione a violazione di norme edilizie e urbanistiche.

Vi è da precisare che la scelta tra contratti costitutivi di diritti reali di godimento e contratti costitutivi di diritti personali di godimento è attualmente non più influenzata dal regime IMU, che porta ad escludere esclusivamente la concessione a titolo oneroso (ad esempio: locazione): mentre il nudo proprietario non è tenuto a corrispondere l'IMU e l'usufruttuario/proprietario superficiario è assoggettato allo stesso regime del proprietario (e quindi non è tenuto al pagamento dell'IMU nei casi di esenzione in favore del proprietario); a seguito dell'art. 1, comma 71, l. 213/2023 (legge di bilancio 2024), l'esenzione si applica anche nel caso in cui gli immobili sono concessi in comodato ad un ente funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente le attività di rilevanza sociale, cioè quelle destinate esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di religione e culto.

Nell'ambito dei diritti reali di godimento, il modello contrattuale ritenuto preferibile è quello del diritto di superficie di cui agli artt. 952 ss. cod. civ..

- Nel diritto di superficie, la posizione giuridica soggettiva del proprietario superficiario è propriamente riconducibile al diritto di proprietà: il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquistano la proprietà; del pari, può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Questa caratterizzazione del diritto del proprietario superficiario appare rilevante con riguardo ai criteri sopra esaminati in relazione all'alternativa tra diritti reali di godimento e diritti personali di godimento.
- A differenza che nell'ipotesi di concessione del diritto di superficie, il nudo proprietario, in caso di usufrutto e uso, è obbligato agli interventi di riparazione straordinaria (art. 1005 cod. civ.): è vero che tale disposizione è derogabile in via convenzionale, ma una eventuale deroga non priverebbe da responsabilità il nudo proprietario qualora l'usufruttuario/utensario non si presentasse serio e affidabile e qualora il nudo proprietario avesse omesso di vigilare sul rispetto dell'obbligo di eseguire interventi straordinari.
- Mentre l'usufrutto e l'uso in favore di persona giuridica hanno durata non superiore a 30 anni (art. 979 cod. civ.), questa limitazione non opera per la costituzione del diritto di superficie (art. 953 cod. civ.).

Qualora la scelta del modello contrattuale fosse condivisa, si potrebbero offrire le seguenti indicazioni orientative in ordine al contenuto nel contratto di costituzione del diritto di superficie:

- a) durata del diritto concesso non inferiore a 25 anni;
- b) gratuità della concessione, con conseguente applicazione delle disposizioni fiscali agevolative con riguardo ai trasferimenti senza corrispettivo finalizzati alla riorganizzazione dei beni all'interno della stessa confessione religiosa (l'Esarcato è membro di diritto della CEI);
- c) vincolo di destinazione e divieto di alienazione, entro i limiti di cui all'art. 1379 cod. civ. (il divieto di alienare stabilito per contratto – al quale si equipara il vincolo di destinazione – ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti);
- d) accettazione dell'immobile nello stato di fatto e di diritto, con rinuncia a garanzie sulla conformità degli impianti;
- e) rinuncia del proprietario superficiario a indennizzi al termine del diritto.

Resta ovviamente ferma la possibilità di trasferire in proprietà a titolo gratuito un edificio di culto, casa canonica e pertinenze in favore dell'Esarcato (atto assimilabile alla donazione, seppure è preferibile adoperare la terminologia di trasferimento a titolo gratuito, atteso che la causa giuridica non è una liberalità ma la riorganizzazione dei beni temporali all'interno della stessa confessione).



CONFERENZA EPISCOPALE  
ITALIANA

CONVENZIONE

TRA DIOCESI/EPARCHIA ITALIANA E L'ESARCATO APOSTOLICO  
PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA

[CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DEI PRESBITERI DELL'ESARCATO AI SENSI DELL'ART 6  
DEL RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI: NORME PROPRIE DELL'ESARCATO PER I FEDELI  
UCRAINI CATTOLICI DI RITO BIZANTINO IN ITALIA]

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della Diocesi/Eparchia di \_\_\_\_\_

e

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma dell'ordinamento canonico vigente, con la presente Convenzione stabiliscono un rapporto di mutuo aiuto pastorale ai sensi dell'art. 6 delle Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino, secondo quanto di seguito concordato

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ordinato il \_\_\_\_\_  
ascritto il \_\_\_\_\_ nell'Esarcato Apostolico per i fedeli  
cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia,<sup>1</sup>  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Per il sacerdote monaco religioso l'iscrizione non sarà presso l'Esarcato, e per tale convenzione occorrerà specifico permesso del Superiore dell'istituto di appartenenza.

Art. 1

**SERVIZIO**

L'Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia concede al presbitero Rev. \_\_\_\_\_ Parroco/Vice-Parroco/Rettore della parrocchia /chiesa /santuario di \_\_\_\_\_ che risiede a \_\_\_\_\_ nel territorio della diocesi di \_\_\_\_\_, dopo aver ricevuto le facoltà richieste dall'ordinamento canonico vigente ( biritualismo, se necessario, ecc.) l'autorizzazione a svolgere a favore della diocesi/eparchia in Italia di \_\_\_\_\_ il servizio pastorale di seguito descritto.

Descrizione del servizio \_\_\_\_\_

Art. 2

**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il presbitero resta ascritto nell'Esarcato Apostolico<sup>2</sup> e sotto la giurisdizione dell'Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia e rimane con tutti i diritti e tutti i doveri dei presbiteri dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.
2. Il presbitero nello svolgimento dell'incarico si attenderà fedelmente alle indicazioni pastorali ed eventualmente amministrative del Vescovo diocesano/Eparca.
3. Eventuali spese connesse al servizio devono essere state previamente autorizzate dal Vescovo diocesano per poter essere rimborsate.
4. L'Esarca e il Vescovo diocesano/Eparca si impegnano ad una reciproca comunicazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza, di notizie su indagini e procedimenti in sede civile o canonica nei confronti del presbitero \_\_\_\_\_

Art. 3

**DURATA DEL SERVIZIO**

1. La durata della presente Convenzione è di tre anni. Essa può essere rinnovata allo scadere di ogni triennio.
2. L'Esarca per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, dopo aver informato il Vescovo diocesano/Eparca, potrà richiamare il presbitero senza assumere per questo motivo alcun obbligo di sostituzione.
3. Il Vescovo diocesano/Eparca, dopo aver informato l'Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, ha pieno diritto in qualsiasi momento di revocare incarico conferito mediante la presente convenzione.
4. La convenzione viene redatta in tre copie, destinate rispettivamente alla curia dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, alla curia della diocesi/eparchia italiana, e al presbitero interessato.

Art. 4

**SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

5. Il sostentamento del presbitero è assicurato esclusivamente dall'Istituto interdiocesano di sostentamento del clero delle diocesi di Roma e Ostia che temporaneamente svolge le funzioni e le attività per assicurare ai presbiteri dell'Esarcato Apostolico ucraino il giusto e dignitoso sostentamento ai sensi della delibera CEI n. 58 del 1 agosto 1991.

\*\*\*\*\*

<sup>2</sup> Per il sacerdote religioso l'iscrizione rimane nell'Istituto di provenienza

La presente Convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Il Vescovo diocesano/Eparca \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ L'Esarca Apostolico \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Il presbitero \_\_\_\_\_

Allegati:

1. Domanda del presbitero per il servizio.
2. Si allega celebret, curriculum del presbitero e dichiarazione dell'Esarca di buona condotta del presbitero.

## DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA PER I PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Esarca dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

**attesta quanto segue.**

del presbitero \_\_\_\_\_

in servizio nella diocesi/eparchia di \_\_\_\_\_

1. Quali osservazioni l'Esarca può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status sacerdotale*? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status sacerdotale*?

---

---

---

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

---

---

---

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?  
È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

---

---

---

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

---

---

---

5. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

---

---

---

6. Altre osservazioni

---

---

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Esarca dell'Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

-----  
(firma e timbro)

**Informativa per il trattamento dei dati dei chierici a servizio della diocesi di \_\_\_\_\_**

Reverendo Sacerdote,

con la presente la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale con la diocesi di \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI *“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”* del 24 maggio 2018.

Il titolare del trattamento dei suoi dati è la diocesi di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La finalità del trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare il suo ministero in questa diocesi.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al suo rapporto con la diocesi, ad Enti terzi quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l'Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali eventualmente presterà servizio pastorale.

I dati relativi al suo incarico potrebbero inoltre essere divulgati, insieme ai contatti istituzionali dell'ufficio da lei ricoperto, attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, strumentali all'incarico che le è stato affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il regolare svolgimento del suo ministero in questa diocesi.

Considerato il tipo di rapporto che la lega alla diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati e la necessità di documentazione storica, la informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l'eventuale termine della sua permanenza in questa diocesi.

In ogni momento lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati, più specificamente il diritto all'accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Se desidera inoltre può esprimere il consenso alla divulgazione dei suoi dati di contatto personali in maniera accessoria agli incarichi a lei affidati. Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni momento comunicandolo in forma scritta all'indirizzo mail \_\_\_\_\_

*Io sottoscritto \_\_\_\_\_, presa visione dell'informativa fornитами circa il trattamento dei miei dati personali,*

*esprimere il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.*

*Data \_\_\_\_\_ luogo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_*



**Talloncino da conservare in Curia**

*Io sottoscritto \_\_\_\_\_, presa visione dell'informativa fornитами circa il trattamento dei miei dati personali,*

*esprimere il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.*

*Data \_\_\_\_\_ luogo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_*

## Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore

---

*Con lettera del 24 gennaio 2024 (prot. n. 106/2024), i Vescovi sono stati informati dell'invio delle Prime indicazioni operative riguardanti gli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore destinate agli Economi diocesani.*

*Le considerazioni illustrate nel documento, elaborato dal Tavolo tecnico di lavoro appositamente istituito presso la Segreteria Generale al fine di esaminare i provvedimenti di attuazione e valutare l'impatto della riforma del Terzo settore sugli enti ecclesiastici, suggeriscono delle prime linee operative che saranno periodicamente aggiornate sulla base degli ulteriori sviluppi della disciplina del Terzo settore a livello europeo e nazionale.*

*Di seguito pubblichiamo il documento.*

# Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo settore

## Prime indicazioni operative

*Il presente documento intende fornire una sintetica lettura della Riforma del Terzo settore a sei anni dalla sua entrata in vigore fornendo indicazioni operative agli enti ecclesiastici. Le considerazioni contenute fanno riferimento alle disposizioni della Riforma in vigore alla data del 24 gennaio 2024.*

### Sommario

#### **1. La riforma del Terzo settore**

- 1.1. Le ragioni della riforma del Terzo settore*
- 1.2. Un disegno organico che riguarda le attività di interesse generale svolte senza scopo di lucro*
- 1.3. L'architettura della Riforma: CTS, DIS, disciplina del servizio civile universale e riforma del 5 per mille*
- 1.4. In attesa dell'autorizzazione UE*
- 1.5. Una riforma in movimento*

#### **2. Il Terzo settore e la sua disciplina**

- 2.1. Le condizioni di accesso al Terzo settore. Benefici e costi*
- 2.2. Una facoltà e non un obbligo*
- 2.3. Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore*

#### **3. Le opportunità della Riforma**

- 3.1. Il regime delle agevolazioni*
- 3.2. L'amministrazione condivisa. Sussidiarietà, co-programmazione e co-progettazione, opportunità*

#### **4. Gli enti ecclesiastici e la Riforma**

- 4.1. Una duplice modalità di adesione*
- 4.2. Il Ramo*
- 4.3. L'ente civile controllato*

#### **5. L'adesione alla Riforma da parte degli enti ecclesiastici**

- 5.1. Criteri ed ipotesi di lavoro*
- 5.2. Le attività di grandi dimensioni*
- 5.3. Le attività di media e piccola dimensione*

#### **6. Indicazioni operative**

## **7. Alcune specifiche situazioni**

- 7.1. Le Onlus e i rami Onlus*
- 7.2. Piccoli enti e 5 per mille*
- 7.3. Scuole paritarie parrocchiali*
- 7.4. La riorganizzazione delle Caritas*
- 7.5. Il passaggio dei beni dal ramo istituzionale a quello ETS o DIS*
- 7.6. Monasteri soggetti all'autorità del Vescovo*

## **1. La riforma del Terzo settore**

### *1.1. Le ragioni della riforma del Terzo settore*

In conformità alle indicazioni della legge delega (l. 6 giugno 2016, n. 106), con la pubblicazione del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - CTS) e del Decreto sull’Impresa Sociale (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - DIS) il legislatore italiano ha riformato la disciplina applicabile agli enti privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale specificamente previste dalla legge (Riforma). L’insieme di tali enti è identificato con l’espressione “Terzo settore”.

La Riforma persegue una pluralità di scopi: (1) razionalizzare la precedente disciplina, caratterizzata da numerose normative di dettaglio, spesso poco coordinate con gli altri settori dell’ordinamento; (2) valorizzare il Terzo settore come partner essenziale della pubblica amministrazione nella prestazione dei servizi pubblici in un contesto di progressiva regressione del *welfare state*; (3) “professionalizzare” l’attività degli enti del Terzo settore in ragione dei servizi prestati, sostanzialmente limitando l’accesso alle risorse pubbliche per le attività di interesse generale ai soli enti rientranti nel sistema.

### *1.2. Un disegno organico che riguarda le attività di interesse generale svolte senza scopo di lucro*

Prima della Riforma, gli enti cd. *non profit* erano disciplinati mediante una legislazione speciale frammentaria e disorganica che individuava diverse figure soggettive ciascuna con un sistema di registrazione proprio: le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le cooperative sociali, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Per far fronte a questo articolato contesto giuridico, con la Riforma il legislatore ha introdotto una normativa organica basata sulla nozione unitaria di ente del Terzo settore e sulla istituzione di un unico registro nazionale: il Registro Unico Nazionale del Terzo settore istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (RUNTS).

Ai sensi dell’art. 4, co. 1, CTS, sono enti del Terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguitamento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore».

La Riforma, pertanto, nel definire gli enti del Terzo settore ha salvaguardato e valorizzato le figure soggettive preesistenti inquadrandole quali categorie particolari della più ampia nozione. In virtù di ciò, sono enti del Terzo settore tanto forme organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali), quanto altri enti “atipici” (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società) che persegono, «senza scopo di lucro, [...] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi», e che risultano «iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore» (Cort. Cost. 23 febbraio 2022, n. 72).

Nonostante la nozione di ente del Terzo settore sia una nozione aperta, la Riforma ha escluso espressamente dal perimetro del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione delle c.d. *ex Ipab* (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza), dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

In virtù della definizione data dal legislatore, gli enti del Terzo settore si caratterizzano per:

- a) il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) lo svolgimento di attività di interesse generale definite sulla base dei settori di attività previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 in materia di Onlus e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 in materia di imprese sociali, integrati con la previsione di alcune ulteriori attività (art. 5, CTS, e art. 2, DIS);
- c) il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, salvo il caso dell’impresa sociale per la quale è prevista, a certe condizioni, la possibilità di una parziale distribuzione degli utili;
- d) l’iscrizione al RUNTS.

Tali caratteristiche (1) radicano gli enti del Terzo settore nell’alveo dei principi costituzionali in quanto esprimono il pluralismo sociale affermato dall’art. 2, Cost., concorrono all’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, Cost. e realizzano la sussidiarietà orizzontale richiamata dall’art. 118, co. 4, Cost. mediante anche il loro coinvolgimento attivo nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di propria competenza (cd. amministrazione condivisa); e (2) giustificano il riconoscimento di un regime fiscale di favore in virtù della loro indiretta partecipazione alla spesa pubblica.

### *1.3. L'architettura della Riforma: CTS, DIS, disciplina del servizio civile universale e riforma del 5 per mille.*

L'attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è avvenuta con la pubblicazione dei seguenti decreti:

- a) D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, in materia di servizio civile universale (Decreto SCU);
- b) D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, che ha riformato l'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Decreto 5permille);
- c) D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (CTS);
- d) D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, c.d. Decreto sull'Impresa Sociale (DIS).

Il Decreto SCU ha rafforzato il carattere peculiare del servizio civile universale (SCU) quale strumento di difesa non armata della Patria e di promozione della pace tra i popoli (artt. 52 e 11 Cost.). La riforma del SCU ha attribuito allo Stato lo svolgimento delle attività di programmazione e pianificazione degli interventi per la cui realizzazione è prevista la partecipazione di enti accreditati presso un apposito albo.

Con il Decreto 5permille è stata completata la riforma strutturale dell'istituto. I contribuenti, ai sensi dell'art. 3, Decreto 5permille, possono destinare la quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a:

- a) enti del Terzo settore;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- f) sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- g) sostegno alla gestione delle aree protette.

Particolare rilevanza, ai fini dell'attuazione della Riforma, hanno il CTS e il DIS con i quali, tra le altre, sono state introdotte due categorie fondamentali di enti: gli “enti del Terzo Settore” in senso stretto (ETS) e le “imprese sociali” (IS). La distinzione tra le due fattispecie dipende, in buona sostanza, dalla disciplina applicabile. Le attività che qualificano un ente come ETS o IS, infatti, sono, in larghissima parte, identiche, come pure identiche sono le forme giuridiche adottabili da ETS e IS (in particolare: associazione e fondazione), con l'unica differenza della possibilità per le sole IS di impiegare la forma societaria. Diverso è, invece, il regime applicabile. Gli ETS sono gli eredi della tradizionale categoria tributaria di “ente non commerciale” e rappresentano la macrocategoria nella quale la Riforma include alcune fattispecie disciplinate dalla precedente normativa: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. In questa prospettiva, gli ETS sono destinatari di regole che presuppongono un'attività svolta a titolo gratuito o nella quale i ricavi non superano i costi effettivi, così da essere giustificati il riconoscimento dei maggiori vantaggi fiscali (§ 3.1). Le IS, di contro, per il loro carattere imprenditoriale, possono operare generando utili, che non sono, tuttavia, soggetti a tassazione nella misura in cui siano reinvestiti nell'attività di impresa, ma non beneficiano di alcune agevolazioni fiscali previste per gli ETS (§ 3.1).

#### *1.4. In attesa dell'autorizzazione UE*

Nonostante l'emanazione dei decreti attuativi sopra menzionati, la Riforma, alla data di pubblicazione del presente Vademecum, non è ancora pienamente operativa. Alcune disposizioni, e in particolare alcune importanti norme fiscali [i.e. le disposizioni del Titolo X, CTS, ad eccezione degli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, co. 2, 85 co.7 e dell'art. 102, co. 1, lett. e), f) e g) che trovano già applicazione con riguardo alle Onlus, ODV e alle APS, nonché le disposizioni dell'art. 18, DIS], rimangono ancora “sospese”, nel senso che potranno trovare applicazione solo dopo che la Commissione Europea avrà verificato la compatibilità di queste previsioni con la disciplina europea degli aiuti di stato. Attualmente, la Commissione non si è ancora espressa sull'autorizzazione.

#### *1.5. Una riforma in movimento*

La disciplina della Riforma illustrata nei paragrafi seguenti potrà essere soggetta a revisioni a seguito della delega attribuita dal Parlamento al Governo per la riforma fiscale con la legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale). Infatti, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della delega è previsto che vengano adottati interventi volti a:

- a) razionalizzare e semplificare la normativa fiscale degli ETS e di quelli non commerciali, al fine di armonizzare la disciplina con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario (art. 2, co. 1, lett. c, n. 3, Delega Fiscale);
- b) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli ETS, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7, co. 1, lett. g, Delega Fiscale);
- c) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del CTS e del diritto dell'Unione Europea, «i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica» (art. 9, co. 1, lett. l, Delega Fiscale);
- d) prevedere un regime speciale «in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106» (art. 6, co. 1, lett. g, Delega Fiscale).

Le considerazioni che seguono devono, pertanto, intendersi come modificabili alla luce dei provvedimenti che verranno adottati dal Governo nell'esercizio delle delega.

## **2. Il Terzo settore e la sua disciplina**

### *2.1. Le condizioni di accesso al Terzo settore. Benefici e costi*

La Riforma subordina l'iscrizione al RUNTS a un complesso di requisiti di carattere giuridico, organizzativo e contabile, soggetti a forme di controllo pubblico.

Sotto questo profilo, CTS e DIS prevedono una pluralità di strumenti volti a garantire un’adeguata gestione dell’attività e forme di rappresentanza per i portatori dei diversi interessi coinvolti.

In questa direzione, le novità maggiori riguardano gli ETS diversi dalle imprese sociali costituite in forma di società, per i quali il CTS introduce una disciplina ampiamente modellata sul regime delle società di capitali:

- a) sono previste forme di trasparenza dei bilanci d’esercizio; al ricorrere di determinate condizioni deve essere redatto il bilancio sociale; in alcuni casi, deve essere data pubblicità ai compensi dei principali responsabili degli enti (artt. 13 e 14, CTS);
- b) è richiesto l’obbligo di tener i libri sociali (= libro degli associati o aderenti; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali - art. 15, CTS);
- c) è richiesta la presenza di un organo di controllo con poteri e responsabilità mutuate dalla disciplina della società per azioni nel caso in cui l’ente abbia forma giuridica di fondazione o nel caso in cui vengano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: (i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a € 110.000; (ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari a € 220.000; (iii) numero di dipendenti in media pari a 5 unità (art. 30 CTS);
- d) sono previste competenze inderogabili dell’assemblea (artt. 24 e 25 CTS), quali ad esempio, la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali e l’approvazione del bilancio. Tali competenze sono derogabili, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza e di elettività delle cariche, per le associazioni che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento;
- e) la responsabilità degli amministratori è definita mediante il richiamo alla disciplina degli amministratori di società di capitali (art. 28 CTS);
- f) gli amministratori sono soggetti alla disciplina sul conflitto di interessi prevista per le società di capitali (art. 27 CTS);
- g) sono espressamente richiamate le regole societarie che consentono di denunciare all’autorità giudiziaria gravi irregolarità di gestione (art. 29 CTS).

Per le imprese sociali, valgono regole specifiche, per le quali:

- a) l’atto costitutivo deve prevedere specifici criteri di onorabilità, professionalità e indipendenza per quanti assumono cariche sociali (art. 7, co. 3 DIS);
- b) le imprese *profit*, società con unico socio persona fisica e pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle associazioni o fondazioni *ex Ipab*, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento ovvero detenere il controllo (art. 4, co. 3, DIS);
- c) devono essere adottate, salvo il caso di cooperative a mutualità prevalente o enti religiosi, forme adeguate di coinvolgimento di lavoratori e utenti, di regola rimesse all’autonomia privata, ma che possono giungere, nel caso di imprese sociali di medie o grandi dimensioni, alla presenza obbligatoria di un amministratore e di un componente dell’organo di controllo nominato da lavoratori o utenti (art. 11, DIS).

La Riforma nel definire la disciplina degli enti del Terzo settore, ha, di fatto, abbandonato il modello dell’ente *non profit* come mero strumento per l’accesso ad

agevolazioni fiscali che caratterizzava le previgenti normative, prediligendo, al contrario, un modello “forte” basato su una propria disciplina di natura civilistica contenuta in via principale nel CTS e nel DIS. Al di là delle disposizioni contenute nei decreti attuativi, gli enti del Terzo settore rimangono, altresì, soggetti alla disciplina del Codice Civile in quanto compatibile, e alle normative particolari qualora appartengano a categorie di enti del Terzo settore, ove tali normative siano ancora vigenti.

In questa prospettiva, i benefici che derivano dall’adesione alle disposizioni dalla Riforma devono essere valutati alla luce dei costi rilevanti che discendono dalla disciplina propria degli enti del Terzo settore. Risulta, pertanto, necessario che le attività abbiano dimensioni proporzionate ai costi da sopportare dal punto di vista economico e organizzativo.

## 2.2. *Una facoltà e non un obbligo*

L’adeguamento alle disposizioni della Riforma non è un obbligo, ma una facoltà il cui esercizio è rimesso alla valutazione di ogni singolo ente anche in caso di svolgimento di attività di interesse generale. In altre parole, è possibile esercitare attività di interesse generale anche fuori dal sistema disegnato dalla Riforma. Una tale scelta, però, ha un costo: senza rispettare i requisiti stabiliti dalla Riforma non è possibile beneficiare delle agevolazioni in essa previste.

Un ente che dovesse valutare più opportuno non aderire alle previsioni della Riforma, sarà soggetto alle disposizioni del Codice Civile in materia di enti *non profit* (Libro I cod. civ.) e alla normativa tributaria degli enti non commerciali ancora vigente. Nel caso in cui tale scelta dovesse essere operata da un ente già dotato di una particolare qualifica secondo il regime previgente (Onlus, ODV, APS), la mancata adesione alla Riforma comporta, altresì, la necessità di devolvere il patrimonio entro i limiti quantitativi dell’incremento conseguito negli esercizi in cui è stato in possesso della qualifica soggettiva legittimamente il trattamento di favore. In questi casi, pertanto, anche la valutazione di non adeguarsi alla disciplina della Riforma richiede attente valutazioni.

## 2.3. *Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*

Per avere accesso ai benefici previsti dalla Riforma, l’ente deve iscriversi al RUNTS che ha sostituito i diversi registri cui erano chiamati ad iscriversi gli enti *non profit* a seconda della specifica qualifica adottata. Il RUNTS si configura come un’anagrafe unitaria, completamente digitale e aperta alla consultazione dei terzi.

La domanda di iscrizione è presentata mediante la compilazione di appositi campi nella piattaforma disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella domanda di iscrizione devono essere riportati alcuni dati quali:

- denominazione completa e abbreviata;
- codice fiscale e l’eventuale partita IVA;
- sede legale, comprese le sedi secondarie;
- forma giuridica con specificazione se l’ente è dotato o meno di personalità giuridica;
- sito web, indirizzo pec e almeno un contatto telefonico;
- data di costituzione e dell’ultimo aggiornamento statutario;

- tipologia di organo di amministrazione; generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e gestione, con indicazione dei poteri loro attribuiti e limitazioni; data di nomina;
- generalità delle persone fisiche componenti l'organo di controllo e di revisione, se nominati, e data di nomina;
- sezione del RUNTS nella quale l'ente intende iscriversi;
- composizione della compagine sociale per gli enti associativi;
- dichiarazione di commercialità o non commercialità dell'ente;
- attività di interesse generale svolte e previsione dell'eventuale esercizio di attività diverse;
- il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- richiesta accreditamento per il 5 per mille.

Sulla piattaforma del RUNTS dovranno essere, altresì, caricati l'atto costitutivo, lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, l'ultimo bilancio o gli ultimi due bilanci consecutivi approvati, unitamente alle copie dei verbali di approvazione, nonché, in caso di nomina dell'organo di controllo e di revisione, le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS.

Con l'iscrizione al RUNTS l'ente acquista la qualifica di ente del Terzo settore. Nel caso di enti iscritti in una specifica sezione del RUNTS, a seguito dell'iscrizione, l'ente acquista la qualifica corrispondente alla specifica sezione (ODV, APS, Ente filantropico, IS). Da qui in poi, l'ente dovrà utilizzare la qualifica acquisita nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna.

Le imprese sociali e le cooperative sociali adempiono all'obbligo di iscrizione al RUNTS mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese nella sezione dedicata alle imprese sociali.

Con l'iscrizione al RUNTS è possibile acquisire anche la personalità giuridica in deroga alle previsioni del d.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361, qualora ne ricorrono i presupposti (= patrimonio minimo di € 15.000 per le associazioni, di € 30.000 per le fondazioni). In tal ultimo caso e nelle ipotesi di iscrizione di enti aventi già la personalità giuridica, la domanda di iscrizione è presentata dal notaio che ha redatto l'atto di costituzione o lo statuto modificato in adeguamento alla disciplina della Riforma. Il notaio dovrà, altresì, attestare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dal CTS. Negli altri casi, la domanda è presentata dal legale rappresentante o, nel caso in cui l'ente partecipi ad una rete associativa ai sensi dell'art. 41, CTS, dal rappresentante della rete medesima. In quest'ultimo caso dovranno essere caricati nel portale a corredo della domanda anche copia del mandato che legittima il legale rappresentante della rete a depositare la domanda in nome e per conto dell'ente associato e l'attestazione di adesione dell'ente alla rete associativa.

In seguito all'iscrizione al RUNTS, ciascun ente ha l'onere di mantenere aggiornate nel portale le informazioni depositate in sede di iscrizione e depositare alcuni documenti. In particolare, ogni ente dovrà:

- comunicare le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- depositare il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e il bilancio sociale, quando richiesto;

- depositare le deliberazioni che riguardano operazioni straordinarie (trasformazioni, scissioni, fusioni);
- comunicare al RUNTS la variazione delle attività svolte, delle cariche sociali, delle generalità e delle limitazioni ai poteri di gestione e di rappresentanza;
- comunicare la perdita della natura di ente non commerciale;
- comunicare l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al 5 per mille;
- depositare i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o tributaria che eventualmente dispongano la cancellazione dell'ente o accertino l'estinzione dell'ente medesimo.

### **3. Le opportunità della Riforma**

#### *3.1. Il regime delle agevolazioni*

Come già evidenziato (§ 1.2), lo svolgimento di attività di interesse generale comporta una partecipazione indiretta alla spesa pubblica da parte degli enti del Terzo settore cosicché un'eventuale soggezione all'ordinario regime fiscale rischierebbe di configurarsi come una doppia imposizione. Per questa ragione, il legislatore della Riforma ha delineato un vero e proprio sistema tributario del Terzo settore. Tale sistema tributario, tuttavia, non si fonda sul mero riconoscimento di una fiscalità di vantaggio a prescindere dal modello organizzativo o dalle tipologie di entrate dell'ente o dall'imposizione di correlati obblighi di trasparenza e rendicontazione. Al contrario, il sistema tributario del Terzo settore segue gli schemi tipici del diritto tributario con qualche peculiarità derivante dal riconoscimento della funzione sociale che essi svolgono. In questa prospettiva, il diritto tributario del Terzo settore muove dalla definizione di nuovi parametri di commercialità e non commercialità, in conformità al diritto dell'Unione Europea, in cui inquadrare gli enti e dal riconoscimento di alcuni ambiti di decommercializzazione con riferimento alle attività svolte dagli enti dotati di specifiche qualifiche ai fini della disciplina del Terzo settore. La conservazione di tali vantaggi, tuttavia, richiede il rispetto di taluni vincoli, obblighi di trasparenza e la soggezione a controlli interni.

L'art. 79, CTS, è la norma fondamentale per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore: un ente del Terzo settore può qualificarsi come non commerciale qualora le attività di interesse generale siano «svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi» determinati «computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari» (art. 79, co. 2, CTS). È, tuttavia, riconosciuta la possibilità che l'ente conservi la qualifica di ente non commerciale, anche in presenza di avanzi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali purché i ricavi non superino il 6 per cento dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e un per tempo limitato a non più di tre periodi di imposta consecutivi.

In virtù di quanto previsto dall'art. 79, CTS, vengono sempre considerate commerciali le attività di interesse generale esercitate in forma di impresa o dietro il versamento dei corrispettivi che superano i costi sostenuti, come nel caso delle imprese sociali.

Sulla base dell'art. 79, CTS, la Riforma articola la disciplina fiscale intorno alle due categorie fondamentali introdotte da CTS e DIS: ETS non commerciali e imprese sociali (§ 1.3).

Gli ETS non commerciali godono (1) di un regime di sostanziale esenzione dalle imposte dirette e indirette (artt. 79 e 82 CTS) e (2) della possibilità di ricevere donazioni che il donante, nei limiti fissati dalla legge, può dedurre dalla base imponibile o, se è una persona fisica, detrarre dall'imposta loda sul reddito (art. 83 CTS). Le imprese sociali, di contro, possono operare generando utili, che non sono, tuttavia, soggetti a tassazione nella misura in cui siano reinvestiti nell'attività di impresa (art. 18, co. 1, DIS) e consentano importanti benefici fiscali a chi apporti mezzi propri al capitale dell'IS in forma societaria o di fondazione (art. 18, co. 3-6, DIS). Non beneficiano, però, di gran parte delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS, in particolare, dell'esenzione dall'IMU e, salvo specifiche eccezioni, della deducibilità e detraibilità delle donazioni (art. 83, co. 6, CTS).

Dall'articolazione della disciplina tributaria del Terzo settore discende una prima indicazione operativa: la scelta tra ETS e IS risulta dipendere dalle caratteristiche del "modello di *business*" proprio del singolo ente. Per un ente capace di generare utili in maniera strutturale e, quindi, di finanziare gli investimenti per lo sviluppo dell'attività, il ricorso all'impresa sociale può risultare maggiormente adeguato. Qualora, invece, la struttura dei ricavi dell'ente sia funzionale al mero raggiungimento del pareggio di bilancio, la scelta dell'ETS trova, in genere, maggiore giustificazione.

### *3.2. L'amministrazione condivisa. Sussidiarietà, co-programmazione e co-progettazione, opportunità.*

Il riconoscimento del ruolo fondamentale che gli enti del Terzo settore hanno nell'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, Cost. è alla base di una delle più importanti novità introdotte dalla Riforma, la c.d. amministrazione condivisa.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 maggio 2020, n. 131, le caratteristiche proprie degli enti del Terzo settore (§ 1.2) sono state valorizzate come la chiave di volta per un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: «secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale». Il profondo radicamento territoriale e nel tessuto sociale rende, infatti, gli enti del Terzo settore capaci di fornire alle amministrazioni pubbliche fondamentali informazioni e capacità di intervento per l'implementazione di iniziative sociali. Per questa ragione, l'art. 55, CTS, richiede alle amministrazioni pubbliche il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale. Con l'amministrazione condivisa, quindi, il Terzo settore, non è più un fornitore della pubblica amministrazione, che presta la propria attività sulla base di contratti d'appalto, ma è un soggetto che si pone sullo stesso piano della pubblica amministrazione nella definizione e realizzazione dei servizi di *welfare*.

L'adesione al sistema del Terzo settore risulta, quindi, opportuna nella prospettiva di una collaborazione con la pubblica amministrazione nell'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi e delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili (co-programmazione) e nella definizione e realizzazione di specifici progetti finalizzati a soddisfare i bisogni definiti (co-progettazione) (cfr D.M. 31 marzo 2021, n. 72, Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 CTS).

Il Terzo settore viene, quindi, delineato come il partner essenziale della pubblica amministrazione per la prestazione dei servizi di *welfare* con conseguente limitazione ai soli enti del Terzo settore (1) all'accesso alle risorse pubbliche per le attività di interesse generale e (2) al coinvolgimento attivo con la pubblica amministrazione.

In questa prospettiva, emerge un ulteriore criterio operativo, in questo caso volto a chiarire l'opportunità o meno per un ente *non profit* di aderire al sistema della Riforma. Infatti, nella misura in cui il rapporto con la pubblica amministrazione sia fondamentale per l'esercizio dell'attività di interesse generale, il margine di scelta per un ente potrebbe essere ridotto. In questo senso, l'adesione al sistema del Terzo settore costituisce un'opzione da valutare con attenzione per la continuità delle proprie attività.

## 4. Gli enti ecclesiastici e la Riforma

### 4.1. Una duplice modalità di adesione

Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli enti ecclesiastici svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla Riforma come proprie del Terzo settore.

Accanto alle attività con finalità di religione e di culto, secondo la disciplina concordataria, gli enti ecclesiastici possono svolgere attività di «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura». Tali attività, corrispondono, secondo la terminologia del CTS e del DIS a specifiche attività di interesse generale, quali ad esempio:

- a) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- b) interventi e servizi sociali, compresa l'accoglienza umanitaria, l'integrazione sociale dei migranti e la cooperazione allo sviluppo;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, compresa la formazione extrascolastica per la prevenzione della dispersione scolastica;
- d) attività culturali di interesse generale con finalità educativa, nonché attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- e) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In questa prospettiva, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono aderire alla Riforma secondo una duplice modalità:

- a) mediante la costituzione di un ramo, in tal modo, un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo settore, (i) mantenendo la propria natura canonica e (ii) conservando i beni e le attività destinate al ramo nella titolarità dell'ente ecclesiastico con conseguente applicazione delle regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico;

- b) attraverso la creazione di un ente civile collegato (= un'associazione, una fondazione o una società), giuridicamente distinto rispetto all'ente, ma soggetto al suo controllo, di regola mediante la nomina dei relativi amministratori. In tal modo, un ente ecclesiastico svolge le attività di interesse generale in via indiretta: (i) utilizzando la forma giuridica più adeguata alle singole attività di interesse generale e (ii) isolando il patrimonio dell'ente dai rischi dell'attività di interesse generale.

#### 4.2. Il Ramo

Il modello del ramo riprende soluzioni già adottate dal legislatore con riferimento alle ONLUS e alla previgente normativa in materia di imprese sociali. L'istituzione di un ramo richiede:

- a) l'adozione di un regolamento che, limitatamente all'esercizio delle attività di interesse generale e all'eventuale esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6, CTS e, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme della Riforma e sia depositato presso il RUNTS;
- b) la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale;
- c) la tenuta di scritture contabili separate.

L'adozione del regolamento costituisce l'equivalente funzionale della predisposizione di uno statuto prevista per ogni altro ente del Terzo settore e trova la sua giustificazione nel peculiare regime giuridico degli enti ecclesiastici. Mediante il regolamento viene, infatti, resa vincolante per via di autonomia privata una disciplina dello Stato che, altrimenti, sarebbe problematico applicare *tout court* agli enti ecclesiastici. In quanto enti propri di un diverso ordinamento, indipendente e sovrano, quello della Chiesa Cattolica, quando gli enti ecclesiastici svolgono attività diverse da quelle di religione o di culto, per disciplina concordataria sono vincolati dalle leggi dello Stato soltanto nella misura in cui la relativa applicazione ne rispetti struttura e finalità (art. 7, co. 3, Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984). Il ramo, quindi, è una mera articolazione dell'ente ecclesiastico ed è, pertanto, privo di soggettività giuridica propria godendo, di contro, per "proprietà transitiva" della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico di cui è articolazione (cfr Tar Campania, 24 maggio 2023, n. 3158). Per questa ragione, come recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 10376 del 20 settembre 2023, il ramo Terzo settore di un ente ecclesiastico deve avere la medesima denominazione dell'ente.

Le attività di interesse generale svolte tramite il ramo possono essere assoggettate alla disciplina del CTS o del DIS, configurando rispettivamente un ramo ETS o un ramo IS. L'individuazione delle disposizioni da recepire nel regolamento per quanto riguarda il ramo IS è chiarita direttamente dal DIS che esclude espressamente l'applicabilità di alcune previsioni poco compatibili con la natura ecclesiastica degli enti. In particolare, in tali casi, l'ente ecclesiastico: (1) non è tenuto a introdurre nella propria denominazione l'indicazione «impresa sociale» (art. 6, co. 2, DIS); (2) non deve prevedere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla *governance* (art. 11, co. 5, DIS); (3) in caso di scioglimento volontario o di

perdita volontaria della qualifica di impresa sociale non è tenuto a devolvere il patrimonio ad altri ETS o al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 12, co. 5, DIS).

Con riguardo al contenuto del regolamento istitutivo del ramo ETS, la funzione identificativa delle previsioni da recepire è svolta dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (D.M. 106/20).

In quest'ottica, il regolamento deve recepire i profili essenziali della disciplina legale sugli ETS, provvedendo a:

- a) individuare le attività di interesse generale svolte dall'ente (per es., «interventi e prestazioni sanitare e socio-sanitarie» o «educazione, istruzione ed educazione») e, se del caso, le attività diverse esercitate a fini secondari e strumentali (per es., la gestione di una struttura di ristorazione o di una libreria: art. 14, co. 2, lett. a, D.M. 106/20);
- b) vietare la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve (art. 14, co. 2, lett. b, D.M. 106/20);
- c) prevedere e disciplinare: (i) la tenuta separata delle scritture contabili relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse; (ii) la redazione del bilancio di esercizio e, se del caso, del bilancio sociale; (iii) la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell'ente (in particolare: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo); (iv) il trattamento economico e normativo dei lavoratori [art. 14, co. 2, lett. e) e f), D.M. 106/20].

Il regolamento deve, inoltre, considerare la specificità degli enti ecclesiastici. Deve, anzitutto, individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di interesse generale, che può essere identificato con un atto distinto, da allegare al regolamento. Nel regolamento occorre, altresì, disciplinare i poteri di gestione e rappresentanza relativi alle attività di interesse generale, con specifica menzione delle eventuali limitazioni e dei controlli canonici, in conformità alle risultanze del registro delle persone giuridiche nel quale gli enti ecclesiastici sono iscritti [art. 14, co. 2, lett. g), D.M. 106/20]. In questa stessa prospettiva, con riferimento alle attività di interesse generale svolte dall'ente, nel regolamento si devono indicare le condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici prescritti dall'ordinamento canonico, nella misura in cui tali condizioni abbiano rilevanza di legge [art. 14, co. 2, lett. h), D.M. 106/20].

A differenza di quanto previsto in termini generali per gli altri enti del Terzo settore (cfr § 2.1), per gli enti ecclesiastici che costituiscono un ramo non esistono specifiche disposizioni che prevedano l'istituzione di un organo di controllo che vigili sull'osservanza della legge, dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi. Ciò non comporta, tuttavia, l'automatica esclusione di un organo di controllo. La relativa istituzione potrebbe, infatti, essere necessaria in virtù della normativa relativa all'attività esercitata (per es., la disciplina in materia di accreditamento di strutture sanitarie o sociosanitarie) o, in ogni caso, potrebbe ritenersi opportuna nel ricorrere di attività di significative dimensioni.

Da ultimo, per quanto riguarda la forma, la legge richiede che il regolamento venga adottato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Dal punto

di vista del diritto canonico, l'adozione del regolamento e l'atto di destinazione patrimoniale costituiscono atti di straordinaria amministrazione, come tali soggetti all'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica. In ragione della disposizione concordataria che attribuisce rilevanza civile ai controlli previsti dal diritto canonico, il notaio rogante dovrà, pertanto, verificare la presenza di tale autorizzazione. Al fine di semplificare tale verifica, sia pure nella diversa prospettiva dell'iscrizione al RUNTS, il D.M. 106/20 richiede che l'ente presenti l'autorizzazione della competente autorità religiosa o la dichiarazione della medesima che l'autorizzazione non è necessaria (art. 14, co. 3, D.M. 106/20). Tale semplificazione può valere, all'evidenza, anche per l'atto con il quale si adotta il regolamento avanti al notaio. Risulta, pertanto, ragionevole che l'ente ecclesiastico consegua l'autorizzazione o la dichiarazione dell'autorità canonica necessarie per l'iscrizione al RUNTS prima di comparire davanti al notaio.

Nel complesso il modello del ramo è una soluzione che consente di assicurare, nel contempo, la segregazione patrimoniale e la soggezione dei beni ai controlli canonici, ma risulta "anomalo" rispetto ad altre forme organizzative, con la possibile conseguenza che, in caso di attività che richiedano inevitabili rapporti con istituti finanziari, il finanziamento bancario abbia costi elevati.

#### *4.3. L'ente civile controllato*

In alternativa al modello delineato, l'ente ecclesiastico può decidere di costituire enti civili collegati nelle forme di ETS o di IS. Tali enti risultano giuridicamente distinti, ma soggetti al controllo dell'ente ecclesiastico mediante la nomina dei relativi amministratori. Un tale approccio consente di: (1) utilizzare la forma giuridica ottimale per le singole attività di interesse generale, soprattutto con riguardo all'amministrazione e alla *governance*; (2) mantenere i beni "essenziali" in capo all'ente ecclesiastico, così da conservarne la soggezione al regime canonico; (3) realizzare una allocazione delle attività e delle passività tra soggetti giuridicamente distinti, isolando ciascun componente del gruppo dal rischio di insolvenza dell'altro; (4) distribuire gli utili dell'IS in forma societaria nei limiti previsti dalla legge; (5) facilitare il rapporto con le banche.

Nel contempo, una tale impostazione presenta alcuni limiti. Il modello degli enti civili collegati, infatti: (1) moltiplica i costi di gestione in modo proporzionale al numero dei singoli enti; (2) può determinare - benché sia sempre possibile prevedere forme di vigilanza dell'autorità ecclesiastica riguardanti il rispetto degli insegnamenti della Chiesa da parte degli aderenti e dei responsabili dell'ente (cfr Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 4581 del 6 aprile 2023) - una maggiore distanza tra la gestione dell'attività di interesse generale e le caratteristiche istituzionali o il carisma originario; (3) può comportare il rischio di "dissidenze" da parte dei fedeli di un determinato territorio sotto il profilo della raccolta fondi a causa della gestione delle attività di interesse generale al di fuori del perimetro dell'ente ecclesiastico; (4) secondo quanto espressamente confermato dal DIS, non impedisce, in senso assoluto, la responsabilità di chi esercita il controllo, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

## 5. L'adesione alla Riforma da parte degli enti ecclesiastici

### 5.1. Criteri ed ipotesi di lavoro

Quale che sia il modello mediante il quale un ente ecclesiastico decida di svolgere le proprie attività di interesse generale, il rispetto della disciplina introdotta dalla Riforma richiede di comparare i costi con i numerosi benefici che discendono dall'ingresso nel Terzo settore. Risulta, pertanto, necessario che le attività abbiano dimensioni proporzionate - in termini economici, patrimoniali e organizzativi - ai costi da sopportare. Di qui la necessità di valutare con attenzione come aderire alla Riforma, considerando con intelligenza e prudente ponderazione i molteplici elementi che in tale scelta rilevano ed evitando, di contro, unilaterali sottolineature dell'uno o dell'altro fattore.

In questa prospettiva, ogni valutazione deve essere effettuata considerando:

- a) la dipendenza dal finanziamento pubblico nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale tale per cui l'eventuale decisione di non assoggettare l'esercizio di tali attività alle previsioni della Riforma potrebbe comportare una importante perdita di ricavi;
- b) le implicazioni dell'adesione alla Riforma sul carattere ecclesiale delle attività e sul patrimonio dell'ente;
- c) i costi di gestione, con particolare riguardo agli assetti organizzativi e alla tenuta delle scritture contabili;
- d) le conseguenze fiscali collegate alle scelte dei singoli modelli organizzativi, non solo in termini di opportunità, ma anche di maggiori oneri.

Nella valutazione di questi elementi risulta fondamentale considerare le dimensioni delle attività di interesse generale. Attività capaci di generare importanti volumi di ricavi annui sono, infatti, maggiormente in grado di assorbire i costi di gestione derivanti dal rispetto delle previsioni della Riforma. Di contro, tali costi appaiono più difficili da sostenere per le attività di medie dimensioni, se non addirittura insostenibili per quelle attività che generano ricavi pari a qualche decina di migliaia di euro all'anno.

Ferma la necessità di rimettere ogni valutazione sulla base delle specificità del caso concreto e alla luce delle possibili modifiche che potranno essere introdotte in attuazione della Delega Fiscale, per poter favorire una riflessione, si propongono di seguito alcuni scenari operativi basati sulla distinzione di tre tipologie di attività:

- a) attività di grandi dimensioni caratterizzate da almeno alcuni dei seguenti elementi: (1) attivo dello stato patrimoniale superiore a € 1.100.000; (2) ricavi annui superiori a € 2.200.000; (3) dipendenti superiori a 12 unità; (4) rilevanti rapporti con banche e fornitori; (5) attività in regime di accreditamento o convenzionamento con la pubblica amministrazione. Potenzialmente in grado di generare utili, da destinare agli investimenti e, in alcuni casi, alle finalità istituzionali dell'ente ecclesiastico, tali attività comportano scelte gestionali capaci di avere ricadute patrimoniali, reputazionali o carismatiche. Esempi di tali attività sono: ospedali, residenze per anziani, università, scuole, grandi opere di assistenza, fondazioni a carattere culturale, enti di turismo sociale, attività di *housing* sociale;

- b) attività di medie dimensioni caratterizzate da almeno alcuni dei seguenti elementi: (1) attivo dello stato patrimoniale compreso tra € 110.000 e € 1.100.000; (2) ricavi annui compresi tra 220.000 e € 2.200.000; (3) dipendenti compresi tra 5 e 12 unità; (4) rapporti con banche e fornitori limitati all’ordinaria amministrazione; (5) attività in regime di accreditamento o convenzionamento con la pubblica amministrazione. Richiedendo investimenti limitati od occasionali, tali attività possono, ordinariamente, essere svolte con l’obiettivo del pareggio di bilancio e comportano scelte gestionali con limitate ricadute patrimoniali, reputazionali o carismatiche. Esempi di tali attività sono: opere educative, opere di assistenza, opere culturali, opere di ospitalità;
- c) attività di piccole dimensioni caratterizzate da almeno alcuni dei seguenti elementi: (1) attivo dello stato patrimoniale inferiore a € 110.000; (2) ricavi annui inferiori a € 220.000; (3) dipendenti inferiori a 5 unità; (4) ridotti rapporti con banche e fornitori; (5) nessuna attività in regime di accreditamento o convenzionamento con la pubblica amministrazione. Non richiedendo investimenti, tali attività sono svolte tipicamente con l’obiettivo del pareggio di bilancio e non comportano scelte gestionali di particolare rilevanza. Esempi di tali attività sono: le organizzazioni di volontariato a base locale e le piccole opere di beneficenza.

## 5.2. *Le attività di grandi dimensioni*

Per attività di grandi dimensioni, una ragionevole ipotesi di lavoro è costituita dall’IS, nelle forme di una società a responsabilità limitata (s.r.l.), avente come unico socio l’ente ecclesiastico. In presenza di attività capaci di generare utili, la configurazione come IS consente di finanziare gli investimenti con utili esenti da tassazione, mentre il ricorso alla s.r.l. con socio unico consente di:

- a) isolare i rischi connessi con l’esercizio dell’attività di interesse generale dalle restanti attività dell’ente ecclesiastico;
- b) ricorrere a un modello ampiamente conosciuto nei contesti bancari e, quindi, ne facilita i rapporti;
- c) assicurare all’ente ecclesiastico, mediante la possibilità di riconoscere diritti particolari al socio unico, un controllo dell’opera, con effetti comparabili ai controlli canonici;
- d) distribuire parzialmente gli utili destinandoli all’attività istituzionale dell’ente ecclesiastico;
- e) facilitare l’eventuale cessione dell’attività e l’ingresso di nuovi soci.

La soluzione prospettata, non è, tuttavia, esente da limiti, infatti, la separazione tra attività ed ente ecclesiastico non esclude in senso assoluto rischi e responsabilità nel caso in cui l’attività sia gestita in violazione dei principi di corretta amministrazione e da ciò derivi un pregiudizio per i creditori. In tali casi, secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano (art. 2497 c.c.) l’ente ecclesiastico sarebbe chiamato a rispondere del pregiudizio eventualmente arrecato in conseguenza dell’attività di direzione e coordinamento svolta. A ciò si aggiunga una tematica fiscale. Con alcune limitate eccezioni (come nel caso delle case di riposo) e salvo eventuali modifiche in attuazione della Delega Fiscale (§ 1.5), le esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono previste solo per gli ETS non commerciali (art. 10, co. 1, Testo Unico IVA, come modificato dall’art. 89 co. 7, CTS). Di qui il rischio

di un aumento di costi per il beneficiario, salva la sussistenza di altri presupposti per l'esenzione.

Discorso diverso potrebbe valere per le attività di grandi dimensioni in cui l'aspetto patrimoniale tende a prevalere su quello reddituale, come tipicamente accade con le opere culturali (per es.: una biblioteca storica, un museo). In tal caso, la forma della fondazione ETS non commerciale può consentire una valida alternativa, soprattutto in virtù del più favorevole trattamento fiscale.

### *5.3. Le attività di media e piccola dimensione*

Per l'esercizio di attività di medie dimensioni una ragionevole ipotesi di lavoro è rappresentata dalla costituzione di un ramo ETS non commerciale. I benefici derivanti dalla configurazione come ETS non commerciale, come ad esempio l'esenzione dalle imposte dirette e indirette, rappresentano una fonte di finanziamento fondamentale per la tenuta dei conti. Inoltre, il ramo presenta costi di gestione ridotti rispetto alla costituzione di un ente collegato, essendo possibile utilizzare risorse interne all'ente ecclesiastico per la gestione e i controlli.

Anche in tal caso, la soluzione non è esente da limiti. Per l'ampia casistica che caratterizza le opere di medie dimensioni, risulta, in particolare, necessaria una verifica sulla effettiva corrispondenza delle osservazioni svolte con le caratteristiche del caso concreto. La rilevanza degli investimenti o la disponibilità di risorse all'interno dell'ente ecclesiastico possono, infatti, essere diverse da quelle ipotizzate, così da giustificare, rispettivamente, il ricorso a un ramo IS o l'istituzione di un ente collegato.

Per l'esercizio di attività di piccole dimensioni i costi necessari per il rispetto della disciplina della Riforma superano normalmente i relativi benefici. Per questo motivo, una ragionevole ipotesi di lavoro è costituita dal superamento delle attuali micro-strutture autonome in favore di un modello organizzativo centralizzato.

Tale modello comporta la costituzione di un unico ente in luogo di tante piccole realtà, in cui all'unico ente è affidata l'amministrazione e la *governance*, mentre le attività caratteristiche sono svolte dalle singole realtà territoriali, operanti come articolazioni organizzative dell'unico ente.

Anche in caso di attività di piccole dimensioni, la valutazione circa la possibilità di costituire aggregazioni deve essere valutata alla luce dei singoli contesti. Infatti, in determinati casi, tali operazioni potrebbero comportare una "disaffezione" da parte dei fedeli verso l'opera potendo essere quest'ultima percepita più distante.

## **6. Indicazioni operative**

Da una considerazione complessiva della disciplina della Riforma, soprattutto in relazione alla specifica natura, struttura e fisionomia operativa degli enti ecclesiastici derivano alcune indicazioni operative, utili per avviare un percorso di ripensamento delle realtà ecclesiali alla luce del mutato contesto normativo nell'ambito del quale saranno chiamate ad operare.

Il nuovo sistema supera il tradizionale utilizzo dell'ente *non profit* come strumento per accedere a vantaggi fiscali, richiedendo rilevanti investimenti di carattere professionale e imponendo, pertanto, ponderate decisioni strategiche. Il ripensa-

mento dell'organizzazione delle attività ecclesiali deve tenere in adeguata considerazione tanto i benefici che derivano dalla Riforma, quanto i costi che essa implica in un'ottica di sostenibilità delle attività nel tempo.

Per tale ragione, è opportuno che operazioni di riorganizzazione, soprattutto di particolare significatività, siano studiate e realizzate sulla base di (1) attente valutazioni giuridiche circa gli assetti organizzativi e le modalità tecnico-giuridiche più adeguate per passare all'eventuale nuovo assetto - anche alla luce delle implicazioni fiscali e giuslavoristiche - nonché di (2) una pianificazione strategica e una programmazione economico-finanziaria che fissino strategie, obiettivi e stimino previsioni di breve-medio periodo.

In questo contesto, l'assunzione delle scelte strategiche deve competere al responsabile ultimo dell'ente ecclesiastico sulla base delle analisi e dei documenti predisposti da figure professionali consapevoli delle peculiarità degli enti ecclesiastici ed esperti nello specifico ambito di intervento. A tal fine, è opportuno che il rapporto con i professionisti sia: (1) basato su preventivi; (2) sia regolato con contratti chiari e a termine in cui vengano fissati gli obiettivi dell'attività.

## **7. Alcune specifiche situazioni**

### *7.1. Le Onlus e i rami Onlus*

Con la Riforma è stata abrogata la disciplina delle Onlus, in particolare l'art. 150, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), e gli articoli da 10 a 29, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ivi incluse le norme relative all'anagrafe delle Onlus. Tale abrogazione non ha, tuttavia, avuto effetto immediato, ma decorrerà dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui al §1.4. Fino ad allora, le Onlus sono chiamate a valutare modalità e tempi per adeguarsi alle disposizioni di CTS e DIS godendo così, senza soluzione di continuità, dei benefici fiscali della Riforma. In caso contrario, il mancato adeguamento e iscrizione al RUNTS nel termine previsto comporta la perdita della qualifica di Onlus e l'obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale eventualmente maturato durante il periodo di permanenza presso l'Anagrafe delle Onlus (art. 10, co. 1, lett. f, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e Circ. Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2007, n. 59/E). Tale devoluzione dovrà avvenire in conformità alla disciplina delle Onlus o alle regole del CTS, a seconda del momento in cui si verifichi la perdita della qualifica di Onlus. Prima dell'autorizzazione della Commissione Europea, infatti, per la perdita della qualifica potrà trovare ancora applicazione la disciplina delle Onlus, così che la devoluzione avrà luogo, in conformità alle previsioni statutarie, in favore di altre Onlus o a fini di pubblica utilità. Dopo tale data, essendo estinte tutte le Onlus non iscritte al RUNTS, troverà ragionevolmente applicazione la previsione della Riforma che impone la devoluzione ad altri enti del Terzo settore in conformità alle previsioni dello statuto o dell'organo sociale competente, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9, CTS).

In sostanza, la decisione in ordine alla continuità del ramo Onlus tramite l'adeguamento alla disciplina della Riforma non è, quindi, automatica e richiede un'attenta valutazione alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti e

del rischio di dover devolvere l'incremento patrimoniale maturato durante il periodo di permanenza presso l'Anagrafe delle Onlus in caso di perdita della qualifica di Onlus.

### *7.2. Piccoli enti e 5 per mille*

Nel corso degli anni molte realtà ecclesiali hanno costituito piccoli enti, per lo più con la qualifica di Onlus, finalizzati ad ottenere risorse mediante l'istituto del 5 per mille. Con specifico riferimento a tali piccole attività di raccolta fondi, fermo quanto esposto nei paragrafi § 5.3. e 7.1., può essere prospettato il loro superamento ricorrendo a enti di secondo livello che svolgono attività di intermediazione filantropica. Tali enti (1) mettono a disposizione la propria struttura giuridica e amministrativa e le competenze nella gestione filantropica e finanziaria a favore delle realtà che intendono usufruire dei loro servizi e (2) garantiscono agevolazioni fiscali a favore dei donatori, istituendo appositi fondi nominativi presso i quali vengono raccolte risorse per finalità e obiettivi fissati dai beneficiari. Le donazioni così raccolte vengono, poi, destinate secondo il volere dei beneficiari medesimi.

### *7.3. Scuole paritarie parrocchiali*

Già indebolite dagli esiti della pandemia, le scuole paritarie sono chiamate, oggi, ad “attrezzarsi”, in termini di sostenibilità e ricerca dell’innovazione, per far fronte alla potenziale concorrenza della scuola statale destinataria di un’ingente quantità di fondi e contributi messi a disposizione dal c.d. PNRR (= Piano di Ripresa e Resilienza).

Le scuole paritarie e, tra queste, le scuole parrocchiali, rientrano tra gli enti che esercitano senza scopo di lucro attività di interesse generale [art. 5, co. 1, lett. d), CTS e art. 2, co. 1, lett. d), DIS: educazione, istruzione e formazione, anche professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53] e possono, pertanto, valutare la possibilità di aderire alle previsioni della Riforma. Ferme le modalità e i criteri con cui una scuola parrocchiale può accedere al regime della Riforma (cfr § 4 e 5), anche per le scuole l’adesione si giustifica qualora risulti conveniente per diversificare le fonti di ricavo, “reggere” la concorrenza e garantirsi una maggiore sostenibilità nel tempo. In questa prospettiva, sotto il profilo delle fonti di ricavo, occorre rilevare che la struttura dei conti di tali enti è semplice, ma, al contempo, “rigida”: i ricavi dell’attività tipica sono costituiti dai contributi di frequenza (c.d. rette) e dai contributi statali alle scuole paritarie che vengono concessi unicamente agli enti che svolgono attività scolastica senza scopo di lucro e a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi medi inferiori al costo medio per studente fissato dal Ministero dell’Istruzione.

In questa prospettiva, la possibilità di accedere a risorse pubbliche ulteriori rispetto ai contributi statali alle scuole paritarie e l’opportunità di incrementare le fonti di ricavo mediante le forme di *fundraising* agevolate dalla Riforma, così da poter sostenere gli investimenti necessari per rimanere competitivi con la scuola pubblica “del domani”, appaiono elementi in grado di giustificare la valutazione in ordine all’adesione alla Riforma. In tale prospettiva, occorre considerare alcuni fattori. In taluni casi le scuole paritarie potrebbero essere già dotate di alcuni presidi

richiesti dalla disciplina della Riforma. È il caso di una scuola paritaria che già presenta un adeguato assetto amministrativo e contabile che consente di redigere annualmente e verificare l'andamento dell'ente: l'ente sostiene già i costi che la Riforma comporta e, quindi, può valutare le opportunità di un ampliamento delle fonti di ricavo derivanti dalla Riforma (= 5 per mille, donazioni da privati e persone giuridiche). In secondo luogo, nell'aderire alle disposizioni della Riforma una scuola parrocchiale deve tenere in adeguata considerazione l'impatto di alcune importanti conseguenze fiscali alla luce dell'attuale disciplina, quali ad esempio l'emersione di plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 58, co. 3, Tuir (cfr § 7.5) e l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sotto quest'ultimo profilo, si può riflettere intorno a modalità intelligenti per contenere i costi che la Riforma comporta, ricorrendo, per esempio, a organizzazioni di secondo livello, destinate a fornire servizi centralizzati a più realtà consentendo, quindi, adeguate economie di scala.

#### 7.4. *La riorganizzazione delle Caritas*

Nel corso degli anni le Caritas diocesane hanno costituito enti *non profit* (fondazioni diocesane, associazioni aventi anche la qualifica di Onlus, cooperative sociali, ecc.) per la gestione delle proprie e molteplici attività, soprattutto quando tali attività risultavano fiscalmente commerciali o richiedevano l'assunzione di specifiche responsabilità (cfr Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in Materia Amministrativa*, 2005, n. 90). In tale contesto, la Riforma impone alle diocesi di esaminare e valutare attentamente eventuali riorganizzazioni delle attività. Tale valutazione deve essere condotta con l'assistenza di professionisti consapevoli delle peculiarità degli enti ecclesiastici ed esperti in materia di Terzo settore. La valutazione richiede, anzitutto, un'analisi degli assetti organizzativi con cui la Caritas svolge le proprie attività e il rispetto delle indicazioni operative previste nel paragrafo § 6.

#### 7.5. *Il passaggio dei beni dal ramo istituzionale a quello ETS o DIS*

Una possibile conseguenza derivante dalla riorganizzazione delle attività di un ente ecclesiastico in seguito alla decisione di aderire al sistema della Riforma mediante il modello del ramo, è il possibile passaggio di alcuni beni dalla sfera delle attività commerciali a quella delle attività non commerciali, o viceversa. Si pensi, ad esempio, al caso di un ente ecclesiastico che eserciti attività socio-sanitaria verso il pagamento di corrispettivi volti a coprire i costi effettivi. Secondo la disciplina del TUIR l'esercizio di tale attività con metodo economico, cioè con organizzazione dei fattori produttivi per raggiungere il pareggio di bilancio, qualifica l'attività come commerciale; mentre l'esercizio della medesima attività nell'ambito di un ramo ETS si qualificherebbe come non commerciale ai sensi dell'art. 79, CTS.

Con la piena operatività dei criteri previsti dall'art. 79, CTS, (§ 1.4) tale passaggio di beni da attività commerciale a non commerciale potrebbe determinare l'emersione di plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 58, co. 3, Tuir, e, più in generale, conseguenze fiscali connesse alla fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa.

In questo contesto è necessario valutare con attenzione le implicazioni derivanti dalla costituzione di un ramo in applicazione della Riforma. Tuttavia, è auspicabile che nell'esercizio della Delega Fiscale il Governo adotti soluzioni analoghe a quelle

previste a suo tempo in materia di Onlus prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui plusvalori latenti dei beni degli enti del Terzo settore impiegati in attività riqualificate da commerciali a non commerciali in virtù dei criteri dell'art. 79, CTS.

#### *7.6. Monasteri soggetti all'autorità del Vescovo*

Con riferimento ai monasteri soggetti all'autorità del Vescovo diocesano, le novità introdotte dalla Riforma hanno un impatto non del tutto significativo. Infatti, tali enti ecclesiastici svolgono, salvo rare eccezioni, minime attività diverse da quelle di religione e culto e per lo più finalizzate a raccogliere fondi per sostenere la vita monastica. In tale prospettiva, valgono le considerazioni svolte ai paragrafi § 5.2 e 7.2.

Non è, tuttavia, da escludere che vi siano monasteri che, per loro stessa dimensione, esercitino, o possano esercitare, attività di interesse generale con volumi tali da giustificare l'esercizio delle medesime nel rispetto della disciplina della Riforma. Si pensi, ad esempio, a monasteri proprietari di beni aventi rilevante valore culturale per cui potrebbe essere ragionevole svolgere attività museale. In tale contesto, valgono le considerazioni svolte ai paragrafi § 5.1, 5.2 e 6. L'esercizio di tali attività nell'ambito delineato dalla Riforma richiede un'attenta valutazione circa gli assetti organizzativi e la predisposizione di *business plan* così da valutare i costi e i contributi derivanti dalla riorganizzazione. Nella prospettiva delineata con l'esemplificazione in esame occorre, in particolare, considerare di mantenere i beni di interesse culturale all'interno del patrimonio dell'ente ecclesiastico. Una differente configurazione, infatti, sconterebbe il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della competente soprintendenza ai beni culturali.

## Determinazione concernente la modifica della ripartizione della remunerazione spettante ai sacerdoti “fidei donum”

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18 – 20 marzo 2024, ha determinato di modificare la ripartizione della remunerazione spettante ai sacerdoti “fidei donum” riducendo le quote (cfr Notiziari CEI, 8-2001, pag. 258; 8-2006, pag. 211) a carico della diocesi “ad quam” (attualmente pari al 32%) e della diocesi “a qua” (attualmente pari al 23%) e aumentando la quota a carico dell’Istituto per il sostentamento del clero della diocesi “a qua” (attualmente pari al 45%), erogata, per conto dell’Istituto diocesano, dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Restano invariate la periodicità mensile delle erogazioni (comma 2) e la modalità di versamento (comma 3) stabilite dalla Determinazione del Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 18 - 20 settembre 2006.*

*La modifica introdotta entra in vigore dal 1° gennaio 2025.*

# Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 961/2024

## DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18 - 20 marzo 2024, ha esaminato e approvato la determinazione concernente la modifica della ripartizione della remunerazione spettante ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri, prevista dall'articolo 4 bis, § 1 e dall'articolo 6 della delibera n. 58.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità all'articolo 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la determinazione nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore il 1° gennaio 2025.

Roma, 21 marzo 2024

✠ MATTEO MARIA CARD. ZUPPI  
*Arcivescovo di Bologna*  
*Presidente*

✠ GIUSEPPE BATURI  
*Arcivescovo di Cagliari*  
*Segretario Generale*

# Conferenza Episcopale Italiana

## *Il Consiglio Episcopale Permanente*

- VISTI gli articoli 4 bis, § 1 e 6 della delibera della CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*),

approva  
le seguenti determinazioni

Il numero 1 della determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 18 - 20 settembre 2006 è così modificato:

«1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:

- una quota pari al 10% a carico della diocesi “*ad quam*”;
- una quota pari al 20% a carico della diocesi “*a qua*”;
- una quota pari al 70% a carico dell’Istituto per il sostentamento del clero della diocesi “*a qua*”.

Il numero 4 della medesima determinazione è abrogato.

# Regolamento della Commissione Film CEI

---

*Il Consiglio di Presidenza della CEI, nella riunione del 5-7 giugno 1968, approvò il Regolamento della Commissione Nazionale per la Revisione dei Film, entrato in vigore il 15 luglio 1968. La Commissione operava nell'ambito dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo alle dirette dipendenze della Commissione per le comunicazioni sociali.*

*In seguito alla revisione del Regolamento da parte della Presidenza della CEI dell'8 - 11 luglio 1974, ne venne modificata la denominazione in Commissione Nazionale per la Valutazione dei Film (CNVF), organismo tecnico-pastorale operante nell'ambito dell'Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI.*

*La Presidenza della CEI, in data 18 marzo 2024, ha approvato la nuova denominazione e il regolamento della Commissione Film CEI, divenuta formalmente un settore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.*

*Di seguito il Regolamento della Commissione.*

Decreto

# *Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. N. 883/2024

## IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTA la proposta della Segreteria Generale della CEI con la quale si chiede l'approvazione di talune modifiche regolamentari della Commissione Nazionale Valutazione Film (CNVF);
- VISTO l'art. 10 del nuovo regolamento della **Commissione Film CEI**;
- VISTA la decisione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 18 marzo 2024;
- AI SENSI del can. 322, § 2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 27, lett. a) dello statuto della CEI,

## DECRETA

Il Regolamento della **Commissione Film CEI** è approvato con le modifiche proposte, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 3 aprile 2024

✠ MATTEO MARIA CARD. ZUPPI  
*Presidente*

# Regolamento

## ART. 1 *Scopi*

La Commissione Film CEI (di seguito “Commissione”) è un organo tecnico pastorale che ha come scopo specifico quello di dare, per mandato dell’Episcopato italiano, una valutazione dei film e delle serie-miniserie Tv sotto il profilo culturale, educativo, e a fini pastorali.

## ART. 2 *Compiti*

Compito primario della Commissione è la valutazione pastorale dei film e delle serie-miniserie Tv in base ai criteri approvati dalla Presidenza della CEI. Alla stessa Commissione competono, inoltre, i seguenti compiti:

- a) definire e aggiornare i criteri di valutazione dei film da sottoporre all’approvazione della Presidenza della CEI;
- b) come settore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, intrattenere rapporti di reciproca informazione e collaborare alla funzione formativa e informativa nel campo della cinematografia e dell’audiovisivo tutto con persone, con enti ecclesiastici, aggregazioni e organismi pastorali operanti nell’ambito della comunicazione sociale (agenzie, quotidiani e settimanali cattolici, organismi ecclesiastici rappresentativi di emittenti locali radiofoniche e televisive, Servizio Informatico CEI);
- c) svolgere attività di studio e di consulenza per quei fenomeni e problemi della cinematografia e dell’audiovisivo che comportano implicanze pastorali, educative e culturali.

## ART. 3 *Composizione*

§ 1. Essa è composta di sacerdoti, religiosi e laici qualificati per dottrina, prudenza pastorale, formazione accademica ed esperienza nel campo della cinematografia, dell’audiovisivo e della comunicazione sociale, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

§ 2. Il Presidente della Commissione è il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali pro tempore. La Presidenza della CEI nomina, tra i componenti della Commissione, il Segretario su proposta del Presidente.

§ 3. I commissari di cui al § 1 durano in carica cinque anni.

Il numero dei membri della Commissione può variare, a giudizio della stessa Presidenza della CEI, secondo le opportunità, anche nel corso del quinquennio.

Gli eventuali nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

#### ART. 4

#### *Rapporti della Commissione con l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali*

La Commissione, in quanto organo pastorale della CEI e per lo specifico della sua attività, è un settore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

#### ART. 5

#### *Compiti del Presidente*

È compito del Presidente, che è il direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali pro tempore:

- a) coordinare, in sinergia con il Segretario, gli esperti che si occupano della valutazione dei film;
- b) redigere annualmente per la Presidenza della CEI una relazione sul lavoro della Commissione.

#### ART. 6

#### *Compiti del Segretario*

Al Segretario compete:

- a) coordinare il lavoro dei membri della Commissione e, in sinergia con il Presidente, gli esperti che si occupano della valutazione dei film;
- b) è incaricato di coordinare la pubblicazione di tutti i contenuti sul portale di riferimento della Commissione, le valutazioni dei film e delle serie-miniserie Tv;
- c) coordinare la redazione delle schede di valutazione di film e serie Tv sulla base dei criteri a disposizione della Commissione;
- d) curare la documentazione per il portale della Commissione;
- e) predisporre il lavoro della Commissione, compresa la programmazione dei film o altro prodotto audiovisivo da visionare;
- f) intrattenere e promuovere rapporti con uffici stampa, produzioni, distribuzioni ed emittenti di film e serie-miniserie Tv.

#### ART. 7

#### *Sala di proiezione*

La Commissione utilizza per le sue attività la Sala Cinema della CEI – sita in via Aurelia n. 796 – sempre all’interno delle competenze dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

Le modalità e le condizioni d’uso sono regolate dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

#### ART. 8

#### *Consultori*

Il Presidente della Commissione può designare, in via eccezionale, come consultori persone esperte che possano dare un contributo – non vincolante – alla realizzazione dei fini specifici della Commissione stessa.

ART. 9  
*Proiezioni*

I membri della Commissione, in accordo il Segretario, procedono singolarmente alla visione dei film e serie-miniserie Tv partecipando ad anteprime stampa, proiezioni riservate per giornalisti, Festival e rassegne, come pure attraverso piattaforme streaming. In fase redazionale, per la pubblicazione della scheda sul portale della Commissione, i membri si confrontano con Presidente e Segretario per l'assegnazione della valutazione finale, secondo i criteri approvati dalla Presidenza della CEI.

ART. 10  
*Modifiche*

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dalla Presidenza della CEI su proposta della Segreteria Generale della CEI stessa.

## Modifica del “Regolamento applicativo” delle Disposizioni circa i contributi in favore dei beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18 - 20 marzo 2024, ha approvato la nuova stesura del “Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.*

*Il nuovo “Regolamento applicativo”, promulgato con decreto del Presidente della CEI in data 21 marzo 2024, protocollo n. 1071/2024, entra in vigore all’atto della pubblicazione sul sito istituzionale della CEI, alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto ([www.bce.chiesacattolica.it](http://www.bce.chiesacattolica.it)).*

*Sono parte integrante del “Regolamento applicativo” le tabelle 1, 2 e 3, le tabelle parametriche superfici e le tabelle parametriche costi, tabella A e tabella B.*

*Si riportano di seguito:*

- *il decreto di promulgazione del “Regolamento applicativo”;*
- *il testo del “Regolamento applicativo” incluse tabelle.*

## Promulgazione del “Regolamento applicativo”

# *Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. n. 1071/2024

### DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18 - 20 marzo 2024, ha approvato il “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato dello stesso Consiglio, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo il “Regolamento applicativo” nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della CEI, alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto ([www.bce.chiesacattolica.it](http://www.bce.chiesacattolica.it)) e che sia pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Roma, 21 marzo 2024

✠ MATTEO MARIA CARD. ZUPPI  
*Arcivescovo di Bologna*  
*Presidente*

✠ GIUSEPPE BATURI  
*Arcivescovo di Cagliari*  
*Segretario Generale*

**“Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti  
la concessione di contributi finanziari della CEI  
per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto**

**ART. 1**

*Inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici  
e censimento informatizzato dei beni immobili  
(Disposizioni art. 3 n. 1)*

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti diocesani di realizzazione o aggiornamento di inventari e censimento relativi a edifici di culto di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia, chiesa rettoria:

- a) inventariazione dei beni artistici e storici ecclesiastici, organi a canne di interesse storico-artistico, campane;
- b) censimento chiese.

§ 2. Il contributo è assegnato all'interno di progetti nazionali approvati dalla Presidenza della CEI che stabiliscono periodicamente: la copertura finanziaria, la percentuale di contributo rispetto alla spesa ammissibile e la modalità di contribuzione.

**ART. 2**

*Musei, Archivi e Biblioteche  
(Disposizioni art. 3 n. 2)*

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione:

- a) di musei diocesani o di interesse diocesano, archivi diocesani e biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi.

Il contributo assegnabile per ogni singolo istituto culturale è fino a € 13.000,00. In presenza di un progetto diocesano organico, che coinvolga tutti gli istituti culturali diocesani, sarà possibile un contributo aggiuntivo fino a € 2.000,00 calcolato per ciascun istituto a favore della diocesi.

È possibile una diversa ripartizione del contributo assegnabile tra gli istituti fatto salvo un contributo minimo di € 5.000,00 per ciascun istituto;

- b) di archivi abbaziali, generalizi e provinciali e di biblioteche di particolare rilevanza di proprietà di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, se civilmente riconosciuti. Il contributo assegnabile per ogni singolo archivio o biblioteca è fino a € 13.000,00.

È ammissibile a contributo un solo archivio e/o biblioteca per ciascun istituto o società all'interno della diocesi.

In presenza di un progetto organico realizzato con la diocesi sarà possibile ottenere un contributo aggiuntivo fino a € 2.000,00 per ciascun archivio e/o biblioteca ad esso finalizzato.

§ 2. La richiesta è annuale.

§ 3. I progetti non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 4. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

### ART. 3

#### *Valorizzazione mediante volontari associati (Disposizioni art. 3 n. 3)*

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti di iniziative per la valorizzazione degli edifici di culto, dei musei diocesani o di interesse diocesano, degli archivi diocesani e delle biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica mediante volontari associati.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino a € 15.000,00.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I progetti non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

### ART. 4

#### *Impianti di sicurezza per edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche (Disposizioni art. 3 n. 4)*

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti per l'installazione e messa a norma di impianti di sicurezza:

- a) per edifici di culto costruiti da più di 20 anni, di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) per altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;
- c) per i musei diocesani o di interesse diocesano, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino a € 20.000,00.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I lavori non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

## ART. 5

### *Restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (Disposizioni art. 3 n. 5)*

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi di restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. L'organo deve essere collocato all'interno di un edificio aperto al culto pubblico. Sono ammessi al contributo i restauri su organi costruiti da oltre 70 anni o riconosciuti di particolare importanza dal Comitato a motivo del pregio dello strumento e/o del luogo in cui è collocato, purché costruiti da almeno 20 anni.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino al 70% del costo totale preventivato ammissibile. Il contributo non potrà superare € 150.000,00 per ciascuna richiesta. Ogni diocesi può presentare annualmente fino a due progetti ad eccezione delle diocesi indicate all'art. 6 § 3b e 6 § 3c che potranno presentare un solo progetto.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 5. Il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di 5 anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

§ 6. Il contributo è erogato in due rate:  
50% inizio lavori;  
50% fine lavori.

§ 7. Possono essere richiesti contributi sullo stesso organo per più anni, purché riguardanti interventi funzionali ben definiti e distinti tra loro, su parti diverse dello strumento.

## ART. 6

### *Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni (Disposizioni art. 3 n. 6)*

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi su:

- a) edifici di culto di proprietà dei seguenti enti: diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) edifici di culto di altre proprietà che siano, da almeno 20 anni, sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale;
- c) edifici ad esclusivo uso parrocchiale da destinare a locali di ministero pastorale anche se di proprietà dei seguenti enti: diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- d) edifici da destinare a propria casa canonica di proprietà dei seguenti enti: parrocchie, chiese cattedrali, capitoli, chiese rettorie, santuari;

e) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi o del seminario purché sia mantenuta la destinazione per almeno 20 anni.

§ 2. Sono esclusi interventi di importo progettuale ammissibile inferiore a € 60.000,00 o di manutenzione ordinaria.

§ 3a. Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 420.000,00 (TABELLA 3).

Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 490.000,00 (TABELLA 3).

§ 3b. Gli importi di cui al precedente § 3a sono ridotti per le diocesi con un numero di chiese inferiore a 300 (TABELLA 1):

per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 350.000,00.

Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 400.000,00.

§ 3c. Per le diocesi di cui al precedente § 3b che abbiano almeno 100 chiese ma meno di 400 abitanti per ogni edificio di culto (TABELLA 2):

il contributo assegnabile è fino all'80% del costo preventivato ammissibile nei limiti stabiliti al precedente § 3b.

§ 4. La richiesta è annuale.

§ 5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo, salvo giustificati casi di urgenza, per i quali è inderogabile concordare modalità e tempi con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto (d'ora in poi "Ufficio").

§ 6. Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di 5 anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

§ 7. Il contributo è erogato in tre rate quando è superiore a € 250.000,00:  
30% inizio lavori;  
40% al 50% della spesa indicata dal decreto;  
30% fine lavori.

Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:  
50% inizio lavori;  
50% fine lavori.

§ 8a. Possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni, anche non consecutivi, purché riguardanti lotti funzionali ben definiti e distinti tra di loro. Sullo stesso lotto funzionale si potrà nuovamente intervenire trascorsi vent'anni dalla data di saldo dell'intervento precedente.

§ 8b. L'ente beneficiario che abbia già ricevuto un contributo per un intervento edilizio su casa canonica, non potrà ricevere un altro finanziamento su edifici con la stessa destinazione d'uso, se non trascorsi venti anni dalla data di saldo del contributo precedente.

§ 9. Il Vescovo, con l'accettazione del contributo, si impegna a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile per vent'anni.

§ 10. Il proprietario degli immobili di cui al punto 1b) deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

ART. 7  
*Costruzione di nuovi edifici*  
(*Disposizioni art. 3 n. 7*)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi per la realizzazione di:

- a) chiesa parrocchiale e sussidiaria, verificate le reali esigenze di culto della popolazione, casa canonica, locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, per le parrocchie proprietarie o assegnatarie del diritto di superficie non inferiore a 99 anni di aree urbanisticamente idonee;
- b) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo, per le diocesi proprietarie di aree urbanisticamente idonee;
- c) interventi di completamento di cui ai punti a) e b) nei casi in cui siano state realizzate le sole parti strutturali.

§ 2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne sia verificata la necessità tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§ 3. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo totale preventivato,

- a) in via ordinaria nei limiti delle tabelle parametriche – superfici e tabelle parametriche – costi A);
- b) qualora la diocesi presenti la volontà di intraprendere un processo di accompagnamento con l'Ufficio per la redazione di uno studio di fattibilità, del Documento preliminare alla progettazione e l'indizione di un bando di progettazione, nei limiti delle TABELLE PARAMETRICHE – COSTI B). I costi vengono riconosciuti fra le spese generali.

Per la valutazione del contributo, relativo alla costruzione del solo campanile, come mera base di riferimento, la spesa massima ammissibile considerata è pari al 15% del costo parametrico di una chiesa con fascia abitanti e zona sismica corrispondenti al caso concreto.

§ 4a. Ogni diocesi può presentare una richiesta all'anno per la costruzione di casa canonica, locali di ministero pastorale, oppure una richiesta per una nuova chiesa o complesso parrocchiale ogni due anni.

§ 4b. Per la presentazione di una nuova richiesta è necessario che sia completato l'iter per le pratiche precedenti; potrà essere presentato un nuovo progetto per gli artt. 7, 10 e 11 soltanto dopo la chiusura e il saldo di tutte le pratiche precedentemente avviate su ciascuno degli articoli citati.

§ 5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 6. Il contributo è erogato in quattro rate:  
25% inizio lavori;  
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;  
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;  
20% fine lavori.

§ 7. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe strutture se non trascorsi vent'anni dalla data di saldo del contributo precedente.

§ 8. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

ART. 8  
*Realizzazione di nuove opere d'arte*  
(*Disposizioni art. 3 n. 8*)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove opere d'arte (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, ecc.), verificata la qualità artistica e la rispondenza alle norme liturgiche, nei seguenti casi:  
a) costruzione di una nuova chiesa con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di € 150.000,00;  
b) adeguamento liturgico della Cattedrale, all'interno di un Bando Nazionale, con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di € 400.000,00. Periodicamente l'Ufficio provvederà, in collaborazione con l'Ufficio Liturgico Nazionale, a redigere un bando per progetti a favore di diocesi (Nord, Centro, Sud) su indicazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

§ 2. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 3. Il contributo relativamente al punto a) è erogato in quattro rate:  
25% inizio lavori;  
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;  
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;  
20% fine lavori.

§ 4. Il contributo relativamente al punto b) è erogato in tre rate così ripartite:  
20% emissione del decreto;  
30% inizio lavori;  
50% fine lavori.

§ 5. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe realizzazioni se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

ART. 9  
*Acquisto straordinario di aree  
(Disposizioni art. 3 n. 9)*

§ 1. È ammissibile a contributo l'acquisto di aree per la realizzazione della chiesa parrocchiale e sussidiaria, della casa canonica, dei locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, dell'episcopio, degli uffici di curia, della casa per il clero in servizio attivo. L'acquisto è possibile solamente in situazioni straordinarie, verificate le reali esigenze di culto della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, a condizione che:

- a) siano urbanisticamente idonee alla destinazione d'uso ammessa a contributo;
- b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano interessato;
- c) sia dimostrabile con idonea documentazione l'esito negativo delle procedure di assegnazione da parte dei comuni sulla base di leggi statali e regionali.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo effettivo unitario (costo totale/superficie totale) e fino ad un valore massimo di €/mq 300. È comunque stabilito un tetto massimo di contributo pari a € 200.000,00.

§ 3. Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di aree, in alternativa a quanto previsto dall'art. 7.

§ 4. Il rogito non può essere stipulato prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 5. Il contributo è erogato in due rate:  
50% all'emissione del decreto;  
50% a seguito del rogito di trasferimento.

§ 6. La diocesi si obbliga a realizzare gli edifici per i quali chiede l'acquisto delle aree. Il progetto dovrà essere presentato entro tre anni dalla data di stipula del rogito e dovrà essere contenuto, per costi e superfici, nei limiti delle TABELLE PARAMETRICHE. La mancata realizzazione del progetto determina la decadenza del contributo e il conseguente obbligo per la diocesi di restituire le somme erogate per l'acquisto delle aree.

ART. 10  
*Acquisto straordinario di edifici ed eventuali lavori  
(Disposizioni art. 3 n. 10)*

§ 1. È ammissibile a contributo, in via straordinaria, verificate le reali esigenze della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, l'acquisto ed eventuali lavori di edifici da adibirsi a casa canonica e/o locali di ministero pastorale anche di proprietà comune a più parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all'acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi.

Occorre che:

- a) siano adeguati dal punto di vista amministrativo e funzionale alla destinazione d'uso ammessa a contributo;
- b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano interessato;
- c) non sia stipulato il rogito prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 2. Acquisto straordinario di edifici:

- a) le superfici massime ammissibili sono analoghe a quanto previsto per le nuove costruzioni di cui all'art. 7 (TABELLE PARAMETRICHE – SUPERFICI). Il contributo assegnabile è fino al 75% del totale del costo di acquisto nei limiti indicati nelle TABELLE PARAMETRICHE – COSTI.
- b) Il contributo è erogato in due rate:
  - 50% all'emissione del decreto;
  - 50% a seguito del rogito di trasferimento.

§ 3. Eventuali lavori.

- a) Possono essere concessi contributi per eventuali lavori con l'esclusione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo preventivato. Il costo totale dell'acquisto e dei lavori non potrà superare i limiti indicati nelle TABELLE PARAMETRICHE – COSTI.
- b) Il contributo è erogato in quattro rate, quando superiore a € 250.000,00:
  - 25% inizio lavori;
  - 25% al 40% della spesa indicata dal decreto;
  - 30% al 70% della spesa indicata dal decreto;
  - 20% fine lavori.Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:
  - 50% inizio lavori;
  - 50% fine lavori.

§ 4. Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di edifici, in alternativa a quanto previsto dall'art. 7 § 4a.

§ 5. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti all'atto del rogito.

## ART. 11

### *Case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive (Disposizioni art. 3 n. 11)*

§ 1. Sono ammessi a contributo la costruzione, l'acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive.

§ 2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne siano verificate le reali esigenze tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§ 3. Ogni diocesi può presentare annualmente un progetto fermo restando quanto disposto dall'art. 7 § 4b.

§ 4. Per l'ammissibilità e il calcolo del contributo assegnabile si applicano le norme per le rispettive misure di cui agli artt. 7 e 10 nel limite di 175 mq.

§ 5. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti all'atto del rogito.

#### ART. 12

##### *Sostegno a iniziative di livello nazionale (Disposizioni art. 3 n. 12)*

L'Ufficio predispone periodicamente progetti e iniziative di livello nazionale per:

- a) incentivare la qualificazione dell'edilizia di culto;
- b) promuovere collaborazioni tra le diocesi in ordine ai beni culturali ecclesiastici;
- c) provvedere all'aggiornamento del personale a servizio delle diocesi;
- d) valorizzare il patrimonio ecclesiastico.

#### ART. 13

##### *Contributi integrativi e straordinari (Disposizioni art. 8)*

§ 1. Le diocesi possono richiedere un contributo integrativo, fino al raggiungimento del massimo annualmente assegnabile, per progetti già finanziati e non ancora conclusi, che rientrano nelle tipologie agli artt. 6, 7 e 11, nei seguenti casi:

- a) variante del progetto approvato, solo se previamente autorizzata dal Comitato;
- b) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati;
- c) eventi calamitosi.

§ 2. In occasione di particolari situazioni di rilevanza nazionale la Presidenza può attribuire all'Ufficio compiti di istruttoria e gestione di contributi secondo modalità e tempi appositamente definiti in applicazione dell'art. 8 § 2 delle Disposizioni.

#### ART. 14

##### *Costi e spese generali*

§ 1. I costi sono da intendersi con IVA e spese generali incluse.

§ 2. Sono considerate voci non ammissibili:

- gli ambienti con destinazione d'uso (p. es. aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, impianti di ristoro o di accoglienza) diversa da quelle esplicitamente ammesse,

- gli arredi e le sistemazioni delle aree esterne.
- a) Per gli interventi di cui all'art. 6 sono considerate voci non ammissibili:
  - gli interventi per l'adeguamento liturgico,
  - gli scavi archeologici,
  - i corpi illuminanti,
  - la fornitura delle campane e i dispositivi per il loro funzionamento,
  - i terminali dell'impianto audio.

Gli interventi di restauro artistico potranno considerarsi ammissibili limitatamente ai costi di analoghi lavori di carattere edilizio.

- b) Per gli interventi di cui agli artt. 7, 10 e 11 possono essere ricomprese tra le voci ammissibili alcune opere essenziali di 'finitura' rese obbligatorie dalla legge o comunque inevitabili per l'urbanizzazione delle nuove costruzioni, gli allaccamenti alle reti comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

§ 3. Le spese generali sono riconosciute fino al 20% del costo totale dei lavori (lavori a base d'asta oltre ai costi per la sicurezza), nei limiti della spesa massima ammissibile e comprensive delle quote previdenziali e dell'IVA; devono includere gli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali nonché tutti i costi necessari alle indagini, rilievi, autorizzazioni, accatastamenti, ecc.

#### ART. 15

#### *Procedura delle pratiche di richieste di contributo (Disposizioni art. 6)*

§ 1. Le pratiche di cui agli artt. dal 2 al 4 seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.
- b) L'Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione, chiedendo eventuali integrazioni qualora non sia completa, che viene sottoposta all'esame del Comitato, perché ne valuti l'ammissibilità e proponga l'ammontare del contributo tenuto conto del progetto presentato, del preventivo richiesto e della rendicontazione presentata.
- c) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto.
- d) I contributi assegnati con decreto del Presidente della CEI sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla diocesi, anche se destinati agli istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio esclusivamente dall'Ordinario diocesano.
- e) Le eventuali varianti al progetto devono essere comunicate all'Ufficio anticipatamente rispetto alla loro esecuzione, in modo che possano essere sottoposte all'esame del Comitato.

§ 2. Le pratiche di cui agli artt. dal 5 all'11 seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.

- b) L’Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione chiedendo eventuali integrazioni qualora non sia completa, che viene sottoposta all’esame del Comitato perché ne valuti l’ammissibilità e proponga l’ammontare del contributo.
- c) Il Segretario Generale della CEI propone al Vescovo diocesano il contributo.
- d) Il Vescovo accetta il contributo entro tre mesi e garantisce con impegno formale la copertura della quota eccedente il contributo assegnato presentando il piano finanziario. Per gli interventi la cui spesa complessiva sia superiore a € 250.000,00 allega gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, dai quali si evincono i pareri circostanziati circa l’opportunità e la sostenibilità economica del progetto.
- e) Nel caso che la quota a carico dell’ente beneficiario superi € 250.000,00 la sostenibilità dell’intervento dovrà essere dimostrata dalla diocesi con un piano economico dettagliato, indicando i fondi già a disposizione, i finanziamenti possibili per l’ente nonché l’effettiva capacità del beneficiario a sostenere le rate che il finanziamento comporta. Su segnalazione dell’Ufficio la Segreteria Generale potrà sospendere l’assegnazione del contributo fintanto che non siano chiarite le modalità di cofinanziamento.
- f) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto, che comprende l’importo dell’intervento e del contributo.
- g) I lavori devono iniziare entro otto mesi dal decreto e devono terminare entro tre anni dal loro inizio. Intestatario dei contratti di appalto deve essere l’ente beneficiario o, in alternativa, la diocesi.
- h) I contributi assegnati sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall’Ufficio, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla diocesi. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all’Ufficio esclusivamente dall’Ordinario diocesano.
- i) L’Ufficio può concedere due proroghe sia per l’inizio dei lavori (ogni singola proroga avrà durata massima di 8 mesi) che per la fine dei lavori (ogni singola proroga avrà la durata massima di un anno). Eventuali ulteriori proroghe dovranno essere valutate dal Comitato.
- j) Le eventuali varianti sostanziali di tipo architettonico, liturgico, artistico e/o relative a modifiche della spesa, devono essere comunicate anticipatamente, rispetto alla loro esecuzione, all’Ufficio, in modo che, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta, possano essere sottoposte all’esame del Comitato. I lavori potranno eseguirsi esclusivamente a seguito del nulla osta da parte del Comitato solo se le variazioni non modificano la spesa e/o il contributo assegnato. In caso contrario sarà necessario provvedere alla emanazione di un nuovo decreto del Presidente della CEI, previo riscontro positivo della documentazione di cui al precedente punto d).
- k) L’ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo per un intervento edilizio (artt. 7 e seguenti), non potrà ricevere un altro finanziamento per le stesse strutture se non trascorsi 20 anni dalla data di saldo del contributo precedente.

- l) Con la dicitura “locali di ministero pastorale” sono da intendersi le aule di catechismo e il salone parrocchiale. Tra questi possono essere ricompresi spazi dedicati ad attività caritative e oratoriali. Sono tuttavia da escludersi dormitori, mense, spogliatoi e impianti sportivi.
- m) Per spazi da destinare ad attività oratoriali o caritative dovrà essere data adeguata spiegazione nello studio di fattibilità; il Comitato potrà eventualmente richiedere una relazione aggiuntiva a firma del responsabile della Caritas diocesana o della pastorale giovanile diocesana.
- n) Il mancato e ingiustificato invio all’Ufficio della documentazione progettuale, integrativa o relativa all’accettazione del contributo entro i tempi stabiliti comporta l’archiviazione della pratica dopo un mese dalla scadenza.

**ART. 16**  
*Rendicontazione*

- a) La rendicontazione dovrà essere coerente con le attività previste e i preventivi presentati e rappresentata con una dettagliata contabilità per l’intero intervento ammesso a contributo.
- b) Per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 10 § 2 dovranno essere presentate copie delle fatture o giustificativi fiscali per l’intero progetto ammesso a contributo. Gli originali dovranno essere conservati presso il beneficiario per 10 anni.
- c) Per gli interventi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10 § 3, 11 dovrà essere presentato l’elenco dettagliato delle fatture, almeno per l’importo del contributo assegnato. Le fatture dovranno essere conservate in copia presso il destinatario per 10 anni.
- d) Il mancato invio all’Ufficio della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la decadenza del diritto di usufruire del contributo finanziario assunto dalla CEI, con conseguente obbligo della diocesi di restituire quanto ricevuto in acconto, in applicazione dell’art. 7 § 3 delle Disposizioni.
- e) Per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 10 § 2 il contributo definitivo è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.
- f) Per gli interventi di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 10 § 3, 11, il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato.
- g) Per gli interventi di cui all’art. 6 § 8, l’erogazione della rata per l’inizio lavori di un lotto funzionale presentato successivamente è subordinata alla conclusione di quello precedente.
- h) Il contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per le opere ammissibili.

**ART. 17**  
*Incaricati regionali*  
(*Disposizioni art. 7 § 2*)

La Conferenza Episcopale Regionale nomina uno o due incaricati regionali per i beni culturali e l’edilizia di culto; durano in carica 5 anni, salvo revoca.

L’incaricato regionale:

- a) mantiene stretti e continuativi rapporti con l’Ufficio;
- b) partecipa alle riunioni della Consulta Nazionale e agli incontri promossi dall’Ufficio;
- c) offre suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- d) supporta le diocesi per favorire la migliore redazione della documentazione necessaria alle richieste di contributo;
- e) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, attività di conoscenza, tutela, gestione, manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
- f) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, le attività di sensibilizzazione e formazione in ordine alla nuova edilizia di culto in conformità con le Norme della CEI promulgate il 18 febbraio 1993;
- g) coordina in sede regionale le attività della Consulta Regionale anche in collaborazione con altri organismi pastorali regionali (liturgia, pastorale del turismo, ...);
- h) dà attuazione alle intese nazionali e regionali in materia dei beni culturali collaborando con gli enti e le istituzioni di riferimento;
- i) verifica la corrispondenza fra i progetti realizzati con i contributi della CEI, nelle varie fasi, e quelli approvati;
- j) effettua sopralluoghi coerenti con l’esercizio del servizio e trasmette i relativi verbali all’Ufficio;
- k) invia annualmente nota informativa contenente indicazioni circa disegni di legge regionali.

#### ART. 18

##### *Deroghe*

Deroghe al presente Regolamento possono essere concesse dalla Presidenza della CEI, sentito il Comitato, nel rispetto delle Disposizioni.

#### ART. 19

##### *Interpretazione*

In caso di dubbio, l’interpretazione del presente Regolamento spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Comitato.

**TABELLA 1**

<b>Diocesi con meno di 300 chiese</b>				
<b>Contributo max € 350.000 per un progetto o € 400.000 per più progetti fino al 70% della spesa</b>				
	<b>NOME DIOCESI</b>	<b>totale abitanti</b>	<b>totale chiese</b>	<b>abitanti / chiesa</b>
1.	MONTEVERGINE	50	1	50
2.	ESARCATO APOSTOLICO	70.000	1	=
3.	ORDINARIATO MILITARE	=	1	=
4.	SANTISSIMA TRINITA' DI CAVA DE' TIRRENI	250	1	250
5.	SUBIACO	38	1	38
6.	OSTIA	7.450	2	3.725
7.	SANTA MARIA DI GROTTAFERRATA	100	2	50
8.	MONTECASSINO	13	6	2
9.	POMPEI	24.500	8	3.063
10.	MONTE OLIVETO MAGGIORE	509	9	57
11.	LORETO	11.000	12	917
12.	PIANA DEGLI ALBANESEI	28.795	42	686
13.	FRASCATI	96.470	55	1.754
14.	CIVITAVECCHIA-TARQUINIA	112.065	56	2.001
15.	ORIA	183.952	59	3.118
16.	CARPI	129.215	60	2.154
17.	LIVORNO	218.995	64	3.422
18.	LANUSEI	66.126	67	987
19.	ANDRIA	144.544	69	2.095
20.	CERIGNOLA-ASCOLI SATRIANO	110.672	71	1.559
21.	ISCHIA	63.911	74	864
22.	SAN SEVERO	119.078	74	1.609
23.	CASTELLANETA	123.070	77	1.598
24.	ACERRA	131.187	79	1.661
25.	LUNGRO	33.324	82	406
26.	PORTO-SANTA RUFINA	380.929	83	4.590
27.	PESARO	132.258	87	1.520
28.	CHIOGGIA	122.318	88	1.390
29.	MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI	127.844	88	1.453
30.	ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI	167.120	92	1.817
31.	IGLESIAS	137.814	92	1.498
32.	VELLETRI - SEGNI	136.634	92	1.485
33.	TRIESTE	242.360	94	2.578
34.	TRICARICO	31.344	96	327
35.	IESI	74.608	97	769
36.	MASSA MARITTIMA-PIOMBINO	127.667	97	1.316
37.	PALESTRINA	114.581	101	1.134
38.	CASERTA	182.591	103	1.773
39.	FOGGIA-BOVINO	212.420	103	2.062

40.	ALBANO	509.350	104	4.898
41.	TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE	284.550	104	2.736
42.	PESCIA	120.846	105	1.151
43.	SESSA AURUNCA	88.920	105	847
44.	NOCERA INFERIORE-SARNO	232.197	108	2.150
45.	GUBBIO	53.114	110	483
46.	MELFI-RAPOLLA-VENOSA	87.947	110	800
47.	FIDENZA	69.774	111	629
48.	LUCERA-TROIA	61.988	111	558
49.	ALIFE-CAIAZZO	61.394	114	539
50.	POZZUOLI	480.561	115	4.179
51.	TERMOLI-LARINO	107.041	116	923
52.	RAVENNA-CERVIA	214.770	118	1.820
53.	GAETA	155.924	121	1.289
54.	LANCIANO-ORTONA	87.891	121	726
55.	CERRETO SANNITA-TELESE-S.AGATA DE' GOTI	91.181	123	741
56.	RAGUSA	204.450	124	1.649
57.	ALESSANDRIA	144.545	126	1.147
58.	MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI R.	163.683	127	1.289
59.	NOTO	220.199	128	1.720
60.	NICOSIA	87.150	129	676
61.	CASSANO ALL' JONIO	107.958	130	830
62.	LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO	329.313	130	2.533
63.	ANAGNI-ALATRI	91.524	133	688
64.	GROSSETO	129.565	135	960
65.	PAVIA	194.034	140	1.386
66.	CREMA	100.162	141	710
67.	NOLA	469.721	141	3.331
68.	TARANTO	395.930	142	2.788
69.	ROSSANO-CARIATI	130.546	143	913
70.	PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO	67.497	148	456
71.	CONVERSANO-MONOPOLI	251.972	150	1.680
72.	ANCONA-OSIMO	226.922	151	1.503
73.	TRAPANI	200.848	153	1.313
74.	PRATO	209.875	155	1.354
75.	ALES-TERRALBA	104.633	156	671
76.	CAPUA	195.940	157	1.248
77.	MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA	69.706	157	444
78.	CALTANISSETTA	166.824	158	1.056
79.	BRINDISI-OSTUNI	281.668	159	1.771
80.	LAMEZIA TERME	142.813	159	898
81.	MATERA-IRSINA	139.074	160	869
82.	UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA	114.546	160	716
83.	SIRACUSA	301.816	161	1.875
84.	TIVOLI	203.292	162	1.255
85.	CALTAGIRONE	136.596	163	838

86.	MAZARA DEL VALLO	230.264	<b>163</b>	1.413
87.	SENIGALLIA	128.950	<b>164</b>	786
88.	FOLIGNO	67.225	<b>165</b>	407
89.	OPPIDO MAMERTINA-PALMI	175.698	<b>166</b>	1.058
90.	CIVITA CASTELLANA	253.547	<b>167</b>	1.518
91.	TEANO-CALVI	76.803	<b>167</b>	460
92.	SALUZZO	97.083	<b>168</b>	578
93.	IMOLA	141.381	<b>171</b>	827
94.	PIAZZA ARMERINA	241.217	<b>174</b>	1.386
95.	SASSARI	223.455	<b>176</b>	1.270
96.	FAENZA-MODIGLIANA	119.616	<b>177</b>	676
97.	NARDO'-GALLIPOLI	209.337	<b>177</b>	1.183
98.	SAN MINIATO	178.531	<b>180</b>	992
99.	MACERATA	141.100	<b>181</b>	780
100.	GORIZIA	184.042	<b>187</b>	984
101.	AVERSA	625.994	<b>189</b>	3.312
102.	LOCRI-GERACE	127.509	<b>190</b>	671
103.	VOLTERRA	90.648	<b>190</b>	477
104.	AVELLINO	160.691	<b>192</b>	837
105.	ALGHERO-BOSA	105.059	<b>194</b>	542
106.	CROTONE-SANTA SEVERINA	194.484	<b>194</b>	1.002
107.	FERRARA-COMACCHIO	268.548	<b>201</b>	1.336
108.	CAMPOBASSO-BOIANO	116.899	<b>205</b>	570
109.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI-CONZA-NUSCO-B.	89.364	<b>207</b>	432
110.	AVEZZANO	106.582	<b>209</b>	510
111.	BARI-BITONTO	741.946	<b>209</b>	3.550
112.	SABINA – POGGIO MIRTETO	203.051	<b>210</b>	967
113.	S. MARCO ARGENTANO-SCALEA	106.220	<b>210</b>	506
114.	CESENA-SARSINA	164.529	<b>213</b>	772
115.	LECCE	290.749	<b>217</b>	1.340
116.	RIMINI	349.610	<b>219</b>	1.596
117.	ASSISI-NOCERA UMBRA-GUALDO-TADINO	89.074	<b>222</b>	401
118.	CEFALU'	113.254	<b>222</b>	510
119.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIP.- MONTALTO	132.233	<b>222</b>	596
120.	FROSINONE-VEROLI-FERENTINO	185.137	<b>223</b>	830
121.	ORISTANO	130.885	<b>223</b>	587
122.	FORLI'-BERTINORO	187.250	<b>225</b>	832
123.	LODI	291.744	<b>226</b>	1.291
124.	VIGEVANO	180.864	<b>232</b>	780
125.	REGGIO CALABRIA-BOVA	280.655	<b>235</b>	1.194
126.	TERNI-NARNI-AMELIA	167.632	<b>235</b>	713
127.	SORRENTO-CASTELLAMMARE DI STABIA	238.746	<b>236</b>	1.012
128.	VENEZIA	366.807	<b>236</b>	1.554
129.	NUORO	126.702	<b>239</b>	530
130.	ACIREALE	233.517	<b>240</b>	973
131.	VITERBO	198.420	<b>240</b>	827

132.	CAGLIARI	560.255	<b>242</b>	2.315
133.	SAVONA-NOLI	145.344	<b>245</b>	593
134.	POTENZA-MURO LUCANO-MARSICO NUOVO	156.955	<b>247</b>	635
135.	OTRANTO	186.852	<b>256</b>	730
136.	PESCA-RAPENNE	304.816	<b>259</b>	1.177
137.	FANO-FOSSONBRONE-CAGLI-PERGOLA	135.782	<b>261</b>	520
138.	MILETO-NICOTERA-TROPEA	163.516	<b>265</b>	617
139.	AMALFI-CAVA DE' TIRRENI	100.378	<b>277</b>	362
140.	TEMPIO-AMPURIAS	163.544	<b>278</b>	588
141.	MONREALE	262.048	<b>283</b>	926
142.	CATANZARO-SQUILLACE	244.365	<b>289</b>	846
143.	PISTOIA	228.173	<b>289</b>	790
144.	ADRIA-ROVIGO	193.903	<b>295</b>	657
145.	CATANIA	715.360	<b>297</b>	2.409

**TABELLA 2**

<b>Diocesi con più di 100 e meno di 300 chiese aventi meno di 400 abitanti per chiesa</b>				
<b>Contributo max € 350.000 per un progetto o € 400.000 per più progetti fino all'80% della spesa</b>				
	<b>NOME DIOCESI</b>	<b>totale abitanti</b>	<b>totale chiese</b>	<b>abitanti / chiesa</b>
1.	ACERENZA	42.382	<b>107</b>	<b>396</b>
2.	ARIANO IRPINO-LACEDONIA	57.697	<b>152</b>	<b>380</b>
3.	CITTA' DI CASTELLO	60.743	<b>170</b>	<b>357</b>
4.	PINEROLO	75.985	<b>197</b>	<b>386</b>
5.	URBINO-URBANIA-SANT' ANGELO IN VADO	57.950	<b>208</b>	<b>279</b>
6.	ISERNIA-VENAFRO	59.882	<b>159</b>	<b>377</b>
7.	FABRIANO-MATELICA	53.602	<b>177</b>	<b>303</b>
8.	TRIVENETO	56.105	<b>191</b>	<b>294</b>
9.	OZIERI	46.176	<b>143</b>	<b>323</b>
10.	SAN MARINO-MONTEFELTRO	61.466	<b>204</b>	<b>301</b>
11.	SULMONA-VALVA	83.909	<b>247</b>	<b>340</b>

**TABELLA 3**

<b>Diocesi con più di 300 chiese</b> <b>Contributo max € 420.000 per un progetto o € 490.000 per più progetti</b> <b>fino al 70% della spesa</b>		
	<b>NOME DIOCESI</b>	<b>totale chiese</b>
1.	TURSI - LAGONEGRO	301
2.	MANTOVA	305
3.	ORVIETO - TODI	309
4.	CHIAVARI	311
5.	VENTIMIGLIA - SAN REMO	312
6.	TEGGIANO - POLICASTRO	316
7.	CUNEO - FOSSANO	407
8.	ASCOLI PICENO	324
9.	PISA	335
10.	BENEVENTO	336
11.	SORA - CASSINO - AQUINO - PONTECORVO	337
12.	SIENA - COLLE DI VAL D'ELSA - MONTALCINO	340
13.	VALLO DELLA LUCANIA	341
14.	FERMO	350
15.	FIESOLE	353
16.	AGRIGENTO	357
17.	BIELLA	371
18.	SUSA	394
19.	L'AQUILA	402
20.	CASALE MONFERRATO	419
21.	PATTI	419
22.	PARMA	449
23.	CHIETI - VASTO	452
24.	GENOVA	453
25.	MASSA CARRARA - PONTREMOLI	453
26.	MODENA - NONANTOLA	453
27.	BOLZANO - BRESSANONE, BOZEN-BRIXEN	459
28.	ASTI	461
29.	CONCORDIA - PORDENONE	463
30.	TERAMO-ATRI	466
31.	COSENZA - BISIGNANO	467
32.	NAPOLI	469
33.	LA SPEZIA - SARZANA - BRUGNATO	474
34.	SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO	480
35.	PALERMO	481
36.	CREMONA	497
37.	TREVISO	500
38.	RIETI	510
39.	VITTORIO VENETO	513

40.	ALBA	525
41.	PERUGIA - CITTA' DELLA PIEVE	536
42.	CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE	540
43.	VERCELLI	550
44.	ROMA	561
45.	ACQUI	565
46.	VICENZA	591
47.	IVREA	602
48.	SALUZZO	610
49.	REGGIO EMILIA - GUASTALLA	631
50.	TORTONA	635
51.	BELLUNO - FELTRE	638
52.	FIRENZE	647
53.	AOSTA	673
54.	MESSINA - LIPARI - SANTA LUCIA DEL MELA	678
55.	PIACENZA - BOBBIO	684
56.	BOLOGNA	712
57.	LUCCA	729
58.	VERONA	732
59.	AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO	770
60.	PADOVA	800
61.	ALBENGA - IMPERIA	831
62.	MONDOVÌ	906
63.	SPOLETO - NORCIA	954
64.	UDINE	996
65.	COMO	1.013
66.	BERGAMO	1.348
67.	TRENTO	1.369
68.	BRESCIA	1.520
69.	NOVARA	1.640
70.	TORINO	1.926
71.	MILANO	2.607

## TABELLE PARAMETRICHE SUPERFICI

	CHIESA				CASA CANONICA	LOCALI DI MINISTERO PASTORALE		
	superf. aula liturgica	superf. cappella feriale	superf. sacrestia uffici	superf. totale	superf. totale	aula		salone
						(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
fino a 3000	280	50	100	430	150	8	300	150
da 3001 a 4000	355	60	115	530	175	9	340	180
da 4001 a 5000	430	70	140	640	200	10	380	220
da 5001 a 6000	470	80	160	710	200	10	395	250
da 6001 a 7000	510	90	170	770	200	12	445	275
da 7001 a 8000	550	100	190	840	200	15	505	300
da 8001 a 9000	590	110	200	900	200	16	585	350
da 9001 a 10000	630	120	210	960	200	18	630	410
oltre 10000	720	130	210	1060	200	20	720	520

PROGETTI INTERPARROCCHIALI			
Allorché abbiano natura di comproprietà			
	CHIESA	CASA CANONICA	LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
	superficie parametrica corrispondente a una popolazione pari alla somma degli abitanti delle parrocchie beneficiarie del contributo	per ogni parrocchia, inclusi vani e locali di pertinenza condominiale, mq <sup>2</sup> 140	superficie parametrica corrispondente a una popolazione pari alla somma degli abitanti delle parrocchie beneficiarie del contributo

EPISCOPPI		
limitatamente all'abitazione del Vescovo		
350 m <sup>2</sup>		
UFFICI DI CURIA		
come strutture accessorie di natura pertinenziale dell'episcopio		
1.000 m <sup>2</sup>		
CASA DEL CLERO		
limitatamente agli appartamenti destinati al clero in servizio attivo a favore della diocesi, titolare di uno specifico ufficio canonicamente costituito e 'durante munere'		
inclusi vani e locali di pertinenza condominiale, 70 m <sup>2</sup> per ciascun appartamento, per un <b>massimo di 10 appartamenti</b>		

I valori indicati sono comprensivi dei vani accessori (atri, corridoi, scale, ascensori, ripostigli, locali tecnici, servizi igienici, depositi)

## TABELLE PARAMETRICHE COSTI

Sezione A		1 <sup>a</sup> zona	2 <sup>a</sup> zona	3 <sup>a</sup> zona	4 <sup>a</sup> zona
CHIESA	(al m <sup>2</sup> )	€ 3.110,00	€ 3.070,00	€ 3.035,00	€ 3.005,00

CASA CANONICA e LOCALI di MINISTERO PASTORALE	(al m <sup>2</sup> )	1 <sup>a</sup> zona	2 <sup>a</sup> zona	3 <sup>a</sup> zona	4 <sup>a</sup> zona
		€ 1.865,00	€ 1.845,00	€ 1.820,00	€ 1.805,00

Sezione B		1 <sup>a</sup> zona	2 <sup>a</sup> zona	3 <sup>a</sup> zona	4 <sup>a</sup> zona
CHIESA	(al m <sup>2</sup> )	€ 3.545,00	€ 3.500,00	€ 3.460,00	€ 3.420,00

# Comunicato stampa del Dicastero per la Dottrina della Fede sulla ricezione di “*Fiducia supplicans*”

---

Scriviamo questo Comunicato stampa per aiutare a chiarire la ricezione di *Fiducia supplicans*, raccomandando al contempo una lettura completa e attenta della *Dichiarazione* per comprendere meglio il significato della sua proposta.

## 1. Dottrina

I comprensibili pronunciamenti di alcune Conferenze Episcopali sul documento *Fiducia supplicans* hanno il valore di evidenziare la necessità di un periodo più lungo di riflessione pastorale. Quanto espresso da queste Conferenze Episcopali non può essere interpretato come un’opposizione dottrinale, perché il documento è chiaro e classico sul matrimonio e sulla sessualità. Ci sono diverse frasi forti nella *Dichiarazione* che non lasciano dubbi:

«La presente *Dichiarazione* resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione». *Si agisce, di fronte a coppie irregolari*, «senza convalidare ufficialmente il loro *status* o modificare in alcun modo l’insegnamento perenne della Chiesa sul matrimonio» (*Presentazione*).

«Sono inammissibili riti e preghiere che possano creare confusione tra ciò che è costitutivo del matrimonio, quale “unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperta a generare figli” e ciò che lo contraddice. Questa convinzione è fondata sulla perenne dottrina cattolica del matrimonio. Soltanto in questo contesto i rapporti sessuali trovano il loro senso naturale, adeguato e pienamente umano. La dottrina della Chiesa su questo punto resta ferma» (4).

«Tale è anche il senso del *Responsum* dell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede laddove afferma che la Chiesa non ha il potere di impartire la benedizione ad unioni fra persone dello stesso sesso» (5).

«Dato che la Chiesa ha da sempre considerato moralmente leciti soltanto quei rapporti sessuali che sono vissuti all’interno del matrimonio, essa non ha il potere di conferire la sua benedizione liturgica quando questa, in qualche modo, possa offrire una forma di legittimazione morale a un’unione che presuma di essere un matrimonio oppure a una prassi sessuale extra-matrimoniale» (11).

Evidentemente, non ci sarebbe lo spazio per prendere le distanze dottrinali da questa *Dichiarazione* o per considerarla eretica, contraria alla Tradizione della Chiesa o blasfema.

## 2. Ricezione pratica

Alcuni Vescovi, tuttavia, si esprimono in modo particolare a riguardo di un aspetto pratico: le possibili benedizioni di coppie irregolari. La *Dichiarazione* contiene la proposta di brevi e semplici benedizioni pastorali (non liturgiche né ritualizzate) di coppie irregolari (non delle *unioni*), sottolineando che si tratta di benedizioni senza forma liturgica che non approvano né giustificano la situazione in cui si trovano queste persone.

I documenti del Dicastero per la Dottrina della Fede come *Fiducia supplicans* possono richiedere, nei loro aspetti pratici, più o meno tempo per la loro applicazione a seconda dei contesti locali e del discernimento di ogni Vescovo diocesano con la sua diocesi. In alcuni luoghi non ci sono difficoltà per un'applicazione immediata, in altri si dà la necessità di non innovare nulla mentre ci si prende tutto il tempo necessario per la lettura e l'interpretazione.

Alcuni Vescovi, ad esempio, hanno stabilito che ogni sacerdote deve compiere un'opera di discernimento e che potrà, tuttavia, eseguire queste benedizioni solo in privato. Nulla di tutto ciò è problematico se viene espresso con il dovuto rispetto per un testo firmato e approvato dallo stesso Sommo Pontefice, cercando in qualche modo di accogliere la riflessione in esso contenuta.

Ogni Vescovo locale, in virtù del suo proprio ministero, ha sempre il potere di discernimento *in loco*, cioè in quel luogo concreto che conosce più di altri perché è il suo gregge. La prudenza e l'attenzione al contesto ecclesiale e alla cultura locale potrebbero ammettere diverse modalità di applicazione, ma non una negazione totale o definitiva di questo cammino che viene proposto ai sacerdoti.

## 3. La situazione delicata di alcuni Paesi

Il caso di alcune Conferenze Episcopali deve essere compreso nel proprio contesto. In diversi Paesi ci sono forti questioni culturali e perfino legali che richiedono tempo e strategie pastorali che vanno oltre il breve termine.

Se ci sono legislazioni che condannano con il carcere e in alcuni casi con la tortura e perfino con la morte il solo fatto di dichiararsi omosessuale, va da sé che sarebbe imprudente una benedizione. È evidente che i Vescovi non vogliono esporre le persone omosessuali alla violenza. Resta importante che queste Conferenze Episcopali non sostengano una dottrina differente da quella della *Dichiarazione* approvata dal Papa, in quanto è la dottrina di sempre, ma piuttosto che propongano la necessità di uno studio e di un discernimento per agire con prudenza pastorale in un tale contesto.

In verità, non sono pochi i Paesi che in varia misura condannano, proibiscono e criminalizzano l'omosessualità. In questi casi, al di là della questione delle benedizioni, vi è un compito pastorale grande e di largo respiro che include formazione,

difesa della dignità umana, insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa e diverse strategie che non ammettono fretta.

#### **4. La vera novità del documento**

La vera novità di questa *Dichiarazione*, quella che richiede un generoso sforzo di ricezione e da cui nessuno dovrebbe dichiararsi escluso, non è la possibilità di benedire coppie irregolari. È l'invito a distinguere tra due forme differenti di benedizioni: “liturgiche o ritualizzate” e “spontanee o pastorali”. Nella *Presentazione* si spiega chiaramente che «il valore di questo documento è [...] quello di offrire un contributo specifico e innovativo *al significato pastorale delle benedizioni*, che permette di ampliarne e arricchirne la comprensione classica strettamente legata a una prospettiva liturgica». Questa «riflessione teologica, basata sulla visione pastorale di Papa Francesco, implica un vero sviluppo rispetto a quanto è stato detto sulle benedizioni nel Magistero e nei testi ufficiali della Chiesa».

Sullo sfondo si situa la valutazione positiva della “pastorale popolare” che appare in molti testi del Santo Padre. In questo contesto, il Santo Padre ci invita a una valorizzazione della fede semplice del Popolo di Dio, che anche in mezzo ai suoi peccati esce dall’immanenza e apre il suo cuore per chiedere l’aiuto di Dio.

Per questa ragione, più che a riguardo della benedizione di coppie irregolari, il testo del Dicastero ha adottato l’alto profilo di una “*Dichiarazione*”, che rappresenta molto di più di un *responsum* o di una lettera. Il tema centrale, che ci invita in modo particolare ad un approfondimento che arricchisca la nostra prassi pastorale, è la comprensione più ampia delle benedizioni e la proposta di accrescere le benedizioni pastorali, che non esigono le medesime condizioni delle benedizioni in un contesto liturgico o rituale. Di conseguenza, al di là della polemica, il testo richiede uno sforzo di riflessione serena, con cuore di pastori, scevro da ogni ideologia.

Sebbene qualche Vescovo consideri prudente per il momento non dare queste benedizioni, resta vero che tutti necessitiamo di crescere nella convinzione che le benedizioni non ritualizzate non sono una consacrazione della persona o della coppia che le riceve, non sono una giustificazione di tutte le sue azioni, non sono una ratifica della vita che conduce. Quando il Papa ci ha chiesto di crescere in una comprensione più ampia delle benedizioni pastorali, ci ha proposto di pensare ad un modo di benedire che non richiede di porre tante condizioni per realizzare questo semplice gesto di vicinanza pastorale, che è un mezzo per promuovere l’apertura a Dio in mezzo alle più diverse circostanze.

#### **5. Come si presentano concretamente queste “benedizioni pastorali”?**

Per distinguersi chiaramente dalle benedizioni liturgiche o ritualizzate, le “benedizioni pastorali” debbono essere soprattutto molto brevi (cfr n. 28). Si tratta di benedizioni di pochi secondi, senza Rituale e senza Benedizionale. Se si avvicinano

insieme due persone per invocarla, semplicemente si chiede al Signore pace, salute e altri beni per queste due persone che la richiedono. Allo stesso tempo si chiede che possano vivere il Vangelo di Cristo in piena fedeltà e che lo Spirito Santo possa liberare queste due persone da tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà divina e di tutto ciò che richiede purificazione.

Questa forma di benedizione non ritualizzata, con la semplicità e la brevità della sua forma, non pretende di giustificare qualcosa che non sia moralmente accettabile. Ovviamente non è un matrimonio, ma non è neanche un “approvazione” né la ratiifica di qualcosa. È unicamente la risposta di un pastore a due persone che chiedono l’aiuto di Dio. Perciò, in questo caso, il pastore non pone condizioni e non vuole conoscere la vita intima di queste persone.

Poiché alcuni hanno manifestato la domanda sul come potrebbero essere queste benedizioni, vediamo un esempio concreto: immaginiamo che in mezzo ad un grande pellegrinaggio una coppia di divorziati in una nuova unione dicano al sacerdote: “Per favore ci dia una benedizione, non riusciamo a trovare lavoro, lui è molto malato, non abbiamo una casa, la vita sta diventando molto pesante: che Dio ci aiuti!”.

**In questo caso, il sacerdote può recitare una semplice orazione come questa: «Signore, guarda a questi tuoi figli, concedi loro salute, lavoro, pace e reciproco aiuto. Liberali da tutto ciò che contraddice il tuo Vangelo e concedi loro di vivere secondo la tua volontà. Amen». E conclude con il segno della croce su ciascuno dei due.**

Si tratta di 10 o 15 secondi. Ha senso negare questo tipo di benedizioni a queste due persone che la implorano? Non è il caso di sostenere la loro fede, poca o molta che sia, di aiutare le loro debolezza con la benedizione divina, e di dare un canale a questa apertura alla trascendenza che potrebbe condurli a essere più fedeli al Vangelo?

A scanso di equivoci, la *Dichiarazione* aggiunge che, quando la benedizione è chiesta da una coppia in situazione irregolare, «benché espressa al di fuori dei riti previsti dai libri liturgici [...] questa benedizione mai verrà svolta contestualmente ai riti civili di unione e nemmeno in relazione a essi. Neanche con degli abiti, gesti o parole propri di un matrimonio. Lo stesso vale quando la benedizione è richiesta da una coppia dello stesso sesso» (39). Resta chiaro, pertanto, che non deve avvenire in un posto importante dell’edificio sacro o di fronte all’altare, perché anche questo creerebbe confusione.

Per questa ragione, ogni Vescovo nella sua diocesi è autorizzato dalla *Dichiarazione Fiducia supplicans* ad attivare questo tipo di benedizioni semplici, con tutte le raccomandazioni di prudenza e di attenzione, ma in nessun modo è autorizzato a proporre o ad attivare benedizioni che possano somigliare a un rito liturgico.

## 6. Catechesi

In alcuni luoghi, forse, sarà necessaria una catechesi che aiuti tutti a intendere che questo tipo di benedizioni non sono una ratifica della vita che conducono coloro che le invocano. Ancora di meno sono una assoluzione, in quanto questi gesti sono lontani dall’essere un sacramento o un rito. Sono semplici espressioni di vicinanza pastorale che non pongono le medesime esigenze di un sacramento né di un rito formale. Dovremo abituarci tutti ad accettare il fatto che, se un sacerdote dà questo tipo di benedizioni semplici, non è un eretico, non ratifica nulla, non sta negando la dottrina cattolica.

Possiamo aiutare il Popolo di Dio a scoprire che questo tipo di benedizioni sono solo semplici canali pastorali che aiutano le persone a manifestare la propria fede, sebbene siano grandi peccatori. Per questo, nel dare queste benedizioni a due persone che insieme si avvicinano per implorarla spontaneamente, non le stiamo consacrando né ci stiamo congratulando con loro né stiamo approvando questo tipo di unione. In realtà lo stesso accade quando si benedicono i singoli individui, in quanto il singolo individuo che chiede una benedizione – non l’assoluzione – potrebbe essere un grande peccatore, ma non per questo gli neghiamo questo gesto paterno nel mezzo della sua lotta per sopravvivere.

Se questo viene chiarito grazie ad una buona catechesi, possiamo liberarci dalla paura che queste nostre benedizioni possano esprimere qualcosa di inadeguato. Possiamo essere ministri più liberi e forse più vicini e fecondi, con un ministero carico di gesti di paternità e di vicinanza, senza paura di essere fraintesi.

Chiediamo al Signore appena nato di riversare su tutti una generosa e gratuita benedizione per poter vivere un santo e felice 2024.

Vaticano, 4 gennaio 2024

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ  
*Prefetto*

Mons. Armando MATTEO  
*Segretario per la Sezione Dottrinale*

## Facoltà di celebrare la Solennità dell’Immacolata nella seconda domenica di Avvento

---

*Nell’anno 2024, la Solennità dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) cade nella seconda domenica di Avvento e, secondo le norme liturgiche, dovrebbe essere trasferita al lunedì seguente.*

*Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI, con lettera dell’11 settembre 2023 (prot. n. 566/2023), ha chiesto al Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti la facoltà di celebrare la Solennità dell’Immacolata l’8 dicembre, giorno nel quale si dovrebbe celebrare la liturgia della seconda domenica di Avvento della quale si deve comunque mantenere il senso secondo le modalità descritte nella lettera di richiesta.*

*Il Dicastero competente, con lettera del 6 ottobre 2023 (prot. n. 593/23), ha dato risposta positiva alla richiesta.*

*La comunicazione è stata inviata ai Vescovi con lettera del 15 gennaio 2024 (prot. n. 59/2024).*

*Di seguito vengono pubblicate le due lettere.*

### CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Lettera indirizzata al Card. Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Eminenza Reverendissima,

il prossimo anno la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria coincide con la seconda domenica di Avvento (8 dicembre 2024) e, secondo le norme liturgiche, dovrebbe essere trasferita al lunedì seguente, cioè il 9 dicembre.

Particolari motivi pastorali, che derivano dalla profonda devozione che lega il popolo italiano al culto della Vergine Immacolata, suggeriscono di mantenere la celebrazione della Solennità nel giorno proprio (8 dicembre), derogando *pro hac vice* dalle norme liturgiche, tenuto conto anche del fatto che tale ricorrenza in Italia è di precesto.

Pertanto, a nome dei Vescovi italiani, chiedo a questo Dicastero di poter celebrare la Solennità nel giorno in cui cade, fiduciosi di ottenere il Suo assenso come accadde per i medesimi casi, ultimo dei quali nel 2019.

Anche con questa possibilità si desidera tuttavia mantenere in qualche modo il senso della domenica e del tempo liturgico dell’Avvento. Per tale motivo, si propone che nel modo di celebrare la solennità se ne conservino alcuni testi liturgici: per la seconda lettura della Messa sarà mantenuta quella della seconda domenica di

Avvento, si farà menzione del tema dell'Avvento nella omelia e nella preghiera universale.

Riconoscente per l'attenzione, profitto dell'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio

dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
devotissimo nel Signore

MATTEO MARIA CARD. ZUPPI  
*Presidente*

\* \* \*

DICASTERO PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Lettera indirizzata al Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Eminenza Reverendissima,

è giunta a questo Dicastero la Sua lettera dello scorso 11 settembre nella quale richiedeva indulto rispetto alla normativa vigente, perché nel prossimo anno 2024 in tutte le diocesi d'Italia si possa celebrare la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, nonostante la coincidenza con la seconda domenica di Avvento.

Il Dicastero, considerate le ragioni esposte, in particolare il fatto che in Italia l'8 dicembre è giorno di prece, in deroga al n. 5 delle *Norme generali per l'ordinamento dell'Anno liturgico e del Calendario*, concede l'8 dicembre 2024, in tutte le diocesi d'Italia si adottino i testi liturgici della solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Colgo l'occasione per porgerLe fraterni saluti, professandomi con sensi di distinto ossequio

dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
devotissimo nel Signore

ARTHUR CARD. ROCHE  
*Prefetto*

# Nota “Gestis verbisque” del Dicastero per la Dottrina della Fede sulla validità dei Sacramenti

---

## Presentazione

Già in occasione dell’Assemblea Plenaria del Dicastero del gennaio 2022, i Cardinali e i Vescovi Membri avevano espresso la loro preoccupazione per il moltiplicarsi di situazioni in cui si era costretti a constatare l’invalidità dei Sacramenti celebrati. Le gravi modifiche apportate alla materia o alla forma dei Sacramenti, rendendone nulla la celebrazione, avevano poi condotto alla necessità di rintracciare le persone coinvolte per ripetere il rito del Battesimo o della Cresima ed un numero importante di fedeli hanno giustamente espresso il loro turbamento. Ad esempio, invece di usare la formula stabilita per il Battesimo, si sono utilizzate formule come quelle che seguono: «Io ti battezzo nel nome del Creatore...» e «A nome del papà e della mamma... noi ti battezziamo». In una tale grave situazione si sono ritrovati anche dei sacerdoti. Questi ultimi, essendo stati battezzati con formule di questo tipo, hanno scoperto dolorosamente l’invalidità della loro ordinazione e dei sacramenti sino a quel momento celebrati.

Mentre in altri ambiti dell’azione pastorale della Chiesa si dispone di un ampio spazio per la creatività, una simile inventiva nell’ambito della celebrazione dei Sacramenti si trasforma piuttosto in una “volontà manipolatrice” e non può perciò essere invocata<sup>1</sup>. Modificare, dunque, la forma di un Sacramento o la sua materia è sempre un atto gravemente illecito e merita una pena esemplare, proprio perché simili gesti arbitrari sono in grado di produrre un gravoso danno al Popolo fedele di Dio.

Nel discorso rivolto al nostro Dicastero, in occasione della recente Assemblea Plenaria, il 26 gennaio 2024, il Santo Padre ha ricordato che «mediante i Sacramenti, i credenti diventano capaci di profezia e di testimonianza. E il nostro tempo ha bisogno con particolare urgenza di profeti di vita nuova e di testimoni di carità: amiamo dunque e facciamo amare la bellezza e la forza salvifica dei Sacramenti!». In questo contesto ha altresì indicato che «ai ministri è richiesta una particolare cura nell’amministrarli e nel dischiudere ai fedeli i tesori di grazia che comunicano»<sup>2</sup>.

È così che, da una parte, il Santo Padre ci invita ad agire in modo tale che i fedeli possano avvicinarsi fruttuosamente ai Sacramenti, mentre dall’altra parte sottolinea con forza il richiamo ad una “particolare cura” nella loro amministrazione.

---

<sup>1</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020), nota 2: L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

<sup>2</sup> Francesco, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, Sala Clementina (26 gennaio 2024): L’Osservatore Romano, 26 gennaio 2024, 7.

A noi ministri è pertanto richiesta la forza di superare la tentazione di sentirci proprietari della Chiesa. Dobbiamo, al contrario, diventare assai ricettivi davanti a un dono che ci precede: non soltanto il dono della vita o della grazia, ma anche i tesori dei Sacramenti che ci sono stati affidati dalla Madre Chiesa. Non sono nostri! E i fedeli hanno il diritto, a loro volta, di riceverli così come la Chiesa dispone: è in questa maniera che la loro celebrazione è corrispondente all'intenzione di Gesù e rende attuale ed efficace l'evento della Pasqua.

Col nostro religioso rispetto di ministri verso quanto la Chiesa ha stabilito riguardo alla materia e alla forma di ogni Sacramento, manifestiamo di fronte alla comunità la verità che «il Capo della Chiesa, e dunque il vero presidente della celebrazione, è solo Cristo»<sup>3</sup>.

La *Nota* che qui presentiamo non tratta perciò di una questione meramente tecnica o persino “rigorista”. Con il pubblicarla, il Dicastero intende principalmente esprimere luminosamente la priorità dell’agire di Dio e salvaguardare umilmente l’unità del Corpo di Cristo che è la Chiesa nei suoi gesti più sacri.

Possa questo Documento, approvato unanimemente il 25 gennaio 2024 dai Membri del Dicastero riuniti in Assemblea Plenaria e poi dallo stesso Santo Padre Francesco, rinnovare in tutti i ministri della Chiesa la piena consapevolezza di quanto Cristo ci ha detto: «*Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi*» (*Gv 15,16*).

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ  
*Prefetto*

## Introduzione

1. Con eventi e parole intimamente connessi, Dio rivela e attua il suo disegno di salvezza per ogni uomo e donna, destinati alla comunione con lui<sup>4</sup>. Questa relazione salvifica si realizza in maniera efficace nell’azione liturgica, dove l’annuncio della salvezza, che risuona nella Parola proclamata, trova la sua attuazione nei gesti sacramentali. Questi, infatti, rendono presente nella storia umana l’agire salvifico di Dio, che ha il suo culmine nella Pasqua di Cristo. La forza redentiva di quei gesti dà continuità alla storia di salvezza che Dio va realizzando nel tempo.

Istituiti da Cristo, i sacramenti sono, dunque, azioni che attuano, per mezzo di segni sensibili, l’esperienza viva del mistero della salvezza, rendendo possibile la partecipazione degli esseri umani alla vita divina. Sono i “capolavori di Dio” nella

<sup>3</sup> Dicastero per la Dottrina della Fede, *Nota Gestis verbisque* sulla validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024), n. 24.

<sup>4</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 818.

Nuova ed eterna Alleanza, forze che escono dal corpo di Cristo, azioni dello Spirito operante nel suo corpo che è la Chiesa<sup>5</sup>.

Per questo la Chiesa nella Liturgia celebra con amore fedele e venerazione i sacramenti che Cristo stesso le ha affidato perché li custodisca come preziosa eredità e fonte della sua vita e della sua missione.

2. Purtroppo si deve constatare che non sempre la celebrazione liturgica, in particolare quella dei Sacramenti, si svolge nella piena fedeltà ai riti prescritti dalla Chiesa. Più volte questo Dicastero è intervenuto per dirimere *dubia* sulla validità di Sacramenti celebrati, nell'ambito del Rito Romano, nell'inosservanza delle norme liturgiche, dovendo talvolta concludere con una dolorosa risposta negativa, constatando, in quei casi, che i fedeli sono stati derubati di ciò che è loro dovuto, «vale a dire il mistero pasquale celebrato nella modalità rituale che la Chiesa stabilisce»<sup>6</sup>. A titolo esemplificativo si potrebbe fare riferimento a celebrazioni battesimali in cui la formula sacramentale è stata modificata in un suo elemento essenziale, rendendo nullo il sacramento e compromettendo in questo modo il futuro cammino sacramentale di quei fedeli per i quali, con grave disagio, si è dovuto procedere a ripetere la celebrazione non solo del Battesimo, ma anche dei sacramenti ricevuti successivamente<sup>7</sup>.

3. In talune circostanze si può constatare la buona fede di alcuni ministri che, inavvertitamente o spinti da sincere motivazioni pastorali, celebrano i Sacramenti modificando le formule e i riti essenziali stabiliti dalla Chiesa, magari per renderli, a loro parere, più idonei e comprensibili. Con frequenza, però, «il ricorso alla motivazione pastorale maschera, anche inconsapevolmente, una deriva soggettivistica e una volontà manipolatrice»<sup>8</sup>. Si manifesta in questo modo anche una lacuna formativa, soprattutto in ordine alla consapevolezza del valore dell'agire simbolico, tratto essenziale dell'atto liturgico-sacramentale.

4. Per aiutare i Vescovi nel loro compito di promotori e custodi della vita liturgica delle Chiese particolari loro affidate, il Dicastero per la Dottrina della Fede intende offrire in questa *Nota* alcuni elementi di carattere dottrinale in ordine al discernimento sulla validità della celebrazione dei Sacramenti, prestando attenzione anche ad alcuni risvolti disciplinari e pastorali.

5. Lo scopo del presente documento, inoltre, vale per la Chiesa Cattolica nella sua interezza. Tuttavia, le argomentazioni teologiche che lo ispirano ricorrono talvolta a categorie proprie della tradizione latina. Si affida, pertanto, al Sinodo o

---

<sup>5</sup> Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1116.

<sup>6</sup> Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 23: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 9.

<sup>7</sup> Alcuni sacerdoti hanno dovuto constatare l'invalidità della loro ordinazione e degli atti sacramentali da loro celebrati proprio per la mancanza di un Battesimo valido (cfr can. 842), dovuto alla negligenza di chi aveva loro conferito il Sacramento in modo arbitrario.

<sup>8</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020), nota 2: *L'Osservatore Romano*, 7 agosto 2020, 8.

all’Assemblea dei Gerarchi di ciascuna Chiesa orientale cattolica di adeguare debitamente le indicazioni di questo documento, ricorrendo al proprio linguaggio teologico, laddove esso differisca da quello in uso nel testo. Il risultato sia, quindi, sottoposto, previamente alla pubblicazione, all’approvazione del Dicastero per la Dottrina della Fede.

## I. La Chiesa si riceve e si esprime nei Sacramenti

6. Il Concilio Vaticano II riferisce analogicamente la nozione di Sacramento all’intera Chiesa. In particolare, quando nella Costituzione sulla sacra Liturgia afferma che «dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile Sacramento di tutta la Chiesa»<sup>9</sup>, esso si ricollega alla lettura tipologica, cara ai Padri, del rapporto tra Cristo e Adamo<sup>10</sup>. Il testo conciliare evoca la nota affermazione di Sant’Agostino<sup>11</sup>, il quale spiega: «Adamo dorme perché sia formata Eva; Cristo muore perché sia formata la Chiesa. Dal fianco di Adamo che dorme è formata Eva; dal fianco di Cristo morto in croce, colpito dalla lancia, sgorgano i Sacramenti con cui viene formata la Chiesa»<sup>12</sup>.

7. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa ribadisce che quest’ultima è «in Cristo come Sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano»<sup>13</sup>. E ciò si realizza precipuamente per mezzo dei Sacramenti, in ciascuno dei quali si attua a suo modo la natura sacramentale della Chiesa, Corpo di Cristo. La connotazione della Chiesa quale sacramento universale di salvezza, «mostra come l’economia sacramentale determini ultimamente il modo in cui Cristo, unico Salvatore, mediante lo Spirito raggiunge la nostra esistenza nella specificità delle sue circostanze. La Chiesa si riceve e insieme si esprime nei sette Sacramenti, attraverso i quali la grazia di Dio influenza concretamente l’esistenza dei fedeli affinché tutta la vita, redenta da Cristo, diventi culto gradito a Dio»<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), nn. 5, 26: AAS 56 (1964) 99, 107.

<sup>10</sup> Commenta a questo proposito Papa Francesco: «Il parallelo tra il primo e il nuovo Adamo è sorprendente: come dal costato del primo Adamo, dopo aver fatto scendere su di Lui un torpore, Dio trasse Eva, così dal costato del nuovo Adamo, addormentato nel sonno della morte, nasce la nuova Eva, la Chiesa. Lo stupore è per le parole che possiamo pensare che il nuovo Adamo faccia sue guardando la Chiesa: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne” (*Gen 2, 23*). Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del Battesimo, noi siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne»: Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 14: *L’Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 9.

<sup>11</sup> Cfr S. Agostino, *Enarrationes in Psalmos* 138, 2: CCL 40, 1991: «Eva nacque dal fianco [di Adamo] addormentato, la Chiesa dal fianco [di Cristo] sofferente».

<sup>12</sup> Id., In *Johannis Evangelium tractatus* 9, 10: PL 35, 1463.

<sup>13</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 1: AAS 57 (1965) 5. Cfr *Ibid.*, nn. 9, 48: AAS 57 (1965) 12-14, 53-54; Id., Cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), nn. 5, 26: AAS 58 (1966) 1028-1029, 1046-1047.

<sup>14</sup> Benedetto XVI, Esort. Ap. postsinod. *Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), n. 16: AAS 99 (2007) 118.

8. Proprio costituendo la Chiesa come suo Corpo mistico, Cristo rende i credenti partecipi della sua stessa vita, unendoli alla sua morte e resurrezione in modo reale e arcano attraverso i Sacramenti<sup>15</sup>. La forza santificatrice dello Spirito Santo agisce infatti nei fedeli mediante i segni sacramentali<sup>16</sup>, rendendoli pietre vive di un edificio spirituale, fondato sulla pietra angolare che è Cristo Signore<sup>17</sup>, e costituenti come popolo sacerdotale, partecipe dell'unico sacerdozio di Cristo<sup>18</sup>.

9. I sette gesti vitali, che il Concilio di Trento ha solennemente dichiarato di istituzione divina<sup>19</sup>, costituiscono così un luogo privilegiato dell'incontro con Cristo Signore che dona la sua grazia e che, con le parole e gli atti rituali della Chiesa, nutre e irrobustisce la fede<sup>20</sup>. È nell'Eucaristia e in tutti gli altri Sacramenti che «ci viene garantita la possibilità di incontrare il Signore Gesù e di essere raggiunti dalla potenza della sua Pasqua»<sup>21</sup>.

10. Cosciente di ciò la Chiesa, fin dalle sue origini, ha avuto particolare cura delle fonti dalle quali attinge la linfa vitale per la sua esistenza e la sua testimonianza: la Parola di Dio, attestata dalle sacre Scritture e dalla Tradizione, e i Sacramenti, celebrati nella liturgia, mediante i quali è continuamente ricondotta al mistero della Pasqua di Cristo<sup>22</sup>.

Gli interventi del Magistero in materia sacramentale sono sempre stati motivati dalla fondamentale preoccupazione di fedeltà al mistero celebrato. La Chiesa, infatti, ha il dovere di assicurare la priorità dell'agire di Dio e di salvaguardare l'unità del Corpo di Cristo in quelle azioni che non hanno uguali perché sono sacre «per eccellenza» con una efficacia garantita dall'azione sacerdotale di Cristo<sup>23</sup>.

## II. La Chiesa custodisce ed è custodita dai Sacramenti

11. La Chiesa è “ministra” dei Sacramenti, non ne è padrona<sup>24</sup>. Celebrandoli ne riceve essa stessa la grazia, li custodisce e ne è a sua volta custodita. La *potestas* che essa può esercitare in riferimento ai Sacramenti è analoga a quella che possiede nei riguardi della sacra Scrittura. In quest’ultima la Chiesa riconosce la Parola di

<sup>15</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 7: AAS 57 (1965) 9-11.

<sup>16</sup> Cfr *Ibid.* n. 50: AAS 57 (1965) 55-57.

<sup>17</sup> Cfr *I Pt* 2,5; *Ef* 2, 20; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 6: AAS 57 (1965) 8-9.

<sup>18</sup> Cfr *I Pt* 2,9; *Ap* 1,6; 5,10; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), nn. 7-11: AAS 57 (1965) 9-16.

<sup>19</sup> Cfr Conc. di Trento, *Decretum de sacramentis*, can. 1: DH 1601.

<sup>20</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 59: AAS 56 (1964) 116.

<sup>21</sup> Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 11: *L’Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 8.

<sup>22</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 9: AAS 58 (1966) 821.

<sup>23</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 5, 7: AAS 56 (1964) 99, 100-101.

<sup>24</sup> Cfr *I Cor* 4,1.

Dio, messa per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, stabilendo il canone dei libri sacri. Allo stesso tempo però si sottomette a questa Parola, che «piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone»<sup>25</sup>. In modo simile la Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, riconosce quei segni sacri mediante i quali Cristo elargisce la grazia che promana dalla Pasqua, determinando il loro numero e indicando, per ciascuno di essi, gli elementi essenziali.

Facendo ciò, la Chiesa è consapevole che amministrare la grazia di Dio non significa appropriarsene, ma farsi strumento dello Spirito nel trasmettere il dono del Cristo pasquale. Essa sa, in particolare, che la sua *potestas* in ordine ai Sacramenti si ferma di fronte alla loro sostanza<sup>26</sup>. Come nella predicazione la Chiesa deve sempre annunciare fedelmente il Vangelo di Cristo morto e risorto, così nei gesti sacramentali essa deve custodire i gesti salvifici che Gesù le ha affidato.

12. È pur vero che non sempre in modo univoco la Chiesa ha indicato i gesti e le parole in cui consiste questa sostanza *divinitus instituta*. Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, appaiono fondamentali quegli elementi che il Magistero ecclesiale, in ascolto del *sensus fidei* del Popolo di Dio e in dialogo con la teologia, ha denominato materia e forma, ai quali si aggiunge l’intenzione del ministro.

13. La *materia* del Sacramento consiste nell’azione umana attraverso la quale agisce Cristo. In essa a volte è presente un elemento materiale (acqua, pane, vino, olio), altre volte un gesto particolarmente eloquente (segno della croce, imposizione delle mani, immersione, infusione, consenso, unzione). Tale corporeità appare indispensabile perché radica il Sacramento non solo nella storia umana, ma anche, più fondamentalmente, nell’ordine simbolico della Creazione e lo riconduce al mistero dell’incarnazione del Verbo e della Redenzione da Lui operata<sup>27</sup>.

14. La *forma* del Sacramento è costituita dalla parola, che conferisce un significato trascendente alla materia, trasfigurando il significato ordinario dell’elemento materiale e il senso puramente umano dell’azione compiuta. Tale parola trae sempre in varia misura ispirazione dalla sacra Scrittura<sup>28</sup>, affonda le sue radici nella vivente Tradizione ecclesiale ed è stata autorevolmente definita dal Magistero della Chiesa mediante un attento discernimento<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 10: AAS 58 (1966) 822.

<sup>26</sup> Cfr Conc. di Trento, *Sessione XXI*, cap. 2: DH 1728: «Il Concilio dichiara, inoltre, che la Chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e modificare nell’amministrazione dei Sacramenti, fatta salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione degli stessi Sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi»; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 21: AAS 56 (1964) 105-106.

<sup>27</sup> Cfr Francesco, Lett. Enc. *Laudato si’* (24 maggio 2015), nn. 235-236: AAS 107 (2015) 939-940; Id., Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 46: *L’Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 10; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1152.

<sup>28</sup> Proprio nei Sacramenti e soprattutto nell’Eucaristia la Parola di Dio raggiunge la sua massima efficacia.

<sup>29</sup> Cfr Gv 14,26; 16,13.

15. La materia e la forma, per il loro radicamento nella Scrittura e nella Tradizione, non sono mai dipesi né possono dipendere dal volere del singolo individuo o della singola comunità. A loro riguardo, infatti, compito della Chiesa non è quello di determinarli a piacimento o arbitrio di qualcuno, ma, salvaguardando la sostanza dei Sacramenti (*salva illorum substantia*)<sup>30</sup>, di indicarli con autorevolezza, nella docilità all’azione dello Spirito.

Per alcuni Sacramenti la materia e la forma appaiono sostanzialmente definite fin dalle origini, per cui risulta immediata la loro fondazione da parte di Cristo; per altri la definizione degli elementi essenziali è venuta precisandosi solo nel corso di una storia complessa, talvolta non senza una rilevante evoluzione.

16. A questo proposito non si può ignorare che quando la Chiesa interviene nella determinazione degli elementi costitutivi del Sacramento, essa agisce sempre radicata nella Tradizione, per meglio esprimere la grazia conferita dal Sacramento.

È in questo contesto che la riforma liturgica dei Sacramenti, avvenuta secondo i principi del Concilio Vaticano II, chiedeva di rivedere i riti in modo che essi esprimessero più chiaramente le realtà sante che significano e producono<sup>31</sup>. La Chiesa, con il suo magistero in materia sacramentale, esercita la sua *potestas* nel solco di quella Tradizione vivente «che viene dagli Apostoli e progredisce nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo»<sup>32</sup>.

Riconoscendo, dunque, sotto l’azione dello Spirito, il carattere sacramentale di alcuni riti, la Chiesa li ha ritenuti corrispondenti all’intenzione di Gesù di rendere attuale e partecipabile l’evento pasquale<sup>33</sup>.

17. Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, l’osservanza della materia e della forma è sempre stata richiesta per la validità della celebrazione, con la consapevolezza che modifiche arbitrarie all’una e/o all’altra – la cui gravità e forza invalidante vanno appurate di volta in volta – mettono a repentaglio l’effettiva elargizione della grazia

---

<sup>30</sup> Conc. di Trento, *Sessione XXI*, cap. 2: DH 1728. Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 38: AAS 56 (1964) 110.

<sup>31</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 21: AAS 56 (1964) 105-106. La Chiesa ha sempre avuto la preoccupazione di conservare la sana tradizione, aprendo la via ad un legittimo progresso. Per questo, nella riforma dei riti ha seguito la regola che «le nuove forme, in qualche modo, scaturiscano organicamente da quelle già esistenti»: *Ibid.*, n. 23: AAS 56 (1964) 106. A riprova di ciò si veda: Paolo VI, Cost. Ap. *Pontificalis Romani* (18 giugno 1968): AAS 60 (1968) 369-373; Id., Cost. Ap. *Missale Romanum* (3 aprile 1969): AAS 61 (1969) 217-222; Id., Cost. Ap. *Divinae consortium naturae* (15 agosto 1971): AAS 63 (1971) 657-664; Id., Cost. Ap. *Sacram unctionem infirmorum* (30 novembre 1972): AAS 65 (1973) 5-9.

<sup>32</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 8: AAS 58 (1966) 821.

<sup>33</sup> Cfr Benedetto XVI, Esort. Ap. post-sinod. *Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), n. 12: AAS 99 (2007) 113; CIC, can. 841.

sacramentale, con evidente danno dei fedeli<sup>34</sup>. Sia la materia sia la forma, compendiate dal Codice di Diritto Canonico<sup>35</sup>, sono stabilite nei libri liturgici promulgati dalla competente autorità, i quali devono pertanto essere osservati fedelmente, senza «aggiungere, togliere o mutare alcunché»<sup>36</sup>.

18. Legata alla materia e alla forma è l'intenzione del ministro che celebra il Sacramento. È chiaro che qui il tema dell'intenzione va ben distinto da quello della fede personale e della condizione morale del ministro che non intaccano la validità del dono di grazia<sup>37</sup>. Egli, infatti, deve avere l'«intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa»<sup>38</sup>, rendendo l'azione sacramentale un atto veramente umano, sottratto a ogni automatismo, e un atto pienamente ecclesiale, sottratto all'arbitrio di un individuo. Inoltre, poiché ciò che fa la Chiesa non è altro che ciò che Cristo ha istituito<sup>39</sup>, anche l'intenzione, insieme alla materia e alla forma, contribuisce a rendere l'azione sacramentale il prolungamento dell'opera salvifica del Signore.

Materia, forma e intenzione sono tra loro intrinsecamente unite: esse si integrano nell'azione sacramentale in modo tale che l'intenzione divenga il principio unificante della materia e della forma, facendo di esse un segno sacro mediante il quale la grazia è conferita *ex opere operato*<sup>40</sup>.

19. A differenza della materia e della forma, che rappresentano l'elemento sensibile e oggettivo del Sacramento, l'intenzione del ministro – insieme alla disposizione del ricevente – rappresenta il suo elemento interiore e soggettivo. Essa, tuttavia, tende per sua natura a manifestarsi anche esternamente attraverso l'osservanza del rito stabilito dalla Chiesa, cosicché la grave modifica degli elementi essenziali introduce anche il dubbio sulla reale intenzione del ministro, inficiando la validità

---

<sup>34</sup> Va ribadita la distinzione tra liceità e validità, così come va ricordato che una qualsiasi modifica alla formula di un Sacramento è sempre un atto gravemente illecito.

Anche quando si consideri che una piccola modifica non altera il significato originario di un Sacramento e, di conseguenza, non lo rende invalido, essa rimane sempre illecita.

Nei casi dubbi, laddove vi è stata un'alterazione della forma o della materia di un Sacramento, il discernimento circa la sua validità spetta alla competenza di questo Dicastero per la Dottrina della Fede.

<sup>35</sup> A titolo esemplificativo, si vedano: CIC, can. 849 per il Battesimo; can. 880 § 1-2 per la Confermazione; cann. 900 § 1, 924 e 928 per l'Eucaristia; cann. 960, 962 § 1, 965 e 987 per la Penitenza; il can. 998 per l'Unzione degli infermi; can. 1009 § 2, 1012 e 1024 per l'Ordine; cann. 1055 e 1057 per il Matrimonio; can. 847 § 1 per l'uso dei sacri oli.

<sup>36</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 22: AAS 56 (1964) 106. Cfr CIC, can. 846 § 1.

<sup>37</sup> Cfr Concilio di Trento, *Decretum de Sacramentis*, can. 12: DH 1612; *Canones de sacramento baptismi*, can. 4: DH 1617. Scrivendo all'imperatore nel 496, il Papa Anastasio II così diceva: «Se i raggi di questo sole visibile, pur passando attraverso luoghi fetidissimi, non vengono affatto contaminati da inquinazione alcuna per causa di contatto, molto maggiormente la potenza di quel [sole] che ha fatto codesto visibile, non viene ristretta da alcuna indegnità del ministro»: DH 356.

<sup>38</sup> Concilio di Trento, *Decretum de Sacramentis*, can. 11: DH 1611. Cfr Concilio di Costanza, *Bolla Inter cunctas*, 22: DH 1262; Concilio di Firenze, *Bolla Exsultate Deo*: DH 1312; CIC, cann. 861 § 2; 869 § 2; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1256.

<sup>39</sup> Cfr S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, III, q. 64, a. 8; Benedetto XIV, *De Synodo diocesana*, lib. VII, cap. 6, n. 9, 204.

<sup>40</sup> Concilio di Trento, *Decretum de Sacramentis*, can. 8: DH 1608.

del Sacramento celebrato<sup>41</sup>. In linea di principio, infatti, l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa si esprime nell'utilizzo della materia e della forma che la Chiesa ha stabilito<sup>42</sup>.

20. Materia, forma e intenzione sono sempre inseriti nel contesto della celebrazione liturgica, che non costituisce un *ornatus* ceremoniale dei Sacramenti e nemmeno una didascalica introduzione alla realtà che si compie, ma è nel suo complesso l'avvenimento in cui continua a realizzarsi l'incontro personale e comunitario tra Dio e noi, in Cristo e nello Spirito Santo, incontro nel quale, attraverso la mediazione di segni sensibili, «viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati»<sup>43</sup>.

La necessaria sollecitudine per gli elementi essenziali dei Sacramenti, dai quali dipende la loro validità, deve pertanto accordarsi con la cura e il rispetto dell'intera celebrazione, in cui il significato e gli effetti dei Sacramenti sono resi pienamente intelligibili da una molteplicità di gesti e parole, favorendo in tal modo l'*actuosa participatio* dei fedeli<sup>44</sup>.

21. La stessa liturgia permette quella varietà che preserva la Chiesa dalla «rigida uniformità»<sup>45</sup>. Per questo motivo il Concilio Vaticano II ha stabilito che, «salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni»<sup>46</sup>.

In forza di ciò, la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II non solo ha autorizzato le Conferenze Episcopali a introdurre adattamenti generali all'*editio typica latina*, ma ha altresì previsto la possibilità di adattamenti particolari da parte del ministro della celebrazione, con l'unico scopo di venire incontro alle necessità pastorali e spirituali dei fedeli.

---

<sup>41</sup> Cfr Leone XIII, *Lett. Ap. Apostolicae curae*: DH 3318.

<sup>42</sup> È tuttavia possibile che, anche quando esteriormente si osserva il rito prescritto, l'intenzione del ministro differisca da quella della Chiesa. È quanto accade all'interno di quelle Comunità Ecclesiastiche, avendo alterato la fede della Chiesa in qualche elemento essenziale, corrompono con ciò stesso l'intenzione dei loro ministri, impedendo loro di avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa – e non la loro Comunità – quando celebra i Sacramenti. Questo è, ad esempio, il motivo dell'invalidità del Battesimo conferito dai Mormoni (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno): dato che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono per costoro qualcosa di essenzialmente diverso rispetto a ciò che la Chiesa professa, il Battesimo da loro amministrato, benché conferito con la medesima formula trinitaria, è viziato da un *error in fide* che ridonda sull'intenzione del ministro. Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, *Resp. ad propositum dubium de validitate Baptismatis* (5 giugno 2001): AAS 93 (2001) 476.

<sup>43</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 7: AAS 56 (1964) 101.

<sup>44</sup> A questo proposito, il Concilio Vaticano II esorta i pastori a vigilare «affinché nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione, ma i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso»: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 11: AAS 56 (1964) 103.

<sup>45</sup> *Ibid.*, n. 37: AAS 56 (1964) 110.

<sup>46</sup> *Ibid.*, n. 38: AAS 56 (1964) 110.

22. Tuttavia, affinché la varietà «non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serve»<sup>47</sup>, resta chiaro che, al di fuori dei casi espressamente indicati nei libri liturgici, «regolare la sacra Liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa»<sup>48</sup>, che risiede, a seconda delle circostanze, nel Vescovo, nell’assemblea episcopale territoriale, nella Sede Apostolica.

È chiaro, infatti, che «modificare di propria iniziativa la forma celebrativa di un Sacramento non costituisce un semplice abuso liturgico, come trasgressione di una norma positiva, ma un *vulnus* inferto a un tempo alla comunione ecclesiale e alla riconoscibilità dell’azione di Cristo, che nei casi più gravi rende invalido il Sacramento stesso, perché la natura dell’azione ministeriale esige di trasmettere con fedeltà quello che si è ricevuto (cfr *1 Cor 15,3*)»<sup>49</sup>.

### III. La presidenza liturgica e l’arte del celebrare

23. Il Concilio Vaticano II e il Magistero post-conciliare permettono di inquadrare il ministero della presidenza liturgica nel suo corretto significato teologico. Il Vescovo e i presbiteri suoi collaboratori presiedono le celebrazioni liturgiche, in modo culminante l’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana»<sup>50</sup>, *in persona Christi (Capitis) e nomine Ecclesiae*. In entrambi i casi, si tratta di formule che – pur con alcune varianti – sono ben attestate dalla Tradizione<sup>51</sup>.

24. La formula *in persona Christi*<sup>52</sup> significa che il sacerdote ripresenta Cristo stesso nell’evento della celebrazione. Ciò si realizza in modo culminante quando, nella consacrazione eucaristica, pronuncia le parole del Signore con la stessa efficacia, identificando, in virtù dello Spirito Santo, il suo io con quello di Cristo.

<sup>47</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 13: AAS 57 (1965) 18.

<sup>48</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 22 § 1: AAS 56 (1964) 106.

<sup>49</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (6 agosto 2020): L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

<sup>50</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 11: AAS 57 (1965) 15.

<sup>51</sup> Cfr in particolare, per la formula *in persona Christi* (o *ex persona Christi*), S. Tommaso d’Aquino, *Summa Theologiae*, III, q. 22 c; q. 78, a. 1 c; a. 4 c; q. 82, a. 1 c; per la formula *in persona Ecclesiae* (che in seguito tenderà ad essere soppiantata dalla formula *[in] nomine Ecclesiae*), Id., *Summa Theologiae*, III, q. 64, a. 8; ad 2; a. 9, ad 1; q. 82, a. 6 c. In *Summa Theologiae*, III, q. 82, a. 7, ad 3, Tommaso è attento a connettere le due espressioni: «... sacerdos in missa in orationibus quidem loquitur in persona Ecclesiae in cuius unitate consistit. Sed in consecratione sacramenti loquitur in persona Christi cuius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem».

<sup>52</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 33: AAS 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), nn. 10, 21, 28: AAS 57 (1965) 14-15, 24-25, 33-36; Paolo VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis caelibatus* (24 giugno 1967), n. 29: AAS 59 (1967) 668-669; Id., Esort. Ap. *Evangelii nuntiandi* (8 dicembre 1965), n. 68: AAS 68 (1976) 57-58; Giovanni Paolo II, Lett. Ap. *Dominicae Cenae* (24 febbraio 1980), n. 8: AAS 72 (1980) 127-130; Id., Esort. Ap. post-sinod. *Reconciliatio et paenitentia* (2 dicembre 1984), nn. 8, 29: AAS 77 (1985) 200-202, 252-256; Id., Lett. Enc. *Ecclesia de Eucharistia* (17 aprile 2003), n. 29: AAS 95 (2003) 452-453; Id., Esort. Ap. post-sinod. *Pastores gregis* (16 ottobre 2003), nn. 7, 10, 16: AAS 96 (2004) 832-833, 837-839, 848; CIC, cann. 899 § 2; 900 § 1.

Quando poi il Concilio precisa che i presbiteri presiedono l’Eucaristia *in persona Christi Capitis*<sup>53</sup>, non intende avallare una concezione secondo cui il ministro disporrebbe, in quanto “capo”, di un potere da esercitare arbitrariamente. Il Capo della Chiesa, e dunque il vero presidente della celebrazione, è solo Cristo. Egli è «il Capo del Corpo cioè della Chiesa» (*Col 1,18*), in quanto la fa scaturire dal suo fianco, la nutre e la cura amandola fino a dare se stesso per lei (cfr *Ef 5,25.29; Gv 10,11*). La *potestas* del ministro è una *diaconia*, come Cristo stesso insegnava ai discepoli nel contesto dell’Ultima Cena (cfr *Lc 22,25-27; Gv 13,1-20*). Coloro che in forza della grazia sacramentale, vengono configurati a Lui, partecipando dell’autorità con cui Egli guida e santifica il suo popolo, sono pertanto chiamati, nella Liturgia e nell’intero ministero pastorale, a conformarsi alla medesima logica, essendo stati costituiti pastori non per spadroneggiare sul gregge ma per servirlo sul modello di Cristo, Pastore buono delle pecore (cfr *1 Pt 5,3; Gv 10,11.14*)<sup>54</sup>.

25. In pari tempo, il ministro che presiede la celebrazione agisce *nomine Ecclesiae*<sup>55</sup>, formula che chiarisce che egli, mentre ripresenta Cristo Capo di fronte al suo Corpo che è la Chiesa, rende altresì presente di fronte al proprio Capo questo Corpo, anzi questa Sposa, quale soggetto integrale della celebrazione, popolo tutto sacerdotale a nome del quale il ministro parla e agisce<sup>56</sup>. Del resto, se è vero che «quando uno battezza è Cristo stesso che battezza»<sup>57</sup>, lo è altrettanto il fatto che «la Chiesa, quando celebra un Sacramento, agisce come Corpo che opera inseparabilmente dal suo Capo, in quanto è Cristo-Capo che agisce nel Corpo ecclesiale da Lui generato nel mistero della Pasqua»<sup>58</sup>. Ciò evidenzia la reciproca ordinazione tra il sacerdozio battesimal e quello ministeriale<sup>59</sup>, consentendo di comprendere che il secondo esiste al servizio del primo, e proprio per questo – come si è visto – nel ministro che celebra i Sacramenti non può mai mancare l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

26. La duplice e combinata funzione espressa dalle formule *in persona Christi – nomine Ecclesiae*, e la reciproca feconda relazione tra sacerdozio battesimal e sacerdozio ministeriale, unita alla consapevolezza che gli elementi essenziali per la

<sup>53</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis* (7 dicembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 991-993. Cfr anche Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinod. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 22: AAS 81 (1989) 428-429; Id., Esort. Ap. post-sinod. *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), nn. 3, 12, 15-18, 21-27, 29-31, 35, 61, 70, 72: AAS 84 (1992) 660-662, 675-677, 679-686, 688-701, 703-709, 714-715, 765-766, 778-782, 783-787; CIC, can. 1009 § 3; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 875; 1548-1550; 1581; 1591.

<sup>54</sup> È quanto afferma anche l’*Ordinamento Generale del Messale Romano*, n. 93: «Pertanto, quando celebra l’Eucaristia, [il presbitero] deve servire Dio e il Popolo con dignità e umiltà, e [...] far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo».

<sup>55</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 33: AAS 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15; Id., Decr. *Presbyterorum Ordinis* (7 dicembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 991-993.

<sup>56</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15.

<sup>57</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 7: AAS 56 (1964) 101.

<sup>58</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo (6 agosto 2000): L’Osservatore Romano, 7 agosto 2000, 8.

<sup>59</sup> Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15.

validità dei Sacramenti vanno considerati nel loro contesto proprio, cioè l'azione liturgica, renderanno il ministro sempre più consapevole che «le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa», azioni che, pur nella «diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione attiva», «appartengono all'intero Corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano»<sup>60</sup>. Proprio per questo, il ministro comprenda che l'autentica *ars celebrandi* è quella che rispetta ed esalta il primato di Cristo e l'*actuosa participatio* di tutta l'assemblea liturgica, anche attraverso un'umile obbedienza alle norme liturgiche<sup>61</sup>.

27. Appare sempre più urgente maturare un'arte del celebrare che, tenendosi a distanza tanto da un rigido rubricismo quanto da una fantasia sregolata, conduca a una disciplina da rispettare, proprio per essere autentici discepoli: «Non si tratta di dover seguire un galateo liturgico: si tratta piuttosto di una “disciplina” – nel senso usato da Guardini – che, se osservata con autenticità, ci forma: sono gesti e parole che mettono ordine dentro il nostro mondo interiore facendoci vivere sentimenti, atteggiamenti, comportamenti. Non sono l'enunciazione di un ideale al quale cercare di ispirarci, ma sono un'azione che coinvolge il corpo nella sua totalità, vale a dire nel suo essere unità di anima e di corpo»<sup>62</sup>.

## Conclusione

28. «Noi [...] abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (2 Cor 4,7). L'antitesi utilizzata dall'Apostolo per sottolineare come la sublimità della potenza di Dio si riveli attraverso la debolezza del suo ministero di annunciatore ben descrive anche quanto accade nei Sacramenti. La Chiesa tutta è chiamata a custodire la ricchezza in essi contenuta, perché mai venga offuscato il primato dell'agire salvifico di Dio nella storia, pur nella fragile mediazione di segni e di gesti propri della umana natura.

29. La *virtus* operante nei Sacramenti plasma il volto della Chiesa, abilitandola a trasmettere il dono di salvezza che Cristo morto e risorto, nel suo Spirito, vuole partecipare a ogni uomo. Nella Chiesa, ai suoi ministri in particolare, è affidato questo grande tesoro, perché quali «servi premurosi» del Popolo di Dio lo nutrano con l'abbondanza della Parola e lo santifichino con la grazia dei Sacramenti. Spetta a loro per primi fare in modo che «la bellezza del celebrare cristiano» si mantenga viva e non venga «deturpata da una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore o, ancor peggio, da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica, qualunque essa sia»<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 26: AAS 56 (1964) 107. Cfr anche *ibid.*, n. 7: AAS 56 (1964) 100-101; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1140-1141.

<sup>61</sup> Cfr Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 24.

<sup>62</sup> Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 51: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 11.

<sup>63</sup> *Ibid.*, n. 16: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 9.

Solo così la Chiesa può, di giorno in giorno, «crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, immergendo la [...] vita nel mistero della sua Pasqua, in attesa del suo ritorno»<sup>64</sup>.

*Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede il giorno 31 gennaio 2024, ha approvato la presente Nota, decisa nella Sessione Plenaria di questo Dicastero, e ne ha ordinato la pubblicazione.*

Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 2 febbraio 2024, nella festa della Presentazione del Signore.

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ  
*Prefetto*

Mons. Armando MATTEO  
*Segretario per la Sezione Dottrinale*

*Ex Audientia Die 31 gennaio 2024*

FRANCESCO

© COPYRIGHT - LIBRERIA EDITRICE VATICANA

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, n. 64: L'Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 12.

## Nomine

---

La Presidenza della CEI, riunitasi il 21 febbraio 2024, ha provveduto alla seguente nomina:

### **Servizio Nazionale per la tutela dei minori**

- Dott.ssa Emanuela VINAI, *Coordinatrice*

\* \* \*

La Presidenza della CEI, riunitasi il 18 marzo 2024, ha provveduto alla seguente nomina:

### **Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori**

- S.E.R. Mons. Francesco SAVINO, Vescovo di Cassano all'Jonio e Vice Presidente della CEI, *Rappresentante della CEI*

\* \* \*

La Presidenza della CEI, riunitasi il 17 aprile 2024, ha provveduto alle seguenti nomine:

### **Commissione Film CEI, settore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali**

- Dott. Vincenzo CORRADO, Direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, *Presidente*; Dott. Sergio PERUGINI, Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, *Segretario*; Dott. Massimo GIRALDI, già presidente CNVF; Sig.a Eliana ARIOLA, Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali; Dott. Riccardo BENOTTI, Agenzia stampa SIR; Dott.ssa Claudia DI GIOVANNI, Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Dott.ssa Arianna PREVEDELLO, ACEC - Sale della Comunità; Dott. Valerio SAMMARCO, Fondazione Ente dello Spettacolo; Don Andrea VERDECCHIA, arcidiocesi di Fermo; Dott.ssa Emanuela VINAI, Servizio Nazionale per la tutela dei minori: *Membri*.

### **Associazione Incontro Matrimoniale**

- Don Paolo FACCHIN, diocesi di Vicenza, *Membro del “team pastore” nazionale*



# Indice generale 2024

## N. 1 - Anno 58 - 30 aprile 2024

Sitografia - Santo Padre e Santa Sede	pag. 1
Udienza ai dirigenti e ai dipendenti di Tv2000 e Radio InBlu (29 gennaio 2024)	" 6
Udienza ai membri dell’Azione Cattolica Italiana (25 aprile 2024)	" 8
Protocollo di intesa per il concorso degli insegnanti di religione (9 gennaio 2024)	" 11
Consiglio Episcopale Permanente Roma, 22 - 24 gennaio 2024	
– Introduzione del Cardinale Presidente	" 15
– Comunicato finale	" 22
Consiglio Episcopale Permanente Roma, 18 - 20 marzo 2024	
– Introduzione del Cardinale Presidente	" 26
– Comunicato finale	" 34
Messaggio della Presidenza CEI in vista della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nell’anno scolastico 2024 - 2025	" 39
Messaggio della Presidenza CEI per la 100 <sup>a</sup> Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (14 aprile 2024)	" 41
Nota della Presidenza CEI per la nomina del Nunzio Apostolico in Italia	" 44
Undicesimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco (13 marzo 2024)	" 45
Messaggio della Presidenza CEI ai membri dell’Azione Cattolica Italiana	" 46
Messaggio del Presidente e del Segretario Generale della CEI per la Santa Pasqua 2024	" 48

Cammino sinodale delle Chiese in Italia Regolamento delle Assemblee e Nota esplicativa	" 50
Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace per la Giornata del primo maggio (1 maggio 2024)	" 58
Lettera del Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo sulla 35 <sup>a</sup> Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei	" 61
Proposta di preghiera per la celebrazione eucaristica per le vittime delle guerre e per la pace	" 62
Nota della Segreteria Generale in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie	" 64
Lettera della Segreteria Generale per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale degli stranieri residenti in Italia per motivi religiosi	" 93
Prime indicazioni sulla costituzione delle parrocchie personali dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia	" 94
Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore	" 105
Determinazione concernente la modifica della ripartizione della remunerazione spettante ai sacerdoti "fidei donum"	" 127
Regolamento della Commissione Film CEI	" 130
Modifica del "Regolamento applicativo" delle Disposizioni circa i contributi in favore dei beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto	" 135
Comunicato stampa del Dicastero per la Dottrina della Fede sulla ricezione di "Fiducia supplicants"	" 157
Facoltà di celebrare la Solennità dell'Immacolata nella seconda domenica di Avvento	" 162
Nota "Gestis verbisque" del Dicastero per la Dottrina della Fede sulla validità dei Sacramenti	" 164
Nomine	" 177

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana  
a cura della Segreteria Generale

I numeri del Notiziario sono disponibili sul sito [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it)  
nella sezione Documenti /Notiziario CEI

---

Direttore responsabile: Vincenzo Corrado  
Redattore: Gianluca Marchetti  
Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 – Roma  
Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997